



Berna, 4 marzo 2022

*Questo testo è una versione provvisoria.
Fa stato unicamente la versione
pubblicata nel Foglio federale.*

Avamprogetto della legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)

La consultazione si è svolta dall'11 dicembre 2020 al 25 marzo 2021.

Rapporto sui risultati della consultazione

Indice

1 Situazione iniziale	3
2 Oggetto del progetto posto in consultazione	3
3 Risultati della consultazione	4
3.1 Valutazione generale del progetto	4
3.2 Riassunto dei risultati della consultazione e principali critiche	5
3.2.1 Finalità e indirizzi del progetto	5
3.2.2 Considerazioni generali sull'avamprogetto	6
3.3 Proposte e osservazioni relative all'avamprogetto	8
3.3.1 Osservazioni preliminari	8
3.3.2 Osservazioni relative alla sistematica	8
3.3.3 Proposte e osservazioni relative alle singole disposizioni	8
3.3.3.1 Titolo	8
3.3.3.2 Ingresso	9
3.3.3.3 Articolo 1 Scopo	9
3.3.3.4 Articolo 2 Campo di applicazione	10
3.3.3.5 Articolo 3 Definizioni	13
3.3.3.6 Articolo 4 Principi	14
3.3.3.7 Articolo 5 Conclusione di convenzioni	20
3.3.3.8 Articolo 6 Partecipazioni della Confederazione	21
3.3.3.9 Articolo 7 Assunzione di costi attinenti a convenzioni e organizzazioni	22
3.3.3.10 Articolo 8 Aiuti finanziari	23
3.3.3.11 Articolo 9 Delega di compiti	25
3.3.3.12 Articolo 10 Software open source	29
3.3.3.13 Articolo 11 Open government data	37
3.3.3.14 Articolo 12 Servizi elettronici delle autorità	41
3.3.3.15 Articolo 13 Standard	50
3.3.3.16 Articolo 14 Eccezioni agli obblighi di utilizzare i servizi elettronici delle autorità e di applicare gli standard	54
3.3.3.17 Articolo 15 Modifica di altri atti normativi	55
3.3.3.18 Articolo 16 Disposizioni transitorie relative agli open government data	56
3.3.3.19 Articolo 17 Referendum ed entrata in vigore	57
3.4 Ulteriori proposte e suggerimenti	57
3.4.1 Riguardo al tema delle interfacce	57
3.4.2 Riguardo ad altri temi	58
3.5 Proposte e suggerimenti relativi a temi da trattare al di fuori dell'avamprogetto	59
4 Allegato	61
4.1 Kantone / Cantons / Cantoni	61
4.2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale	62
4.3 Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	63
4.4 Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia	63
4.5 Eidgenössische Gerichte / Tribunaux de la Confédération / tribunali federali	64
4.6 Weitere interessierte Kreise – Stellungnahmen auf Einladung / autres milieux concernés – avis sur invitation / altri ambienti interessati – pareri espressi su invito	64
4.7 Weitere interessierte Kreise – Spontane Stellungnahmen / autres milieux concernés – commentaires spontanés / altri ambienti interessati – pareri spontanei	65

1 Situazione iniziale

L'11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha approvato l'avamprogetto della legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) nonché il rapporto esplicativo e incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere una procedura di consultazione. Tale procedura si è conclusa il 25 marzo 2021. In allegato è riportato l'elenco di tutti i partecipanti alla consultazione con le abbreviazioni utilizzate di seguito. Sono pervenuti 75 pareri.

75	pareri pervenuti (totale)
24	Governi cantonali e Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
8	partiti politici
2	associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
3	associazioni mantello nazionali dell'economia
4	tribunali federali e Ministero pubblico della Confederazione
6	altre associazioni dell'economia
1	commissioni extraparlamentari
21	altre organizzazioni interessate
5	imprese
1	single persone

I pareri sono pubblicati su Fedlex, la piattaforma di pubblicazione del diritto federale¹.

2 Oggetto del progetto posto in consultazione

Obiettivo dell'avamprogetto è creare le basi legali che consentano alla Confederazione di fare ricorso a nuove opzioni di intervento nel settore dell'amministrazione digitale e di favorire, in collaborazione con i Cantoni, una diffusione efficiente del Governo elettronico. Sulla base di questi obiettivi, attraverso la LMeCA si intende incentivare lo svolgimento dei processi aziendali della Confederazione in modalità elettronica («digital first»). Al centro della discussione vi è in particolare la messa a disposizione delle prestazioni delle autorità per via elettronica e la digitalizzazione dei processi amministrativi esistenti attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Obiettivo della legge federale è quindi garantire che la Confederazione possa disporre, in ogni situazione, delle forme di collaborazione oggettivamente più adeguate nell'ambito del Governo elettronico. Tale norma costituisce dunque una base importante da cui partire per permettere alla Confederazione e ai Cantoni di affrontare insieme, in base alle esigenze e in modo mirato e coordinato, gli sviluppi e le sfide nell'ambito del Governo elettronico. La LMeCA contiene infatti le basi legali per la conclusione di **convenzioni** tra la Confederazione e altri enti pubblici, altri Stati e organizzazioni (nazionali e internazionali) nell'ambito del Governo elettronico, basi legali per la **partecipazione** della Confederazione a organizzazioni ai fini della collaborazione nel settore del Governo elettronico nonché le basi per la **delega di compiti** inerenti all'attività amministrativa ausiliaria a organizzazioni. Inoltre vengono definite le condizioni quadro per la fornitura di servizi della Confederazione in modalità elettronica. In questo modo si creano le basi per la messa a disposizione di software senza il pagamento di licenze (**software open source**), per la pubblicazione di **open government data**, per la gestione dei **servizi elettronici delle autorità** e per la definizione

¹ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF

di **standard** da parte della Confederazione. In merito a ciò il progetto posto in consultazione autorizza il Consiglio federale a dichiarare obbligatori l'utilizzo di servizi elettronici delle autorità e l'applicazione di standard specifici per le autorità dei Cantoni nonché per le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale, nella misura in cui questo sia necessario ai fini dell'esecuzione uniforme e corretta del diritto federale.

Non sono oggetto del presente avamprogetto i risultati del progetto «Amministrazione digitale: progetto per ottimizzare la gestione e il coordinamento nello Stato federale», al quale hanno partecipato rappresentanti dei tre livelli statali. Mentre il progetto «Amministrazione digitale» prevede la costituzione progressiva di un'organizzazione che potrebbe richiedere anche un adeguamento delle basi costituzionali, il presente avamprogetto crea in maniera puntuale le basi necessarie e possibili nei limiti del vigente ordinamento costituzionale. Nell'ambito dei chiarimenti giuridici condotti per l'attuazione del progetto «Amministrazione digitale», si valuterà anche se e in che misura la LMeCA potrà servire da base per tale attuazione e come dovrà eventualmente essere modificata.

3 Risultati della consultazione

3.1 Valutazione generale del progetto

32 partecipanti alla consultazione, quindi circa due quinti del totale, **sono sostanzialmente a favore delle finalità e dell'orientamento dell'avamprogetto**, anche se in alcuni casi sono state espresse anche delle riserve.

Totale favorevoli (su 75 pareri pervenuti)	32
Governi cantonali	7
Partiti politici	6
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	1
Associazioni mantello nazionali dell'economia	1
Tribunali federali e Ministero pubblico della Confederazione	1
Altre associazioni dell'economia	5
Commissioni extraparlamentari	-
Altre organizzazioni interessate	11
Imprese	-
Singole persone	-

22 partecipanti alla consultazione si sono dichiarati espressamente **contrari al progetto nella sua forma attuale**.

Totale contrari (su 75 pareri pervenuti)	22
Governi cantonali e Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	17
Partiti politici	2
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	-
Associazioni mantello nazionali dell'economia	1

Tribunali federali e Ministero pubblico della Confederazione	-
Altre associazioni dell'economia	-
Commissioni extraparlamentari	-
Altre organizzazioni interessate	2
Imprese	-
Singole persone	-

I seguenti partecipanti alla consultazione hanno esplicitamente rinunciato a inviare un parere: USI, COMCO, Skyguide, Tribunale amministrativo federale e Tribunale penale federale.

I riscontri dei partecipanti alla consultazione sull'avamprogetto possono essere riassunti come riportato di seguito.

3.2 Riassunto dei risultati della consultazione e principali critiche

3.2.1 Finalità e indirizzi del progetto

7 Cantoni (ZG, BE, GR, ZH, GL, OW, AG), **6 partiti** (PSS, PLR, pvl, PES, Partito Pirata, Alternative Linke Bern), **6 associazioni dell'economia** (economiesuisse, Fiduciari Suisse, digitalswitzerland, Swiss Data Alliance, Swico, FER), l'**ACS** e, in linea di massima, **11 organizzazioni** hanno accolto con favore il progetto, anche se in alcuni casi hanno espresso delle riserve.

Le riserve riguardano principalmente la facoltà del Consiglio federale di obbligare le autorità dei Cantoni come pure le persone e organizzazioni esterne incaricate da questi ultimi dell'esecuzione del diritto federale a utilizzare servizi elettronici delle autorità (art. 12 cpv. 3) e ad applicare standard (art. 13 cpv. 2). È stato apprezzato in particolare l'approccio alla regolamentazione scelto, che prevede di riunire in un atto normativo centrale le questioni relative all'amministrazione digitale che secondo la Confederazione sono da chiarire a livello legislativo invece di disciplinarle punto per punto in singole leggi specifiche. In riferimento alle dichiarazioni di obbligatorietà menzionate in precedenza, alcuni partecipanti chiedono che il campo di applicazione della legge sia limitato ai progetti di digitalizzazione della Confederazione.

L'avamprogetto, nella forma in cui è posto in consultazione, è stato respinto da **13 Cantoni** (LU, BL, AR, VS, JU, SZ, TI, FR, GE, SG, NE, NW, VD) nonché dalla **CdC**. **Altri 3 Cantoni** (AG, TG, SH) si sono rifatti esplicitamente alla posizione della CdC e hanno anch'essi respinto il progetto. Secondo la CdC i Governi cantonali appoggiano comunque svariati punti del progetto di legge. In particolare hanno accolto con favore il fatto che si intenda creare una base legale per la partecipazione della Confederazione a eOperations Svizzera SA (art. 6 AP-LMeCA). I Governi cantonali ritengono però che sia necessario che venga fatta chiarezza sul rapporto tra il progetto di legge e il progetto «Amministrazione digitale Svizzera» (ADS), nell'ambito del quale la Confederazione e i Cantoni stanno gettando le basi per la creazione di una nuova organizzazione. La legge dovrebbe essere concepita in modo tale da sostenere il progetto ADS e non da entrare in concorrenza con quest'ultimo. Per garantire una collaborazione efficiente e costruttiva, i Governi cantonali invitano la Confederazione ad adottare un approccio coerente e globale nella collaborazione con i Cantoni per lo sviluppo dell'amministrazione digitale in Svizzera. I Governi cantonali faticano tuttavia a comprendere il motivo per cui la Confederazione in questa fase di slancio cooperativo voglia imporre ai Cantoni regole unilaterali che costituiscono un'ingerenza nella sovranità degli stessi. Per quanto riguarda le prescrizioni vincolanti previste dalla Confederazione per i Cantoni (dichiarazioni di obbligatorietà), i Governi cantonali ritengono non vi sia una base costituzionale che consenta alla Confederazione di interferire in questa misura nell'autonomia dei Cantoni. Le sfide della trasformazione digitale possono essere superate con successo soltanto se si sceglie un approccio collaborativo, che tenga conto dei principi generali alla base del federalismo in Svizzera. In questo

senso il progetto ADS offre le condizioni ottimali. Dopo la realizzazione della piattaforma politica preposta allo sviluppo degli standard a partire dal 1° gennaio 2022 potranno essere avviati i lavori politici e giuridici preliminari per le successive fasi di sviluppo. Alla luce di queste considerazioni, quindi, i Governi cantonali respingono in modo netto le prescrizioni vincolanti previste per i Cantoni dagli articoli 12 (servizi elettronici delle autorità) e 13 (standard) del progetto di legge, tra l'altro anche perché i Cantoni dovrebbero disporre di un margine di manovra il più possibile ampio per l'attuazione del diritto federale.

L'avamprogetto non è stato sostenuto neppure dall'**UDC** e da **Ligue vaudoise** poiché a loro avviso non poggia su basi costituzionali sufficientemente solide e non tutela l'autonomia dei Cantoni.

La **CSI** e l'**Alleanza del Centro** hanno avanzato delle riserve sull'avamprogetto nella sua forma attuale, indicando tra i motivi di tale posizione l'incomprensibile armonizzazione dell'avamprogetto con il progetto ADS e il mancato sostegno alle dichiarazioni di obbligatorietà.

L'**USAM** ha avanzato delle obiezioni al progetto sostenendo che dovrebbe rappresentare uno standard di riferimento digitale per l'intera Amministrazione federale. Il rischio principale sarebbe quello di arrivare a una standardizzazione generale che comporterebbe la creazione di nuovi processi e quindi la necessità di assumere altro personale all'interno dell'Amministrazione federale e di altri enti amministrativi pubblici per poter soddisfare gli standard federali. Ottimizzando le procedure di adempimento dei compiti statali attraverso la digitalizzazione, si frenerebbe la crescita dell'amministrazione pubblica e gli oneri amministrativi delle PMI. Alla luce di questo l'**USAM** non può approvare il progetto nella versione posta in consultazione.

I restanti partecipanti alla consultazione non si sono espressi esplicitamente a favore o contro l'avamprogetto.

3.2.2 Considerazioni generali sull'avamprogetto

Secondo **economiesuisse** la legge potrebbe concentrarsi maggiormente sulla digitalizzazione all'interno dell'Amministrazione federale e meno sulla messa a disposizione di servizi digitali destinati all'esterno. Collegato a questa idea vi è anche, per esempio, il principio secondo il quale si dovrebbero adottare interfacce aperte e standardizzate per gli scambi all'interno dell'Amministrazione federale come pure tra le autorità da un lato e le imprese e i privati dall'altro. Gli «sportelli digitali» centralizzati, le piattaforme e altri (prestigiosi) progetti simili delle autorità assorbirebbero importanti risorse senza offrire alcun valore aggiunto. Per prima cosa si dovrebbe rendere continui i processi interni all'amministrazione sia a livello orizzontale (per gli scambi tra i vari uffici) che verticale (per quelli tra tutti i tre livelli statali), eliminando così le discontinuità dei sistemi di trasmissione. In determinati casi l'utilizzo di interfacce utente digitali delle autorità potrebbe essere utile, ma un Governo elettronico di successo si basa innanzitutto su processi digitalizzati continui all'interno dell'amministrazione.

L'**USAM** dubita che la Confederazione abbia a disposizione il know-how e gli esperti richiesti per attuare in modo sicuro e mirato il progetto e permetterne il perfezionamento all'interno dell'amministrazione pubblica. A suo avviso la legge in sé è una cosa, la sua attuazione un'altra. Anche se il settore pubblico e quello privato riuscissero a collaborare, dovrebbero affrontare problemi di interfaccia che potrebbero essere risolti in modo competente soltanto con le basi legali necessarie e il know-how del settore privato. Troppo spesso, purtroppo, le amministrazioni si concentrano sull'immagine esterna della digitalizzazione e cedono alla tentazione di una piattaforma online o di uno sportello perché considerati progetti prestigiosi. In questo modo però non ottimizzano i loro processi interni. Tuttavia la «vera digitalizzazione dei compiti amministrativi» non si ottiene digitalizzando gli sportelli o creando una nuova unità amministrativa semipubblica. L'**USAM** chiede piuttosto una riorganizzazione radicale dei processi amministrativi interni, un ambito nel quale vi è un grande bisogno di recuperare il terreno perso.

L'**Alleanza del Centro** ritiene che il coordinamento con i Cantoni, di fatto decisivo per il raggiungimento degli obiettivi, sia insufficiente. A loro avviso la legge dovrebbe applicare l'approccio basato sull'implementazione verticale e orizzontale nell'ambito dell'ADS. Ma al momento la legge è strutturata come una direttiva unilaterale imposta dalla Confederazione all'ADS e ai Cantoni (in partico-

lare gli art. 12 e 13). La legge, però, dovrebbe sostenere il progetto ADS e non essere in concorrenza con quest'ultimo. A pochi mesi dal respingimento dell'iniziativa per l'identità elettronica, è fondamentale adottare un approccio collaborativo per lo sviluppo delle basi legali nell'ambito dei servizi elettronici delle autorità e della standardizzazione. Tenuto conto di questo, l'Alleanza del Centro non può fornire il suo sostegno a questi punti dell'avamprogetto e chiede che nel corso dei successivi lavori si tenga conto delle seguenti modifiche.

1. Alla luce dei risultati della consultazione, il progetto di legge dovrebbe essere rielaborato in stretta collaborazione con i Cantoni. L'Alleanza del Centro chiede che nella legge e nel messaggio venga tenuto conto dei dubbi dei Cantoni per quanto riguarda le competenze legislative.
2. La legge deve sostenere l'approccio collaborativo previsto dall'ADS, non entrare in concorrenza con quest'ultimo.
3. Contemporaneamente dovrebbe essere preparata la partecipazione della Confederazione a eOperations Svizzera SA, in modo tale che al momento dell'entrata in vigore della legge possa essere avviata in tempi brevi.

Secondo il **pvl** le proposte del Consiglio federale non rappresentano dei grandi passi avanti: si dovrebbero istituire nuove competenze federali, in modo tale che la Confederazione possa offrire ai Cantoni ulteriori servizi che vanno anche al di là delle normali competenze federali. In questo modo i Cantoni sarebbero autorizzati a usufruirne, senza però essere obbligati. Questo permetterebbe da un lato di fornire i servizi in modo efficiente e dall'altro di compensare lo svantaggio dato dal fatto che, nel caso di una collaborazione tra Confederazione e Cantoni attraverso un'organizzazione comune, l'influenza del Parlamento federale sarebbe limitata o andrebbe a discapito di un forte «controllo esecutivo». Nel rapporto esplicativo anche il Consiglio federale ammette l'esistenza di questo problema di politica statale. Il pvl, se necessario, sarebbe anche disponibile a integrare la Costituzione a questo riguardo.

Osservando la situazione da un punto di vista indipendente, **Digitale Ökonomie** ritiene che l'aspetto più criticabile sia l'organizzazione poco concreta e vincolante dei principi essenziali, per esempio quella di standard, OGD o OSS. Il dubbio è che queste misure, nella loro forma attuale, possano dare risultati di molto inferiori rispetto a quelli desiderati e che presto possano divenire superate. La Svizzera non potrebbe mai entrare nella cerchia dei «migliori» o di coloro che applicano le «migliori prassi», se l'obiettivo è quello di ottenere un Governo elettronico valido e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Opendata.ch, **CH++** e **Digitale Gesellschaft** lamentano che nell'avamprogetto non è prevista la possibilità che le autorità collaborino non soltanto con le imprese, ma anche con le organizzazioni della società civile digitale e soprattutto con le associazioni che si occupano di open source e open data.

La **Posta CH SA** ha sottolineato che il principale obiettivo della Confederazione è riuscire a partecipare a eOperations Svizzera SA e che per raggiungerlo la LMeCA potrebbe essere decisamente più snella. Oltre a questo obiettivo principale, la legge proposta contiene anche numerose formulazioni potestative. Il Consiglio federale quindi ha un margine discrezionale molto ampio nell'applicazione della legge e i destinatari delle disposizioni non possono sapere con certezza quali conseguenze avrebbero su di loro le nuove competenze della Confederazione. La Posta propone quindi di snellire la legge in programma concentrandosi sull'obiettivo principale oppure di formulare o definire in modo più preciso le disposizioni vincolanti per la Confederazione, in particolare quelle relative all'applicazione del principio «digital first».

Secondo **Ligue vaudoise** l'avamprogetto prevede troppe deleghe al Consiglio federale o a organi esterni (art. 2 cpv. 3; art. 5 e 6; art. 9 cpv. 3; art. 12, 13 e 14) non sufficientemente disciplinate. Le deleghe delle competenze dovrebbero quindi essere definite meglio, così da facilitare la loro futura interpretazione.

In merito all'attuazione della LMeCA, la **FMH** sottolinea l'importanza di attuare e garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda il trattamento e l'associazione dei dati sanitari particolarmente sensibili. Inoltre, per garantire gli standard di qualità sarebbe opportuno introdurre appositi controlli.

3.3 Proposte e osservazioni relative all'avamprogetto

3.3.1 Osservazioni preliminari

Di seguito sono riportate le osservazioni, le proposte di modifica e i punti criticati delle singole disposizioni. Non sono riportati il tacito assenso o la rinuncia a fornire riscontri su un articolo. Scegliendo di non segnalare esplicitamente i casi di tacito assenso o di approvazione espressa solo in modo marginale, può sembrare che complessivamente prevalgano i pareri contrari e le proposte di modifiche, ma non bisogna dimenticare che, nonostante le numerose critiche mosse a singole disposizioni, la maggioranza dei partecipanti alla consultazione è fondamentalmente a favore della maggior parte delle disposizioni di legge proposte. Allo stesso tempo, però, si deve constatare che le disposizioni sottoposte a consultazione riguardanti le dichiarazioni di obbligatorietà (art. 12 cpv. 3 e art. 13 cpv. 2) sono state chiaramente respinte quasi all'unanimità dai Cantoni direttamente interessati.

Di seguito vengono riportati unicamente gli argomenti principali addotti all'interno dei vari pareri. Nei casi di pareri particolarmente dettagliati sono riportate soltanto le proposte di modifiche materiali concrete. Per maggiori dettagli è possibile consultare le posizioni pubblicate su Internet.

3.3.2 Osservazioni relative alla sistematica

Non è pervenuto alcun parere riguardante la sistematica della legge.

3.3.3 Proposte e osservazioni relative alle singole disposizioni

3.3.3.1 Titolo

Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)

Soltanto 2 partecipanti alla consultazione si sono pronunciati in merito al titolo. Mentre uno dei pareri ha come oggetto una proposta di modifica, con l'altro viene respinto il titolo della legge proposto e, al suo posto, viene preferito un titolo che menzioni il Governo elettronico.

❖ Approvazione parziale del titolo

Il **Cantone GE** sostiene che, se l'obiettivo è modernizzare le prassi, bisognerebbe anche aggiornare la terminologia.

- **Proposta di modifica del titolo**

Secondo il **Cantone GE** nel titolo (e negli articoli della LMeCA) sarebbe opportuno parlare di «prestazioni di servizi digitali» e non di «prestazioni di servizi elettroniche».

❖ Reiezione del titolo

Il **CCC-CH** propone di scegliere un titolo che si possa abbreviare, per esempio, con «LeGov», in quanto si tratta proprio di una legge sull'e-government. Soprattutto perché questa legge dovrebbe definire anche altri principi importanti per una digitalizzazione sostenibile dell'amministrazione. Il titolo scelto appare particolarmente complesso e poco comprensibile.

3.3.3.2 Ingresso

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale

Soltanto 5 partecipanti alla consultazione si sono pronunciati sull'ingresso respingendo la soluzione proposta.

❖ Reiezione dell'ingresso

La **CdC** e **2 Cantoni** (TG e NW) nonché **Ligue vaudoise** e **Alcan Holdings** ritengono che la base costituzionale indicata non fornisca alla Confederazione competenze sufficienti per permetterle di interferire nell'autonomia dei Cantoni, in particolare attraverso le dichiarazioni di obbligatorietà di cui agli articoli 12 e 13 AP-LMeCA.

- **Proposta di modifica e osservazioni relative all'ingresso**

Secondo **Alcan Holding** nell'ingresso sarebbe più adeguato inserire un rimando all'articolo 172 capoverso 1 Cost. o all'articolo 164 capoverso 1 lettera f Cost. o all'articolo 178 capoverso 2 Cost.

Il **Cantone NW** e la **Ligue vaudoise** chiedono che la Confederazione si limiti a regolamentare gli ambiti di sua competenza ai sensi della Costituzione. Con il presente progetto di legge invece la Confederazione va oltre le proprie competenze.

3.3.3.3 Articolo 1 Scopo

La presente legge si prefigge di:

- a. creare le condizioni per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici e terzi nell'impiego di mezzi elettronici a sostegno delle attività e della fornitura di prestazioni di servizi;
- b. semplificare, migliorare, ampliare e sviluppare le prestazioni di servizi elettroniche delle autorità.

Riguardo all'articolo sullo scopo sono stati formulati solo tre riscontri che richiedono soltanto modifiche terminologiche.

❖ Approvazione parziale dell'articolo 1

2 Cantoni (VS, BL) e **Digitale Ökonomie** approvano solo in parte l'articolo 1 nella formulazione proposta.

- **Proposta di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 1**

Digitale Ökonomie chiede che alla lettera a «*creare le condizioni*» sia sostituito con «*creare le condizioni quadro*» (oppure «*fissare le condizioni*» oppure «*stabilire*», «*definire*»). Potrebbe sembrare un dettaglio ma di sicuro le condizioni non vengono «create». In generale ci dovrebbero già essere e si spera che le autorità stiano già collaborando (in modalità elettronica).

Il **Cantone BL** ritiene che la dicitura «*prestazioni di servizi elettroniche delle autorità*» abbia una connotazione troppo operativa e quindi propone di sostituirla con «*mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità*» in analogia con la legge.

Secondo il **Cantone VS** il significato di «attività» dovrebbe essere definito meglio. Questo termine può essere interpretato in molti modi diversi e quindi lascia ampio spazio alle interpretazioni. Inoltre, dovrebbe essere definito meglio anche il concetto di «prestazioni di

servizi elettroniche», così da limitare le possibili interpretazioni. Infine all'interno di questa legge sarebbe opportuno menzionare la volontà di promuovere il valore probatorio dei processi dematerializzati.

3.3.3.4 Articolo 2 Campo di applicazione

¹ La presente legge si applica all'Amministrazione federale, comprese le unità amministrative decentralizzate, sempre che altre leggi federali non prevedano altrimenti.

² Gli articoli 12–14 si applicano anche alle amministrazioni dei Cantoni, nonché alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni di adempiere compiti amministrativi inerenti all'esecuzione del diritto federale.

³ I Servizi del Parlamento e i tribunali della Confederazione possono, mediante accordo con il Consiglio federale, assoggettarsi alla presente legge o a parti di essa, sempre che altre leggi federali non prevedano altrimenti.

⁴ La presente legge si applica salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi.

In merito al campo di applicazione proposto sono pervenute diverse osservazioni di natura generale e numerosi riscontri sui singoli capoversi. Per una maggiore chiarezza, si riportano i riscontri sui singoli capoversi raggruppandoli per capoverso (dopo le osservazioni generali sull'articolo 2).

Osservazioni generali relative all'articolo 2

Secondo il **Cantone SZ**, data la volontà di creare una base legale che garantisce l'interoperabilità tra tutti i livelli, sarebbe auspicabile un campo di applicazione il più ampio possibile. L'avamprogetto si estende anche alle organizzazioni con compiti amministrativi esterne all'amministrazione cantonale, ma non include necessariamente i Servizi del Parlamento e i tribunali della Confederazione. Tuttavia, anche senza intaccare il principio fondamentale della separazione dei poteri, vi sarebbe comunque il potenziale per l'ottimizzazione e la standardizzazione a livello amministrativo. Anche per questo quindi sarebbe preferibile un approccio costruttivo e integrativo.

Anche **Opendata.ch**, **CH++**, **Digitale Gesellschaft** e **Swiss Data Alliance** ritengono che, per ottenere un effetto più ad ampio raggio, sarebbe più che opportuno estendere il campo di applicazione (in particolare per le disposizioni in materia di open data), così come è stato fatto nella LTras e nella LAr, che trattano argomenti collegati. Alla LMeCA dovrebbero quindi essere assoggettate almeno le persone di diritto pubblico o privato che adempiono compiti esecutivi loro affidati dalla Confederazione.

Secondo la **Swico** il campo di applicazione dovrebbe essere esteso in generale ai Cantoni o ai soggetti terzi incaricati dell'esecuzione dei compiti della Confederazione (e non fare riferimento soltanto a uno specifico articolo). Indipendentemente dalle disposizioni esecutive, bisognerebbe cercare di raggiungere l'obiettivo di una digitalizzazione end-to-end. Se un servizio viene fornito in digitale e sono garantiti gli stessi standard, alla popolazione non interessa se viene messo a disposizione direttamente dalla Confederazione o dal Cantone che funge da intermediario.

Secondo la **CdC** e il **Cantone GL** viene fatta una distinzione tra la LMeCA e la prevista LPCEG² soltanto in riferimento alle autorità federali, ma non sarebbe sufficiente. Le possibili problematiche potrebbero infatti riguardare anche le autorità cantonali e comunali che svolgono procedure amministrative in vista di un procedimento giudiziale. In una seconda fase, infatti, probabilmente anche queste autorità saranno assoggettate alla LPCEG. La legge potrebbe quindi entrare in concorrenza con l'articolo 2 capoverso 2 LMeCA, che si applica anche all'attività amministrativa cantonale e comunale (anche in ambito giudiziario). Sarebbe quindi necessario armonizzare i contenuti dei due

² Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG); la procedura di consultazione sulla LPCEG è iniziata l'11 novembre 2020 e si è conclusa il 26 febbraio 2021.

progetti di legge (parere della CdC) oppure stabilire una differenziazione netta tra le due leggi (parere del Cantone GL).

Il **Tribunale federale** ritiene sensato che l'articolo 2 capoverso 3 offra ai tribunali della Confederazione la possibilità di assoggettarsi alla legge o a parti di essa tramite un accordo con il Consiglio federale in base alle specifiche esigenze dell'autorità giudiziaria.

❖ **Approvazione parziale dell'articolo 2**

• **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 2 capoverso 1**

Digitale Ökonomie si chiede se quando vengono menzionate le «*unità amministrative decentralizzate*» debba essere inserito un rimando alla LOGA³ (p. es. art. 2 cpv. 3 LOGA). Inoltre ritiene che si dovrebbe cancellare «*sempre che altre leggi federali non prevedano altrimenti*». Questo passaggio non fornisce né un valore aggiunto né informazioni particolari che non sarebbero comunque valide.

Secondo il **Partito Pirata** sebbene la formula «*unità amministrative decentralizzate*» venga utilizzata dall'amministrazione, questa è comunque poco chiara e limitante. Che si tratti di unità centralizzate o decentralizzate per i cittadini non ha alcuna importanza, anche perché è praticamente impossibile trovare un elenco esaustivo delle unità amministrative decentralizzate. Il Partito Pirata chiede quindi che venga inserita la seguente formula di più ampio respiro:

«¹ *La presente legge si applica all'Amministrazione federale nonché alle imprese statali e parastatali, sempre che altre leggi federali non prevedano altrimenti.*»

Médecins Fribourg chiede che nella legge venga inserito che non sono previste eccezioni per i soggetti esterni all'amministrazione con un mandato pubblico e che questi siano inclusi tra i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge e quindi nell'articolo 2 capoverso 1 LMeCA (garantendo così che tali soggetti rispettino le disposizioni in materia di sicurezza dei dati raccolti e si impegnino a fare un'eccezione per la pubblicazione di dati sensibili come i dati sanitari).

• **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 2 capoverso 2**

Il **Cantone ZG** chiede di estendere anche ai Comuni il campo di applicazione di cui al capoverso 2. L'interoperabilità a livello verticale e la continuità delle procedure può essere infatti raggiunta soltanto se anche i Comuni, dove ci si occupa dell'esecuzione corretta e uniforme del diritto federale, sono sottoposti all'obbligo.

Il **PSS** chiede che anche per gli articoli 10 (OSS) e 11 (OGD) il campo di applicazione della legge venga esteso alle amministrazioni cantonali. Di conseguenza, oltre a dover utilizzare i servizi delle autorità e applicare i relativi standard, anche le amministrazioni cantonali dovrebbero rispettare i principi fondamentali del software open source e dell'open government data.

Stando a quanto afferma l'**UCS**, la formulazione «*alle amministrazioni dei Cantoni*» circoscriverebbe troppo il campo di applicazione, in quanto lascerebbe intendere che la legge si applica soltanto alle autorità esecutive dei Cantoni e non agli organi legislativi e ai tribunali. Anche questi ultimi si occupano in parte dell'esecuzione del diritto federale e quindi, in generale, dovrebbero essere sottoposti al campo di applicazione della LMeCA.

Secondo **digitalswitzerland** le disposizioni relative all'utilizzo dei servizi delle autorità (art. 12), l'obbligatorietà degli standard (art. 13) e le relative eccezioni (art. 14) per le persone di diritto privato non dovrebbero essere regolamentate dal progetto di legge, ma dovrebbero piuttosto essere risolte attraverso il diritto in materia di appalti pubblici o i contratti di diritto privato, conclusi sulla base del diritto in materia di appalti pubblici, finalizzati

³ Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

all'assegnazione dei relativi mandati a persone di diritto privato. digitalswitzerland chiede quindi di cancellare le persone di diritto privato dal campo di applicazione dell'articolo 2 capoverso 2.

La formulazione del capoverso 2 è ritenuta da **CORSTAT** infelice e non coerente all'interno dell'intero documento: nei fatti i Cantoni sarebbero interessati soltanto dagli articoli 12-14. Tuttavia dagli articoli 12 e 13 si evince che per loro è rilevante l'intero testo di legge.

Alcan Holdings fa notare che l'articolo 2 capoverso 2 in combinato disposto con gli articoli 12 e 13 AP-LMeCA sollevano la questione fondamentale dell'ammissibilità e dei limiti entro i quali sia eventualmente concesso di interferire nell'autonomia dei Cantoni e dei Comuni garantita dalla Costituzione. Dal loro punto di vista la competenza primaria dei Cantoni nell'implementazione delle misure derivanti dalla LMeCA dovrebbe essere mantenuta.

Secondo **CCC-CH** dovrebbe essere sottolineato in modo chiaro che la legge non si applica soltanto alle unità amministrative (decentralizzate), ma anche ai soggetti terzi (privati) che realizzano per conto delle autorità progetti per il Governo elettronico. In questo modo si andrebbe a rimarcare che questi soggetti terzi (privati), che forniscono servizi con la benedizione delle autorità, devono sottostare alle disposizioni di questa legge. Di conseguenza tra le condizioni contrattuali e/o al momento dell'acquisto deve essere esplicitato l'obbligo di conformità a questa legge.

- **Suggerimenti e osservazioni relativi all'articolo 2 capoverso 3**

Data la sua indipendenza istituzionale dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale, il **MPC** propone di essere inserito nell'articolo 2 capoverso 3 insieme ai Servizi del Parlamento e ai tribunali della Confederazione. A titolo esemplificativo viene riportato l'esempio dell'articolo 4 capoverso 1 della LAPub riveduta⁴, nel quale oltre alle autorità giudiziarie della Confederazione e ai Servizi del Parlamento viene menzionato anche il MPC, in quanto non rientra nell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata.

Il **Cantone ZG** fa notare che la Confederazione – anche se i Servizi del Parlamento, i tribunali, l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione non rientrano nel campo di applicazione della legge – è comunque tenuta a garantire che in futuro non vi siano discontinuità dei sistemi di trasmissione o problemi di interfaccia tra i servizi delle autorità elettronici e altre piattaforme. Questo vale in modo particolare per la piattaforma prevista per le relazioni giuridiche e commerciali elettroniche («E-Justice») e per il progetto collegato «Justitia 4.0» dei tribunali della Confederazione.

- **Osservazione relativa all'articolo 2 capoverso 4**

Secondo la **Ligue vaudoise** la riserva «... salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi» complicherebbe l'applicazione della legge. In base a questa formulazione, infatti, qualsiasi legge, forse persino un'ordinanza cantonale concreta, potrebbe consentire una deroga alla legge.

⁴ Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1)

❖ Reiezione dell'articolo 2

La **CdC** afferma che i Governi cantonali sono disposti ad accettare l'articolo 2 capoverso 2 solo se le forme di collaborazione precedenti e quelle nuove saranno effettivamente prese in considerazione nell'avamprogetto e non soppiantate dagli articoli 12 e 13.

3 Cantoni (GE, GL e NW) respingono espressamente l'articolo 2 capoverso 2. Il Cantone GE propone di ritirare questa disposizione e di non imporre questa legge ai Cantoni, neppure nel caso in cui svolgano compiti federali, ma di fare riferimento nel testo solo alle prestazioni e alle offerte della Confederazione. L'approccio dell'ADS ha come obiettivo il miglioramento e la semplificazione dell'amministrazione digitale in Svizzera, una questione rilevante e importante. Pertanto sembra prematuro affrontare adesso il problema dei mezzi da applicare ai Cantoni, in particolare a livello normativo e di regolamentazione. I Cantoni GL e NW respingono il capoverso 2 per gli obblighi imposti ai Cantoni riguardo all'utilizzo dei servizi elettronici delle autorità e all'applicazione degli standard (art. 12 e 13 AP-LMeCA).

eAVS/AI richiede la cancellazione dell'articolo 2 capoverso 2 perché la disposizione che stabilisce l'obbligatorietà degli standard (art. 13 cpv. 2 AP-LMeCA) sarebbe valida anche per l'applicazione del 1° pilastro di assicurazioni sociali/assegni familiari. Dal suo punto di vista l'obbligatorietà degli standard dovrebbe essere necessariamente limitata alla definizione di interfacce e formati di dati nello scambio tra terzi e i sistemi della Confederazione. Per quanto riguarda l'applicazione del 1° pilastro di assicurazioni sociali/assegni familiari, le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali forniscono già oggi una copertura sufficiente. In questo senso la definizione di standard per terzi con compiti federali viene considerata parte delle basi legali specifiche corrispondenti e delle ordinanze e istruzioni emanate successivamente.

La **Ligue Vaudoise** respinge l'articolo 2 capoverso 3 perché questa disposizione conferisce al Consiglio federale il potere di decidere caso per caso se il Parlamento e i tribunali federali meritino di firmare un accordo di subordinazione. L'associazione ritiene che il Parlamento e i tribunali federali non debbano «assoggettarsi» in quanto la loro organizzazione non dovrebbe essere «sottoposta» al benessere del Consiglio federale. Questi enti dispongono di leggi che disciplinano le loro attività o di disposizioni interne che definiscono i loro processi. Secondo la Ligue Vaudoise, quindi, non sarebbe né sensato né opportuno voler regolamentare questi rapporti contrattualmente.

3.3.3.5 Articolo 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *Governo elettronico*: l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'adempimento dei compiti delle autorità;
- b. *servizi elettronici delle autorità*: i mezzi TIC per l'adempimento dei compiti delle autorità.

In merito a queste due definizioni si sono espressi 8 partecipanti alla consultazione e 7 di loro hanno avanzato delle proposte di modifica.

❖ Approvazione dell'articolo 3

Digitale Ökonomie ha accolto con favore queste definizioni. In particolare, ritiene che la scelta fatta in tedesco di lasciare la dicitura inglese «E-Government» per «Governo elettronico» e di usare il corrispettivo in lingua tedesca per «servizi elettronici delle autorità» («elektronische Behördendienste») sia appropriato anche se potrebbe essere oggetto di critiche.

❖ Approvazione parziale dell'articolo 3

• **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 3**

Secondo la **CdC** la definizione di servizi elettronici delle autorità sarebbe troppo ampia perché oggi praticamente tutto quello che accade nell'amministrazione potrebbe essere considerato un mezzo di questo tipo, anche i sistemi di comunicazione interni, per esempio, o un controllo degli affari. Dal rapporto esplicativo, invece, si capisce che con questo termine si fa riferimento soltanto ai servizi di base e ai servizi elettronici. La definizione fornita quindi dovrebbe essere più precisa.

Il **Cantone VS** ritiene sensato fornire una definizione di attività e servizi elettronici. A priori la legge potrebbe contenere elementi più esaustivi rispetto a quelli presunti e indicati nei commenti alla legge.

Il **Cantone BL** propone di sostituire la dicitura «prestazioni di servizi elettroniche delle autorità» con «mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità», come nel titolo della legge. Inoltre, nella definizione si dovrebbe fare riferimento «ai servizi di base e ai servizi elettronici» così come riportato nel rapporto esplicativo.

L'**UCS** critica il fatto che la legge rimane vaga su quali siano i servizi che possono essere considerati servizi di base e servizi elettronici. Il fatto che vengano però menzionate alcune applicazioni, come lo sportello unico per le imprese «EasyGov.swiss» e «eTraslocoCH», aiuta a farsi un'idea. Secondo l'UCS lo sportello unico per le imprese è un passo avanti apprezzabile per la Confederazione. Ma potenzialmente potrebbe anche spingersi oltre il semplice svolgimento di compiti per l'esecuzione del diritto federale. Pertanto bisognerebbe fornire una definizione chiara e stabilire dei limiti. Contemporaneamente anche in questo caso nella legge dovrebbero essere definiti dei principi per quanto riguarda, per esempio, l'economicità e la fattibilità dei progetti relativi ai servizi di base e ai servizi elettronici.

CCC-CH ritiene che non si dovrebbe parlare di servizi elettronici delle autorità (lett. b) ma piuttosto di «servizi del Governo elettronico», termine che sarebbe maggiormente in linea anche con il concetto di Governo elettronico introdotto alla lettera a.

Secondo la **Posta CH SA** nell'articolo 3 dovrebbe essere inserita anche una definizione chiara del termine «attività amministrativa ausiliaria» utilizzato nell'articolo 9.

Il **Partito Pirata** ritiene che questi termini non siano né di uso comune né sempre validi nel tempo e propone di sostituirli con i termini «*amministrazione elettronica*» e «*mezzi elettronici*».

3.3.3.6 Articolo 4 Principi

¹ Al fine di aumentare l'efficienza e creare nuove possibilità, le autorità federali perseguono l'impiego di mezzi elettronici per l'interazione tra:

- a. le autorità della Confederazione e tra queste ultime e quelle dei Cantoni e dei Comuni;
- b. le autorità e le imprese;
- c. le autorità e le persone fisiche.

² Coordinano le proprie attività con i Cantoni e garantiscono l'autonomia di questi ultimi.

³ Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione e tengono conto dei rischi, in particolare quelli relativi alla sicurezza e alla disponibilità di dati e servizi.

Molti partecipanti alla consultazione si sono espressi in merito ai principi proposti, alcuni anche in modo molto dettagliato. I pareri pervenuti contengono esclusivamente proposte di modifica e suggerimenti, non ci sono stati pareri chiaramente a favore o contrari. Dato l'elevato numero di riscontri, anche in questo caso si riportano le posizioni raggruppandole per il capoverso a cui fanno riferimento.

❖ **Approvazione parziale dell'articolo 4**

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 4 capoverso 1**

La **CdC** (e analogamente anche il **Cantone VD**) propone di aggiungere anche il principio di sostenibilità nell'articolo 4, affinché se ne tenga conto in modo sistematico al momento dello sviluppo di prestazioni e standard, della conclusione di convenzioni o quando vengono delegati dei compiti. In futuro il campo di applicazione della LMeCA non potrà essere sviluppato senza tenere conto delle questioni sollevate dall'Agenda 2030 e a questo riguardo le amministrazioni degli enti pubblici rappresentano un modello.

Il perseguimento sistematico attraverso basi legali degli obiettivi strategici definiti (in particolare il «digital first») è esplicitamente approvato dall'associazione **eGov-Schweiz** e dalla **Posta CH SA**. Tuttavia nel presente progetto di legge l'attuazione pratica del principio del «digital first» sarebbe definita in modo troppo poco concreto e vincolante per la Confederazione. In particolare si ritiene che manchi una disposizione che obblighi i servizi della Confederazione ad adottare il principio del «digital first». Viene quindi chiesto che tale principio sia maggiormente radicato tra quelli sanciti dalla legge. La disposizione potrebbe essere così formulata:

«Le autorità federali perseguono l'utilizzo di mezzi principalmente elettronici per l'interazione.»

Secondo **Digitale Ökonomie** non è accettabile che uno Stato voglia educare la popolazione scegliendo per lei se interagire o meno attraverso mezzi elettronici o digitali. Facendo riferimento al rapporto esplicativo, il «digital first» potrebbe anche essere approvato, se questo principio non fosse presentato come una verità assoluta che già al capoverso 3 limiterebbe l'accessibilità. Il «digital first», inoltre, potrebbe potenzialmente essere anche in contraddizione con la definizione di cui alla lettera b dell'articolo 3. Teoricamente tra le priorità di uno Stato (democratico) vi dovrebbe essere il fatto di non penalizzare alcun gruppo di cittadini. Ma se si interpretasse in modo esatto il principio del «digital first» si arriverebbe proprio a questo.

Digitale Ökonomie avanza quindi le seguenti proposte:

Al capoverso 1: cancellare la dicitura «*creare nuove possibilità*» o modificarla. Cancellare la parola «*efficienza*». Il concetto di «nuove possibilità» è impreciso, assomiglia a un messaggio pubblicitario e già dopo un paio di anni non sarebbe più attuale. L'«efficienza» in generale è un obiettivo auspicabile, ma non è chiaro se questa tematica così ampia possa rientrare nell'ambito della presente legge. Se per servizi elettronici delle autorità si intendono delle reali semplificazioni, e non è usato come pretesto per una «burocrazia digitale», il concetto di efficienza sarebbe insufficiente. Il capoverso 1 potrebbe quindi essere così riformulato:

«Le autorità federali perseguono l'impiego di mezzi elettronici per la [comunicazione], l'interazione [e l'integrazione] tra: [...]».

In generale i principi dovrebbero essere formulati in modo più ampio e non facendo riferimento «solo» all'interazione. A seconda delle teorie si dovrebbe includere come minimo anche la comunicazione e l'integrazione.

Dal punto di vista della **Swico** si dovrebbe cercare di fare in modo che il principio del «digital first» venga applicato a tutti i livelli istituzionali. In questo senso, quindi, il progetto punta a soddisfare solo un requisito minimo, perché in realtà questo principio dovrebbe essere molto più diffuso ed esteso, per esempio, in generale anche ai Cantoni o ai soggetti terzi incaricati dell'esecuzione del diritto federale.

Il **Cantone VD** sottolinea che nella strategia cantonale sarebbe presente il principio «*digital also*» (in conformità con la dichiarazione di Tallin sulla cybercriminalità). La maggiore

efficienza da sola non sarebbe un motivo sufficiente per giustificare il primato assoluto delle procedure digitali («digital first»), perché queste potrebbero penalizzare determinate imprese e settori della popolazione. Per superare il divario digitale bisognerebbe che a trarre vantaggio dalla maggiore efficienza auspicata siano innanzitutto le imprese e le persone private, e non l'Amministrazione federale.

Il **Cantone BE** e l'**UCS** lamentano che la LMeCA (a differenza della legge del Cantone di Berna sull'amministrazione digitale) non sancisce il primato digitale come principio base di tutte le attività amministrative della Confederazione. A loro avviso il principio del «digital first» potrà diventare realtà soltanto se in futuro i servizi delle autorità verranno normalmente forniti in modo elettronico e solo in casi eccezionali motivati in altre modalità. La collaborazione tra le autorità sarebbe più semplice se in futuro questo principio venisse applicato a tutti i livelli statali. Il Cantone BE chiede quindi di verificare se questo principio possa essere inserito anche nella LMeCA. A riguardo l'UCS propone la seguente formulazione del capoverso 1:

«Al fine di aumentare l'efficienza e creare nuove possibilità, le autorità federali perseguono l'impiego soprattutto di mezzi elettronici per l'interazione tra: (...).»

Secondo il **pvl** tra i principi della legge dovrebbero essere inseriti anche l'obbligo di coordinamento (tra tutti i Cantoni) e di sviluppo costante, nonché l'ampliamento dei processi aziendali elettronici. Già al momento dell'elaborazione delle norme e delle misure si dovrebbe tenere conto dei processi digitali e fare in modo che siano più semplici da adottare.

Secondo **Opendata.ch**, **CH++**, **Digitale Gesellschaft** e **digitalswitzerland** la formulazione di questo articolo tiene conto più dei rischi che delle opportunità, tanto che i primi sono citati esplicitamente mentre i secondi no. Per riportare l'equilibrio sarebbe quindi opportuno menzionare anche i principali vantaggi, come la maggiore rapidità e semplicità delle attività amministrative o la maggiore partecipazione. Oltre agli obblighi di coordinamento e accessibilità, mancherebbe inoltre l'obbligo di continuare a seguire costantemente l'evoluzione dei processi di digitalizzazione. Per questo viene proposta l'introduzione di un ulteriore capoverso:

«⁴ Quando elaborano leggi, ordinanze e linee guida pongono attenzione all'impiego dei mezzi elettronici in modo efficiente e prioritario.»

Secondo il **Cantone GE** la Confederazione potrebbe fungere da modello per i Cantoni che sono ancora indietro sul fronte del Governo elettronico attuando delle semplificazioni a livello federale e annunciandole nella LMeCA, per esempio menzionando nell'articolo in cui sono sanciti i principi i vantaggi per gli utenti in termini di efficienza. Il capoverso 1, inoltre, non specifica chi dovrebbe trarre vantaggio dalla maggiore efficienza. La Confederazione, i Cantoni o gli utenti (cittadini e imprese)?

L'**USAM** sottolinea che l'utilizzo di mezzi elettronici per l'interazione tra le diverse autorità non deve mettere in pericolo la tutela dei dati riguardanti la sfera privata. In altre parole, il Governo elettronico non dovrebbe essere utilizzato come pretesto per creare tutte le nuove opportunità possibili (art. 4 cpv. 1 lett. a, b e c), vincolanti per i soggetti privati, le imprese e le autorità amministrative.

Alternative Linke Bern obietta che il termine utilizzato, «efficienza», non sia il principio corretto per la strategia di digitalizzazione dei compiti delle autorità e propone di sostituire «efficienza» con «efficacia». Per arrivare a utilizzare software standardizzati, trasparenti e supportati dalla maggior parte dei sistemi, è fondamentale mettere al primo posto l'utilizzo di standard sostenibili e aperti (OSS) e non concentrarsi sul risparmio economico. L'articolo 4 quindi dovrebbe essere incentrato non sui costi (efficienza) ma sui vantaggi (efficacia).

Il **Cantone TI** ritiene che il passaggio «Al fine di ... creare nuove possibilità...» contenuto nel capoverso 1 sia eccessivamente vago.

economiesuisse propone di menzionare tra gli scopi della legge degli obiettivi più espliciti come per esempio una migliore integrazione dei processi, un flusso più lineare dei dati o la standardizzazione all'interno dell'amministrazione.

Secondo **CCC-CH** dovrebbe essere inserita una lettera c che stabilisca secondo quali *principi tecnici* debbano essere organizzati gli strumenti per i sistemi del Governo elettronico. Al suo interno, oltre all'idea di utilizzare codici sorgente pubblici, come stabilito all'articolo 10, dovrebbero, per esempio, essere portati all'attenzione anche altri principi che attualmente mancano e che CCC-CH suggerisce di inserire. CCC-CH propone inoltre di inserire un'altra lettera che stabilisca che la legge provvede anche a far sì che i servizi del Governo elettronico siano organizzati in modo tale da poter interagire *anche con i servizi del Governo elettronico di altri Paesi*. Tale integrazione andrebbe a sottolineare altresì l'importanza dell'articolo 13 sugli standard, che dovrebbero quindi essere rispettati e concordati (a livello internazionale). Secondo CCC-CH sarebbe estremamente importante includere all'interno della legge ulteriori principi che non sono stati inseriti nei recenti progetti di digitalizzazione e neppure nel testo della legge sull'le respinto il 7 marzo 2021. Nello specifico, la legge dovrebbe stabilire che *i servizi del Governo elettronico devono essere strutturati in modo decentralizzato a livello tecnico*, in modo tale che i dati di utilizzo personali rimangano sui sistemi degli utenti. Questo riveste un ruolo particolarmente importante nei progetti di Governo elettronico nei quali si ha a che fare anche con i dati personali (sensibili). Inoltre, bisognerebbe evitare, adottando specifiche misure tecniche, l'acquisizione di metadati. Riassumendo, quindi, i sistemi del Governo elettronico dovrebbero essere realizzati in conformità ai principi di privacy by design e privacy by default. I servizi del Governo elettronico che raccolgono dati personali devono garantire anche che soltanto le parti coinvolte possano accedere liberamente a questi dati. In questi casi si dovrebbe adottare il metodo della *crittografia end-to-end*, in cui il materiale crittografato segreto è disponibile unicamente sui terminali coinvolti, dove viene generato. Così come avviene invece nel caso della cartella informatizzata del paziente, in base a quanto stabilito dall'attuale avamprogetto tutti i documenti sarebbero consultabili e quindi accessibili a livello centrale e questo potrebbe comportare una violazione notevole della riservatezza. In più, in caso di problemi ne potrebbe conseguire un calo della fiducia verso la piattaforma per il Governo elettronico e il sistema giudiziario nel suo complesso. La legge, inoltre, dovrebbe prevedere per tutti i sistemi del Governo elettronico dei programmi di bug bounty, attraverso i quali retribuire le persone o le organizzazioni che scoprono e segnalano le falle di sicurezza relative alla privacy. Le segnalazioni dovrebbero poi essere rese pubbliche, per motivi di trasparenza e per favorire l'instaurarsi di una (sana) cultura dell'errore nell'amministrazione. Infine, i servizi del Governo elettronico dovrebbero *essere regolarmente sottoposti a controlli dei rischi legati alla privacy e alla sicurezza*. Per farlo la Confederazione dovrebbe fornire ulteriori risorse ai propri centri di competenza, come per esempio MELANI, e affidare loro mandati di ampia portata oppure incaricare regolarmente soggetti terzi (privati) specializzati di effettuare le dovute verifiche sul codice sorgente e sul funzionamento dei relativi programmi. Tutti i rapporti sulla sicurezza (anche quelli redatti da terzi privati) dovrebbero essere resi pubblici nella loro versione integrale dopo che la falla è stata risolta.

La **SGB-FSS** ha proposto la seguente formulazione del capoverso 1:

¹ *Al fine di aumentare l'efficienza, creare nuove possibilità e favorire l'accessibilità, le autorità federali perseguono l'impiego di mezzi elettronici per l'interazione tra: ...»*

Il **Cantone BE** sottolinea inoltre che all'articolo 4 capoverso 1 lettera a del progetto di legge oltre ai Cantoni sono menzionati anche i Comuni, che non sono però citati nell'articolo 2 capoverso 2, nell'articolo 12 e nell'articolo 13. Questo potrebbe quindi creare dei dubbi sul fatto che i Comuni siano considerati autorità del diritto cantonale anche negli articoli 2, 12 e 13. Il Cantone BE chiede quindi di verificare se sia necessaria una precisazione a riguardo.

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 4 capoverso 2**

In merito all'articolo 4 capoverso 2 la **CdC e 2 Cantoni** (GL e VS) fanno notare che le direttive vincolanti per i Cantoni sancite negli articoli 12 e 13 AP-LMeCA sarebbero in contraddizione con il principio secondo il quale le attività dovrebbero essere coordinate con i Cantoni e si dovrebbe garantire la loro autonomia.

Secondo l'**UCS** il coordinamento previsto e la garanzia di autonomia non dovrebbero valere soltanto per i Cantoni, ma anche per i Comuni, le città e le rispettive autonomie. In questo capoverso si dovrebbe quindi aggiungere la dicitura «Comuni/città» e le loro autonomie. La legge, inoltre, sancisce il coordinamento con i Cantoni, ma non con i Comuni, nonostante anch'essi potrebbero comunque essere obbligati ad adottare o, in ogni caso, a utilizzare le soluzioni TIC della Confederazione direttamente o tramite i Cantoni. In assenza di un obbligo di coordinamento vincolante e coerente, città e Comuni correrebbero il rischio di vedere andare in fumo gli investimenti effettuati nella digitalizzazione se fossero obbligati ad adottare soluzioni incompatibili imposte dai livelli statali superiori. L'UCS chiede quindi che nella legge venga inserito questo obbligo e propone la seguente formulazione del capoverso 2:

«Coordinano le proprie attività con i Cantoni, i Comuni e le città e conservano la loro autonomia.»

Secondo l'**ASSA** in futuro si dovrebbe badare affinché tutti gli enti e gli organi amministrativi interessati di qualunque livello (anche i Comuni) vengano coinvolti tempestivamente nei progetti relativi al Governo elettronico (questo perché in passato non sempre è stato così, con conseguenti sprechi da parte delle autorità e malumori nella popolazione che si potevano evitare).

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 4 capoverso 3**

La **CdC** e il **Cantone LU** ritengono che il capoverso dovrebbe contenere anche un invito esplicito a tenere conto dei rischi relativi alla protezione dei dati personali. Pertanto viene proposta la seguente formulazione:

«Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione e tengono conto dei rischi, in particolare quelli relativi alla protezione dei dati, alla sicurezza e alla disponibilità di dati e servizi.»

Secondo il **Cantone VS** si dovrebbe garantire che attraverso un'ordinanza vengano stabiliti i criteri per l'accessibilità e le condizioni esatte che permetterebbero di dare la precedenza al digitale, in modo tale da non creare un divario digitale che penalizzi determinate fasce della popolazione. Inoltre bisognerebbe chiarire il concetto di accessibilità e, in linea di principio, dovrebbe essere inserita la volontà di ridurre il divario digitale.

La formula utilizzata per il capoverso 3 secondo la **FER** non è sufficientemente vincolante per garantire nella pratica la sicurezza e la disponibilità di dati e servizi per il pubblico e le imprese. L'associazione propone quindi la seguente formulazione:

«Garantiscono che i loro servizi siano accessibili a tutta la popolazione e ~~tengono conto~~ adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per evitare i rischi, in particolare quelli relativi alla sicurezza e alla disponibilità di dati e servizi.»

Per garantire che le prestazioni delle autorità siano accessibili a tutta la popolazione, il **PSS** ritiene che dovrebbe essere sancito anche il principio in base al quale le autorità, nel rispetto della libertà di scelta dei cittadini di comunicare con le autorità in modo digitale, dovrebbero sempre mettere a disposizione anche un'alternativa analogica, ovvero non digitale.

Secondo l'**USAM**, per garantire davvero la sicurezza e la disponibilità di dati e servizi per il pubblico e le imprese, il capoverso 3 dovrebbe essere modificato per stabilire che le autorità federali sono incaricate di attuare misure specifiche volte a evitare ogni tipo di rischio. In altre parole, le autorità federali non possono semplicemente «tenere conto dei rischi», ma devono adottare misure volte a garantire la sicurezza e la disponibilità dei dati e dei servizi per gli utenti.

La **Swico** ritiene che nel capoverso 3 dovrebbe essere inserito esplicitamente il concetto di inclusione, nel senso di non discriminazione sulla base dei servizi digitali.

Secondo l'associazione **eGov-Schweiz** il tema del «digital divide», già affrontato nel capoverso 3, dovrebbe essere analizzato anche dal punto di vista dell'etica digitale aggiungendo, per esempio:

«... tengono conto dei rischi, in particolare quelli relativi alla sicurezza e alla disponibilità di dati e servizi e al comportamento neutrale della tecnologia.»

Alcan Holdings ritiene che uno Stato, in particolare la Confederazione, dovrebbe tenere conto degli interessi della popolazione e coinvolgerla nel processo di sviluppo in tutti i casi in cui si intende estendere il Governo elettronico all'interno di determinati organismi. L'articolo in oggetto dovrebbe quindi essere integrato con la lettera c:

«c. tenere conto degli interessi e delle preoccupazioni della popolazione durante lo sviluppo delle prestazioni di servizi elettroniche delle autorità.»

Per **Médecins Fribourg** è evidente che la digitalizzazione delle prestazioni di servizi dell'amministrazione non debba essere esclusiva e che debbano essere concesse delle alternative per non escludere chi, per qualsiasi motivo, non vi avrebbe accesso (mancanza di risorse informatiche, disabilità, barriere linguistiche, ecc.). Le riflessioni sull'applicazione della digitalizzazione dovrebbero tenere conto anche di quali ripercussioni potrebbe avere questa digitalizzazione sulla popolazione svizzera.

La **Ligue vaudoise** sostiene che determinati diritti o garanzie assicurati alle persone fisiche dovrebbero essere ripresi nella legge, in particolare quelli che riguardano il loro diritto di accedere o rifiutare di fare ricorso alla comunicazione elettronica con le autorità.

Digitale Ökonomie ritiene che la combinazione tra accessibilità per la popolazione e rischi e sicurezza non sia né adeguata né opportuna e propone di creare dei capoversi specifici per questi punti.

La **SGB-FSS** propone dunque la seguente formulazione del capoverso 3:

«³ Provvedono affinché le proprie prestazioni siano accessibili a tutta la popolazione, in particolare alle persone con difficoltà uditive attraverso la lingua dei segni, e ...»

3.3.3.7 Articolo 5 Conclusione di convenzioni

¹ Per l'adempimento dei propri compiti, la Confederazione può concludere con altri enti pubblici svizzeri e altre organizzazioni svizzere convenzioni sull'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nel settore del Governo elettronico e sul finanziamento di tale attuazione, in particolare al fine di:

- a. garantire l'interoperabilità fra gli enti pubblici e le organizzazioni interessati;
- b. semplificare la messa a disposizione e l'esecuzione per via elettronica delle prestazioni delle autorità.

² Le convenzioni disciplinano, laddove opportuno, in particolare:

- a. le competenze;
- b. l'organizzazione;
- c. il finanziamento;
- d. il diritto applicabile.

³ Possono prevedere la creazione di organizzazioni comuni dotate di personalità giuridica propria.

⁴ Il Consiglio federale può concludere autonomamente le convenzioni.

⁵ Può concludere autonomamente anche trattati internazionali sugli oggetti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁶ Se richiedono ulteriori basi legali, perché ad esempio riguardano lo status giuridico di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, le convenzioni di cui al presente articolo sono ammesse, sempre che esistano le basi legali richieste.

La base legale per la conclusione di convenzioni è stata approvata dalla maggioranza per tacito assenso. Tuttavia, 9 partecipanti alla consultazione approvano solo in parte questa disposizione e hanno fatto pervenire alcune proposte di modifica. Le osservazioni riguardano in particolare le limitazioni alle convenzioni per motivi legati alla protezione dei dati. 2 partecipanti alla consultazione (tra cui la CdC) hanno respinto la disposizione.

❖ Approvazione dell'articolo 5

2 Cantoni (GR, ZH) hanno espressamente approvato la base legale per la conclusione di convenzioni.

❖ Approvazione parziale dell'articolo 5

La **CdC** e **4 Cantoni** (GR, NW, VD, VS) fanno presente che per la conclusione delle relative convenzioni, così come disposto all'articolo 6, potrebbero essere necessarie ulteriori basi legali, soprattutto nel caso in cui la collaborazione prevede il trattamento di dati personali. La disposizione viene quindi criticata in quanto si ritiene che le norme in materia di protezione dei dati siano formulate in modo troppo vago (sia nella legge che nel rapporto esplicativo). Il **Cantone VD**, inoltre, sottolinea che le attuali differenze tra le normative in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni potrebbero portare a ulteriori restrizioni, che dovrebbero essere rispettate anche dalle organizzazioni che partecipano alle convenzioni.

Il **Cantone VD** non ritiene accettabile che ai Cantoni non sia data la possibilità di partecipare alla definizione delle condizioni per la conclusione delle convenzioni, nonostante debbano poi sostenerne i costi in misura proporzionale all'utilizzo (ai sensi dell'art. 7 LMeCA).

Il **Cantone ZH** lamenta che lo strumento delle convenzioni possa essere utilizzato solo per l'adempimento dei compiti federali.

- **Proposte di modifica dell'articolo 5**

Secondo **Médecins Fribourg** nel capoverso 5 dovrebbe essere aggiunto che la firma di convenzioni internazionali non deve aggirare alcun aspetto del diritto svizzero, né portare a successive modifiche della legge per soddisfare determinate disposizioni di tali convenzioni internazionali.

Il **Cantone ZH** critica il modo in cui è formulato il capoverso 6, in quanto sostiene che sia complicato e di difficile comprensione. La formulazione seguente esprimerebbe in modo più accurato il principio di legalità:

«La conclusione di convenzioni ai sensi di questo articolo è consentita soltanto se esistono le basi legali necessarie.»

La Conferenza degli incaricati cantonali della protezione dei dati **privatim** si è espressa favorevolmente sulla riserva inserita nel capoverso 6 a favore dello status giuridico di privati in relazione alla protezione dei dati. Nella formulazione proposta, però, il capoverso 6 non fornisce alcuna risposta al problema della ripartizione delle competenze tra LMeCA, normativa cantonale in materia di protezione dei dati e legge federale sulla protezione dei dati. Inoltre, anche riguardo alle competenze delle autorità di controllo per la protezione dei dati, vi sono aspetti che non vengono chiariti né nel testo di legge né nel rapporto esplicativo. Le disposizioni relative alla conclusione di convenzioni dovrebbero quindi essere integrate da un regolamento sul diritto in materia di protezione dei dati applicabile o da un regolamento sulle competenze in materia di protezione dei dati.

Dal momento che la conclusione di convenzioni nel settore del Governo elettronico, sia all'interno del territorio svizzero che a livello internazionale, ha delle conseguenze per la protezione dei dati delle persone e delle imprese, la **FER** ritiene che sia necessario indicare in modo più preciso che la stipulazione di queste convenzioni dovrebbe essere strettamente subordinata al rispetto di determinate condizioni, tra cui la necessità di una base legale formale. La FER propone dunque che il capoverso 6 sia così formulato:

«Quando richiedono basi legali più precise, perché ad esempio riguardano lo status giuridico di persone in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, le convenzioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che esistano le basi legali richieste.»

❖ **Reiezione dell'articolo 5**

La **CdC** ritiene che in generale questa disposizione non sia necessaria. A suo giudizio le basi legali esistenti sarebbero sufficienti per l'ADS come piattaforma politica.

Secondo **Digitale Ökonomie** questo articolo dovrebbe essere snellito molto o stralciato. A suo avviso l'articolo nel suo complesso sarebbe piuttosto superfluo o comunque gli argomenti trattati sarebbero già sufficientemente regolamentati altrove. In alternativa potrebbe essere utile e sensato concentrarsi su una o due delle questioni principali.

3.3.3.8 Articolo 6 Partecipazioni della Confederazione

¹ Per l'adempimento dei propri compiti, nel settore del Governo elettronico la Confederazione può assumere partecipazioni in organizzazioni, in particolare negli ambiti secondo l'articolo 5 capoverso 1. Tali partecipazioni devono servire all'adempimento di compiti legali delle autorità federali.

² Il Consiglio federale decide in merito alla partecipazione.

In fase di consultazione il principio che sancisce la possibilità che la Confederazione assuma delle partecipazioni è stato accolto con largo favore. In totale 13 partecipanti alla consultazione hanno espressamente approvato questa disposizione. Altri invece hanno avanzato delle proposte di modifica solo marginali. Non ci sono stati pareri contrari.

❖ **Approvazione dell'articolo 6**

La **CdC**, **7 Cantoni** (AG, SO, VS, TI, FR, GE, SG), la **CSI**, l'**ACS**, **eOperations Svizzera SA**, **privatim** e la **Swico** si sono espressi a favore della base legale che consente le partecipazioni della Confederazione nel settore del Governo elettronico, soprattutto in considerazione dell'auspicata partecipazione della Confederazione a eOperations Svizzera SA. A tale riguardo la CdC aggiunge che sarebbe auspicabile che la partecipazione della Confederazione fosse sancita quanto prima a livello formale, soprattutto nell'ottica del progetto ADS. Nel caso la partecipazione subisse ritardi, potrebbe infatti continuare a sussistere il rischio di ostacoli di tipo giuridico alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni e i Comuni.

❖ **Approvazione parziale dell'articolo 6**

- **Proposte di modifica e osservazioni relative all'articolo 6**

Digitale Ökonomie propone di aggiungere la frase:

«Anche tali organizzazioni sono soggette alle disposizioni degli articoli da 10 a 14.»

Dal momento in cui la Confederazione può assumere delle partecipazioni all'interno di organizzazioni, è giusto che anche queste ultime rispettino i principi sanciti dalla presente legge.

L'**USAM** obietta che la partecipazione della Confederazione al capitale sarebbe un aiuto finanziario dal punto di vista giuridico. Di conseguenza l'articolo 6 capoverso 1 LMeCA sarebbe una disposizione sul sostegno finanziario. Le spese sostenute non sarebbero quindi subordinate al freno alle spese, a meno che non vengano sostenute nuove spese una tantum di importo superiore a 20 milioni di franchi o nuove spese periodiche di importo superiore a 2 milioni di franchi. Dal momento che la legge mira all'efficienza in ambito amministrativo, le spese non dovrebbero aumentare o essere ricorrenti, in modo da non dover essere subordinate al freno alle spese. Nel presente articolo, inoltre, si parla di «organizzazioni», ma sarebbe opportuno specificare cosa si intende esattamente per organizzazione.

La **CdC** e il **Cantone FR** fanno poi presente che in base ai principi sanciti all'articolo 4 bisognerebbe prestare attenzione affinché nessuno degli enti pubblici partecipanti detenga una quota di maggioranza di eOperations Svizzera SA. L'eventuale assunzione di una posizione dominante sul mercato da parte della Confederazione (o di un altro ente di diritto pubblico) sarebbe infatti incompatibile con il principio del coordinamento tra Confederazione e Cantoni (art. 4 cpv. 2 AP-LMeCA).

3.3.3.9 Articolo 7 Assunzione di costi attinenti a convenzioni e organizzazioni

La Confederazione partecipa soltanto a convenzioni e organizzazioni di cui le parti si assumono i costi in misura proporzionale all'utilizzo che fanno delle rispettive prestazioni.

In merito a questa disposizione di legge soltanto 2 partecipanti alla consultazione si sono espressi concretamente avanzando le seguenti proposte di modifica.

❖ **Approvazione parziale dell'articolo 7**

- **Proposte di modifica e osservazioni relative all'articolo 7**

Secondo il **Cantone ZH** il principio dell'assunzione proporzionale dei costi è importante ma non è fondamentale che sia sancito in forma scritta. Questo perché potrebbero crearsi situazioni in cui per la Confederazione la partecipazione di un soggetto terzo è talmente importante che, per favorirla, decida di sostenere una quota dei costi decisamente maggiore in proporzione. Il Cantone ZH chiede quindi che l'articolo 7 sia così formulato: *«La Confederazione partecipa soltanto in via prioritaria a convenzioni e organizzazioni di cui le parti si assumono i costi in misura proporzionale all'utilizzo che fanno delle rispettive prestazioni.»*

La **FER** ritiene che il termine «organizzazioni» non sia chiaro e propone di sostituirlo con «partecipazioni».

3.3.3.10 Articolo 8 Aiuti finanziari

¹ Se è utile per l'esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, la Confederazione può versare aiuti finanziari a favore di misure destinate all'attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nel settore del Governo elettronico. Nei limiti dei crediti stanziati, può versare gli aiuti finanziari:

- a. ai Cantoni;
- b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale;
- c. ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione conclude convenzioni di cui all'articolo 5 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo l'articolo 5 o 6.

² Con i beneficiari di aiuti finanziari l'autorità competente conclude contratti di diritto pubblico che definiscono segnatamente l'importo degli aiuti finanziari da concedere, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire. Gli aiuti finanziari destinati ai Cantoni possono essere disciplinati negli accordi di programma.

Anche in merito agli aiuti finanziari previsti dalla legge pochi partecipanti alla consultazione (8) hanno inviato un parere.

❖ **Approvazione dell'articolo 8**

L'associazione **eGov-Schweiz** ritiene che la disposizione proposta sia adeguata. Attraverso l'articolo sugli aiuti finanziari la Confederazione ha anche più possibilità di partecipare al finanziamento delle infrastrutture di base, in particolare per lo sviluppo. Tuttavia è necessario garantire un impiego prudente e attento di questi aiuti finanziari ed evitare che provochino una distorsione della concorrenza.

❖ **Approvazione parziale dell'articolo 8**

- **Proposte di modifica e osservazioni relative all'articolo 8**

La Confederazione può fornire aiuti finanziari se sono necessari per l'esecuzione uniforme e corretta del diritto federale. Secondo la **CdC**, per quanto riguarda i servizi di base, potrebbe essere difficile dimostrare regolarmente in modo rigoroso l'effettiva necessità per l'esecuzione del diritto. Per quanto riguarda gli aiuti finanziari, quindi, la CdC ritiene che dovrebbe essere scelta una formulazione più ampia del capoverso 1:

«Se è utile serve per l'esecuzione ~~uniforme e corretta~~ del diritto federale, ...»

L'**USAM** propone di integrare la formula ricorrente «esecuzione uniforme e corretta del diritto federale» con:

«esecuzione uniforme, corretta, efficiente e attenta agli utenti del diritto federale».

Il **Cantone NW** fa notare che la norma non è particolarmente vincolante. A suo avviso da un lato si tratta di una disposizione potestativa, dall'altro i relativi aiuti finanziari sarebbero garantiti esclusivamente se rientranti nei limiti dei crediti stanziati. A seconda delle disposizioni della Confederazione in merito all'esecuzione del diritto federale, quindi, i Cantoni potrebbero dover sostenere un onere finanziario aggiuntivo decisamente elevato.

L'**UDC** ritiene che, tenuto conto dei poteri che la Confederazione intende assegnarsi, questa disposizione sia troppo vaga.

Il **PES** fa presente che l'attuale sviluppo dei processi delle autorità potrebbe essere la chiave per organizzare l'amministrazione secondo modalità moderne e adeguate alle esigenze degli stakeholder. Secondo il PES, per compiere passi avanti, soprattutto in ambito digitale, è necessario procedere per tentativi e dare una possibilità alle idee nuove, che spesso provengono da soggetti piccoli, con pochi finanziamenti, ma molto innovativi del settore della tecnologia civica. Per collaborare anche con queste organizzazioni sarebbe necessario quindi che l'articolo 8 desse alla Confederazione la possibilità di prefinanziare i progetti.

L'**UCS** fa notare che, in ogni caso, la Confederazione attraverso gli aiuti finanziari potrebbe contribuire anche a soluzioni che non hanno a che fare con «l'esecuzione del diritto federale», per esempio in ambiti quali l'aiuto sociale, la scuola o il diritto di avviso, che rientrano nel diritto cantonale. In ogni caso, comunque, secondo l'UCS questo articolo potrebbe essere formulato in modo più ampio. Gli aiuti finanziari potrebbero, per esempio, essere restituiti attraverso le tasse d'utilizzo.

Digitale Ökonomie obietta che non è chiaro se questa disposizione possa essere letta anche come un'eccezione all'articolo 7. Per esempio, dal testo di legge potrebbe sembrare che l'articolo 8 capoverso 1 lettera b non rispetti le restrizioni di cui agli articoli 6 e 7. Così come aveva sottolineato in merito all'articolo 6, secondo l'associazione i principi di questa legge, in particolare quelli stabiliti agli articoli 10-14, dovrebbero essere considerati dei requisiti essenziali per gli aiuti finanziari.

3.3.3.11 Articolo 9 Delega di compiti

¹ Mediante un'ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria nel settore del Governo elettronico. In questo contesto, occorre disciplinare in particolare:

- a. il diritto applicabile, segnatamente il diritto in materia di appalti pubblici applicabile;
- b. la vigilanza sulle organizzazioni e sulle persone incaricate dell'adempimento dei compiti; questa comprende almeno la presentazione di un rapporto annuale;
- c. il controllo delle organizzazioni e delle persone.

² L'esecuzione di procedure di appalto secondo le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici può essere delegata a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale se:

- a. la Confederazione detiene partecipazioni nell'organizzazione o nella persona;
- b. nessun privato detiene partecipazioni nell'organizzazione o nella persona; e
- c. l'organizzazione o la persona non fornisce a privati alcuna prestazione sul mercato.

³ Laddove necessario, alle organizzazioni e alle persone incaricate dell'adempimento di compiti possono essere attribuite competenze decisionali.

⁴ Il Consiglio federale seleziona il responsabile dell'adempimento di compiti mediante una procedura trasparente, obiettiva e imparziale.

In merito alla base legale per l'esternalizzazione dei compiti inerenti all'attività amministrativa ausiliaria nel settore del Governo elettronico si sono espressi in totale 17 partecipanti alla consultazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di osservazioni generali e proposte di modifica della formulazione dell'articolo della legge. Soltanto 2 partecipanti alla consultazione hanno espresso parere contrario all'inserimento della disposizione nella legge.

Osservazioni generali relative all'articolo 9

Relativamente a questo articolo la **CdC** e il **Cantone NW** hanno affermato che, dal momento che i Cantoni sarebbero interessati dalla delega dei compiti, si aspetterebbero di essere coinvolti e ascoltati in modo adeguato. La **CdC**, inoltre, fa notare che a questo riguardo bisognerebbe chiarire anche se e in che misura il presente articolo sia in grado di legarsi al progetto ADS e, in particolare, alla sua prospettiva a lungo termine, per esempio per quanto riguarda gli standard e i servizi di base.

Per quanto riguarda il capoverso 2 **eOperations Svizzera SA** propone di non creare inutili ostacoli che potrebbero rallentare i progetti di digitalizzazione. Il riferimento qui è alla regola prevista nell'avamprogetto che stabilisce che la Confederazione dovrebbe possedere delle partecipazioni nelle organizzazioni a cui affida l'esecuzione delle procedure di appalto. Secondo l'associazione il diritto in materia di appalti pubblici non richiede alcuna partecipazione. Nel caso di **eOperations Svizzera SA** questo presupposto sarebbe sicuramente soddisfatto in futuro, ma inserire una disposizione di questo tipo potrebbe rappresentare un ostacolo in altri casi.

Il **Cantone TG** critica questo articolo perché consentirebbe alla Confederazione di delegare qualsiasi compito inerente all'attività amministrativa ausiliaria a organizzazioni private. A suo avviso, infatti, non viene stabilita alcuna limitazione a un settore ben preciso e quindi la disposizione non sarebbe conforme all'articolo 164 capoverso 1 Cost. che stabilisce che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il **Cantone GE** afferma che questa delega dei compiti è come un invito a firmare un assegno in bianco per l'assegnazione sistematica dei mandati pubblici a imprese private. Ritiene pertanto che sarebbe auspicabile che in questo articolo si indicasse in modo esplicito l'intenzione di favorire soluzioni sviluppate da un ente pubblico (ad es. i Cantoni), così da aumentare il valore degli investimenti pubblici già effettuati.

Il **Cantone VS** obietta che, tenuto conto del (chiarificatore) capoverso 2, non si capisce la necessità e la portata del capoverso 1, che fornisce informazioni generiche e ambigue.

Digitale Ökonomie sostiene che i principi di questa legge, in particolare quelli degli articoli 10-14, dovrebbero essere considerati presupposti essenziali per la delega dei compiti. A suo avviso bisognerebbe assolutamente evitare che la delega dei compiti porti all'adozione di standard inferiori o che, addirittura, questo possa essere considerato un modo per aggirare delle disposizioni ritenute forse troppo rigorose.

economiesuisse si dichiara contraria alla delega dei compiti a imprese della Confederazione, così come indicato nel rapporto esplicativo.

L'**USAM** è favorevole alla delega dei compiti a imprese private. L'interoperabilità dei sistemi approntati dall'Amministrazione federale, però, non dovrebbe imporre obblighi amministrativi alle imprese o costringerle a sostenere dei costi. Gli standard dei mezzi elettronici introdotti potrebbero in alcuni casi avere delle ripercussioni sulle imprese e/o imporre loro delle spese, sia nel caso in cui, per garantire la compatibilità per il trattamento dei dati, esse debbano adeguare i loro sistemi interni, sia perché, non potendosi permettere di modificare i loro sistemi, non verrebbero inserite nell'elenco delle imprese prese in considerazione per l'assegnazione dei mandati pubblici.

Dal punto di vista dell'associazione **eGov-Schweiz** bisognerebbe garantire anche che l'utilizzo comune delle infrastrutture porti anche ad appalti congiunti e che non vi sia un accorpamento sistematico delle prestazioni attorno a tematiche sempre più ampie che escludono gli offerenti più piccoli.

Secondo **Médecins Fribourg** non dovrebbe essere consentito delegare i compiti a un'organizzazione che non ha sede in Svizzera o che è sotto controllo straniero (l'organizzazione dovrebbe essere svizzera o avere una forma giuridica di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera). Inoltre, a suo avviso, nella legge dovrebbe essere aggiunto che l'organo a cui vengono delegati i compiti è tenuto a svolgere esclusivamente i compiti indicati dal Consiglio federale.

❖ Approvazione parziale dell'articolo 9

• Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 9

La **CdC** propone di integrare come di seguito il capoverso 1 lettera a:

«[...] *segnatamente il diritto in materia di appalti pubblici e protezione dei dati applicabile*».

eOperations Svizzera SA propone di fare in modo che il processo di delega dei compiti inerente all'attività amministrativa ausiliaria sia il più possibile semplice, così da non rallentare inutilmente l'attuazione di progetti e il funzionamento congiunto dei nuovi servizi di base e delle applicazioni specialistiche. A suo avviso, quindi, sarebbe sufficiente concludere delle convenzioni, mentre non sarebbero necessarie ordinanze per le pure attività amministrative ausiliarie. Attraverso la semplificazione si contribuirebbe anche a una maggiore flessibilità. Per i progetti comuni, per esempio di Confederazione e Cantoni, un'ordinanza non sarebbe comunque sufficiente, ma sarebbe decisamente più utile una convenzione comune tra tutti gli organi coinvolti. La semplificazione proposta contribuirebbe ad attuare più rapidamente i progetti di digitalizzazione dell'amministrazione nel loro complesso, pertanto l'associazione propone di modificare il capoverso 1 come di seguito:

«¹ *Mediante un'ordinanza e una convenzione, il Consiglio federale può delegare ...*» La lettera a dovrebbe essere stralciata senza essere sostituita, la lettera b diventerebbe la a e la lettera c diventerebbe la b.

Dal momento che la questione del diritto applicabile solleva anche altre questioni relative alle competenze e ai limiti per quanto riguarda la protezione dei dati, **privatim** propone la seguente integrazione all'articolo 9 capoverso 1 lettera a:

«il diritto applicabile, segnatamente il diritto in materia di appalti pubblici applicabile e il diritto in materia di protezione dei dati applicabile».

La **Posta CH SA** sostiene che il potenziale macroeconomico del Governo elettronico potrebbe essere sfruttato appieno solo delegando i compiti a offerenti terzi come la Posta. Limitare l'esternalizzazione alle sole «attività amministrative ausiliarie» significherebbe sprecare questo potenziale. Inoltre, dal testo di legge non sarebbe chiaro cosa si intenda per attività amministrative ausiliarie. Pertanto propone la seguente modifica all'articolo 9 capoverso 1:

«¹ Mediante un'ordinanza o una convenzione, il Consiglio federale può delegare a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale compiti nel settore del Governo elettronico, in particolare inerenti all'attività amministrativa ausiliaria.»

eOperations Svizzera SA, inoltre, in merito al capoverso 2 sostiene che i presupposti in base ai quali:

- a) i compiti possono essere delegati a terzi senza concorso pubblico; e
 - b) è possibile acquistare prestazioni da terzi senza concorso pubblico, sono già sufficientemente disciplinati dalla normativa vigente (art. 9 e 10 LAPub). Pertanto propone di modificare il capoverso 2 come indicato di seguito.
- La lettera a dovrebbe essere stralciata senza essere sostituita, la lettera b diventerebbe la a e la lettera c diventerebbe la b.

L'**UCS** ritiene opportuno stabilire all'interno della legge in che modo il Consiglio federale possa esercitare un'attività di controllo sufficiente (in particolare nel caso di eOperations Svizzera SA, un'azienda di diritto privato che non è assoggettata ai normali meccanismi di controllo della Confederazione).

Médecins Fribourg propone di inserire nella legge che i risultati dei controlli effettuati dal Consiglio federale sugli organismi a cui sono stati delegati dei compiti siano resi pubblici.

La **Posta CH SA** è favorevole a una procedura di selezione trasparente del responsabile dell'adempimento dei compiti. Bisognerebbe tuttavia chiarire se e in che misura la procedura di selezione valga come compito pubblico ai sensi dell'articolo 9 LAPub, se in tal modo alla procedura di selezione sia applicabile il diritto in materia di appalti pubblici e se da parte sua il responsabile dell'adempimento dei compiti sia assoggettato al diritto in materia di appalti pubblici. La Posta propone quindi la seguente modifica:

«⁴ Il Consiglio federale seleziona il responsabile dell'adempimento di compiti mediante una procedura trasparente, obiettiva e imparziale. Regolamenta l'applicabilità del diritto in materia di appalti pubblici alla procedura di selezione e al responsabile dell'adempimento di compiti e si assicura che gli offerenti terzi non siano svantaggiati.»

digitalswitzerland solleva il dubbio che la delega delle competenze in materia di appalti a organizzazioni di diritto privato e il successivo trasferimento a Cantoni e Comuni senza assoggettamento al diritto in materia di appalti pubblici potrebbe portare a un rischio non trascurabile di distorsione della concorrenza. Lo stesso emerge anche dalla perizia della COMCO sul progetto eOperations. La creazione di un'organizzazione centrale di questo tipo per l'acquisto ed eventualmente anche per la gestione e la distribuzione, in cui sono coinvolti la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, rafforzerebbe sicuramente anche il potere d'acquisto del settore pubblico e quindi senza dubbio aumenterebbe anche il rischio che tale potere venga utilizzato in modo improprio. digitalswitzerland chiede pertanto che nell'articolo 9 venga integrato il principio in base al quale le organizzazioni e le persone incaricate di compiti relativi agli acquisti durante lo svolgimento della loro attività rispettino i principi riconosciuti in Svizzera volti alla promozione della concorrenza nell'interesse di

un'economia di mercato fondata su un ordine liberale e alla non discriminazione degli offerenti ammessi a partecipare in Svizzera. Pertanto propone la seguente formulazione dell'articolo 9 capoverso 5:

«Le organizzazioni e le persone incaricate dello svolgimento dei compiti durante lo svolgimento della loro attività sono tenute a rispettare i principi riconosciuti in Svizzera volti alla promozione della concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale e alla non discriminazione degli offerenti ammessi a partecipare in Svizzera.»

❖ Reiezione dell'articolo 9

La **Ligue vaudoise** critica il fatto che all'articolo 9 si parli della delega di una serie di «attività amministrative ausiliarie nel settore del Governo elettronico» senza però darne una definizione. Quando, come nel caso di «eTransloco Svizzera», la creazione, la gestione e l'amministrazione di un servizio delle autorità vengono delegate a organi esterni all'amministrazione (in questo caso eOperations Svizzera AG), tale delega non può essere considerata un'attività ausiliaria. Una delega di questo tipo, a seconda dei casi, dovrebbe essere sancita da una legge federale ai sensi dell'articolo 178 capoverso 3 Cost.

Una persona fisica (**Alève Mine**) ritiene che dovrebbe essere esclusa la possibilità di esternalizzare i compiti delle autorità a soggetti privati.

3.3.3.12 Articolo 10 Software open source

¹ Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere a disposizione degli interessati, senza richiedere il pagamento di licenze, i software che esse sviluppano o fanno sviluppare per l'adempimento dei propri compiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le autorità federali rendono liberamente disponibili i software secondo i seguenti principi relativi ai software open source:
 1. pubblicano il codice sorgente;
 2. autorizzano chiunque a utilizzare, studiare, sviluppare e trasmettere i software senza pagare licenze;
- b. le autorità federali stesse o altri soggetti sono interessati al riutilizzo dei software;
- c. sono tutelati i diritti di terzi.

² Laddove possibile e opportuno, si devono utilizzare testi relativi alle licenze riconosciuti o diffusi a livello internazionale. Ove consentito dal diritto civile, le licenze devono escludere pretese contrattuali in materia di responsabilità.

³ La concessione di licenze sottostà al diritto privato, salvo disposizioni contrarie di altri atti normativi. Le controversie fra concessori di licenze e titolari di licenze sono giudicate dai tribunali civili.

⁴ Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate segnatamente all'integrazione, alla manutenzione, alla sicurezza informatica e al supporto purché vi sia un interesse pubblico e l'onere per fornire tali prestazioni sia proporzionato. A tale scopo riscuotono emolumenti a copertura dei costi.

⁵ Il dipartimento competente può concedere, per determinate prestazioni di servizi di cui al capoverso 4, eccezioni alla riscossione di emolumenti, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

Sulla base legale relativa ai software open source sono stati formulati numerosi riscontri contenenti principalmente osservazioni generali o proposte di modifica concrete. 17 partecipanti alla consultazione si sono dichiarati espressamente favorevoli all'inserimento di questa disposizione di legge, mentre 3 partecipanti alla consultazione hanno espresso parere contrario alla disposizione.

Osservazioni generali relative all'articolo 10

Secondo la **CdC** bisognerebbe chiarire in che misura i Cantoni potrebbero utilizzare i software open source della Confederazione o acquistarli senza un bando. Inoltre, bisognerebbe verificare se non sia opportuno applicare le condizioni corrispondenti anche ai software sviluppati dalla Confederazione come CSS (closed source software). Questi software possono infatti essere stati sviluppati ad hoc, e in tal caso è la Confederazione a detenere i relativi diritti, oppure possono essere software di terzi e quindi la Confederazione può trasmettere i diritti di utilizzo. Così come nel caso degli OSS, anche questi software sarebbero trasferiti (per esempio ai Cantoni) senza che venga richiesto il pagamento di licenze. Al contrario di quanto disposto per gli OSS, però, in questo caso non si applicherebbe il principio relativo alla pubblicazione del codice sorgente.

Il **Cantone ZH** sottolinea l'importanza di creare disposizioni ineccepibili dal punto di vista della normativa in materia di appalti pubblici per il trasferimento e l'utilizzo di software open source senza che vengano pagate licenze.

Il **Cantone VS** sottolinea che, in base a quanto stabilito dall'avamprogetto, il codice sorgente messo a disposizione dovrebbe poter essere utilizzato liberamente, ma senza l'obbligo di mettere a disposizione della community i relativi sviluppi. Senza questo obbligo, però, la legge potrebbe favorire il «lock-in commerciale» e la creazione di «monopoli di fatto». Gli integratori, infatti, potrebbero acquisire progetti open source, svilupparli, integrarli e poi venderli a una cerchia di clienti che

rimarrebbero a loro legati perché, nonostante l'applicazione sia basata su un codice open source, gli sviluppi, le parametrizzazioni e le integrazioni apportate rimarrebbero di proprietà degli integratori. Questa prassi è già ampiamente diffusa e sarebbe un peccato se fosse applicata anche a progetti open source sviluppati da o per la Confederazione. Secondo il Cantone VS sarebbe quindi opportuno fornire dei chiarimenti a riguardo. Inoltre, dovrebbero essere definiti dei principi di governance, probabilmente attraverso un'ordinanza. Secondo il Cantone mettere a disposizione dei progetti open source non è una questione di poco conto e potrebbe richiedere un ingente lavoro amministrativo e di coordinamento per la community. Se la comunità collegata al progetto non dovesse essere gestita dalla Confederazione, dovrebbero essere definiti anche i dettagli. Questa governance dovrebbe specificare nel modo più chiaro possibile anche il tipo di licenza open source da adottare o addirittura da preferire.

Secondo il **Cantone TG** sarebbe opportuno stabilire anche che per lo sviluppo di applicazioni open source devono essere utilizzati componenti anch'essi open source.

Il **Cantone GE** critica il presente articolo affermando che sembra essere impreciso, perché mescola due diversi concetti, ovvero quello di software libero e quello di codice open source. Inoltre ritiene che sarebbe opportuno chiarire quali sono le intenzioni della legge in merito alle licenze.

Fiduciari Suisse fa notare l'importanza di un approccio che favorisce l'adozione di OSS, ma ritiene che, a seconda delle circostanze, sarebbe opportuno valutare anche se non sia meglio scegliere un software proprietario. In generale l'associazione appoggia la spinta verso gli OSS, perché a suo avviso presentano una serie di vantaggi interessanti e all'avanguardia, tra i quali standard aperti, indipendenza, intercambiabilità, sviluppo costante grazie alle community, sicurezza e, non per ultimo, risparmio sui costi.

CCC-CH fa notare che dal punto di vista terminologico non bisognerebbe parlare soltanto di software open source (OSS), quanto piuttosto di software free and open source (FOSS): utilizzando il termine software liberi (free software) si sottolinea l'importanza delle libertà essenziali che il software garantisce agli utenti e, anche dal punto di vista delle licenze, il fatto che non sempre è compatibile con i software open source (OSS) puri.

La **Swico** ritiene che sarebbe utile valutare l'eventuale estensione della disposizione alle collaborazioni e alle partecipazioni di cui agli articoli 5, 6 e 9. Dal momento che l'articolo 10 contiene disposizioni potestative, lo spazio di manovra per affidare mandati di sviluppo a terzi sarebbe maggiore e, secondo la Swico, costituirebbe un vantaggio. Questo, però, solleva anche il problema del rapporto con gli acquisti. Secondo l'associazione, al massimo potrebbe essere opportuno stabilire che al momento dell'assegnazione di mandati di sviluppo le autorità e le organizzazioni ai sensi degli articoli 5, 6 e 10 valutino se è disponibile un'alternativa adeguata di tipo OSS, che aumenterebbe la libertà di azione successiva e ridurrebbe i costi.

La **FER** ritiene che potrebbe essere difficile valutare gli interessi pubblici e privati nonché rispettare il principio di proporzionalità e di neutralità concorrenziale per consentire delle eccezioni al principio costituzionale di un ordinamento economico del diritto privato autorizzando, in particolare, lo Stato a mettere a disposizione software open source. La possibilità che si fornisca un effettivo contributo all'adempimento dei compiti statali non è sufficiente a giustificare un comportamento in deroga al principio costituzionale di un ordinamento economico di diritto privato. Inoltre l'argomentazione in base alla quale l'obbligo di versare emolumenti che coprano le spese garantirebbe la neutralità concorrenziale sarebbe ingannevole, perché quando lo Stato fornisce dei servizi, il suo unico scopo è coprire i costi e non ottenere un guadagno come un soggetto dell'economia privata. I privati, per sopravvivere e sviluppare la propria attività non possono lavorare semplicemente per coprire i costi, devono ottenere un guadagno e questo, di fatto, rende i loro prodotti e i loro servizi più costosi di quelli offerti dallo Stato, anche nel caso in cui questo richieda il pagamento di emolumenti.

economiesuisse sostiene che i software open source commissionati dalle autorità potrebbero rappresentare una leva importante per la standardizzazione e l'integrazione dei processi all'interno dell'amministrazione. Per evitare sviluppi errati e, in particolare, un'ulteriore frammentazione dei

sistemi informatici pubblici, secondo economie-suisse sarebbe però anche necessario che Confederazione, Cantoni e Comuni formulassero delle strategie IT coerenti. Inoltre si dovrebbe cercare di contenere in modo sistematico le ridondanze nello sviluppo di soluzioni software. economie-suisse sottolinea poi che a suo giudizio bisognerebbe verificare se l'articolo 10 non possa essere applicato di conseguenza anche a tutti i soggetti e le attività pubbliche ai sensi degli articoli 5, 6 e 9. L'associazione, in aggiunta, ritiene auspicabile anche la definizione di linee guida il più possibile chiare che stabiliscano quando il settore pubblico debba fare ricorso agli OSS e quando a software di terzi. In questo modo si creerebbero condizioni quadro chiare per i produttori di software privati e si consentirebbe una migliore valutazione della neutralità concorrenziale.

Alcan Holdings spiega che, tenuto conto delle possibilità materiali e di personale a disposizione della Confederazione, delle autorità e dei servizi specializzati nonché dei potenziali economici, sarebbe opportuno inserire una riserva per quanto riguarda le possibilità disposte all'articolo 10 capoverso 1 LMeCA, secondo cui i software sviluppati dalla Confederazione stessa come OSS possono essere immessi sul mercato. Questo modo di procedere potrebbe provocare una distorsione della concorrenza ai danni dei fornitori di software proprietari e ciò potrebbe rappresentare un problema dal punto di vista del diritto sui cartelli. Secondo l'azienda, inoltre, in ogni caso sarebbe necessario tenere conto del diritto sui cartelli nella formulazione della disposizione di legge e nell'applicazione di questa norma potestativa.

Meteotest AG fa notare che nell'ambito delle modifiche alla legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet) è stato affrontato solo il tema degli OGD, mentre gli OSS non sono stati neppure menzionati. Per l'azienda, però, sarebbe decisamente auspicabile che l'articolo sugli OSS venisse applicato anche a MeteoSvizzera (p. es. per l'elaborazione dei dati sulle radiazioni provenienti dai satelliti o per gli algoritmi di nowcasting che consentono di inviare le allerte di maltempo). In Svizzera, infatti, è presente una community di esperti molto competente, in grado di sviluppare in modo mirato e orientato all'applicazione i codici esistenti di MeteoSvizzera e questo permetterebbe al fornitore di servizi meteorologici di aumentare la sua concorrenzialità, perché dovrebbe investire meno risorse per effettuare questi sviluppi internamente. Allo stesso tempo anche MeteoSvizzera potrebbe trarre vantaggio dallo sviluppo del codice all'interno della community e quindi dal costante miglioramento della qualità del suo codice.

❖ **Approvazione dell'articolo 10**

2 Cantoni (ZG, TG), la **CSI**, **5 partiti** (PSS, PLR, PES, pvl, Partito Pirata), il **Tribunale federale**, l'**Accademia svizzera delle scienze**, la **Swico** e **6 rappresentanti della società civile digitale** (Opendata.ch, CH++, CH Open, Digitale Gesellschaft, digitalswitzerland, eGov-Schweiz) si sono espressi a favore dei principi di legge sui software open source o li hanno giudicati opportuni ed efficaci.

❖ **Approvazione parziale dell'articolo 10**

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 10**

Il **PES** si aspetta che la Confederazione renda sempre disponibili i propri software e che questo sia stabilito anche dalla legge (con la possibilità di eccezioni). Inoltre, già nella fase di progettazione dei software si dovrebbe tener conto del fatto che saranno poi rilasciati come software open source.

Il **pvl** suggerisce di estendere il campo di applicazione delle disposizioni in materia di software open source alle imprese parastatali e ai soggetti privati che si occupano dell'esecuzione del diritto federale. Il principio alla base degli OSS avere la massima diffusione possibile e la concessione di licenze gratuite dovrebbe essere la regola (non una disposizione potestativa), derogabile soltanto in determinati casi motivati (p. es. per tutelare i diritti della proprietà intellettuale di terzi). Inoltre, in fase di progettazione, sviluppo e creazione dei software, quando possibile e opportuno, dovrebbero sempre essere preferite le soluzioni open source. All'interno della legge dovrebbero quindi essere inseriti altri due principi volti alla promozione delle «soluzioni aperte»:

- 1.) Bisognerebbe prevedere che, quando possibile, le applicazioni per gli smartphone («app») pensate per il pubblico evitino di fare ricorso a componenti closed source.
- 2.) Sarebbe opportuno che, quando possibile, queste app potessero essere ottenute non soltanto tramite le piattaforme di app dei grandi colossi della tecnologia.

Alternative Linke Bern ritiene che sia sbagliato affermare che *l'avamprogetto non prevede alcuna disposizione in merito all'acquisto e all'utilizzo di tale software* (come riportato a pag. 17 del rapporto esplicativo). Pertanto propone di inserire quanto segue prima dell'articolo 10 LMeCA:

«^{1a} Quando acquistano o fanno ricorso a beni e servizi ai sensi delle disposizioni della Confederazione in materia di appalti pubblici, le autorità federali assoggettate alla presente legge devono, se possibile e opportuno, aggiudicare la commessa agli offerenti di software open source.»

Alternative Linke Bern sostiene inoltre che l'articolo 10 disciplini in modo esaustivo le modalità con cui le autorità federali assoggettate alla LMeCA possono concedere in licenza i software da loro sviluppati secondo gli standard OSS per lo svolgimento dei loro compiti. Per raggiungere l'obiettivo, però, sarebbe necessario un orientamento strategico agli OSS anche per quanto riguarda gli acquisti e l'utilizzo di software, non soltanto le licenze. Il problema dei software non OSS (quindi proprietari) sarebbe il loro modello di licenza. Oltre ai normali costi per le prestazioni, i modelli di licenza proprietari devono tenere conto anche dei costi di riproduzione e utilizzo dei software e dei componenti commerciali (library), delle interfacce o dei servizi. Adottando quindi modelli di licenza del software proprietari, si potrebbe rischiare di limitare le possibilità delle autorità federali di mettere a disposizione i loro software senza il pagamento di licenze ai sensi dell'articolo 10. In conformità alla normativa in materia di appalti pubblici menzionata nel rapporto esplicativo, in base alla quale «si aggiudica la commessa l'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa», sarebbe opportuno includere nel calcolo anche i maggiori costi sostenuti per l'acquisto iniziale della licenza del software proprietario. Di conseguenza sarebbe errato partire dal presupposto che «non fa alcuna differenza se si tratta di un software open source o proprietario» perché da un lato i modelli di licenza proprietari limitano naturalmente i modelli di licenza utilizzabili dalle autorità assoggettate alla LMeCA e, dall'altro, i software proprietari causano in seconda battuta costi potenzialmente maggiori. Pertanto si dovrebbe dare la precedenza ai software open source non soltanto in fase di acquisizione delle licenze, ma già al momento dell'acquisto e dell'utilizzo.

I rappresentanti della società civile digitale (Opendata.ch, CH++, CH Open, Digitale Gesellschaft) e il **PLR** ritengono che le formule adottate nella presente versione non vadano molto lontano. A loro avviso le formule potestative proposte non sono sufficienti. Il capoverso 1 dovrebbe essere così modificato:

«¹ Le autorità federali assoggettate alla presente legge mettono a disposizione (...) i software...»

Eventuali deroghe a questo principio potrebbero essere concesse dal dipartimento responsabile nel caso sia reso necessario dal segreto d'ufficio, ai fini della sicurezza nazionale o per altri fattori legittimi di importanza maggiore. In questo modo anche per i software varrebbe il principio di «open by default» sancito all'articolo 11. In alternativa si potrebbe fare ricorso a un obbligo di valutare le alternative open source, purché questo sia sufficientemente vincolante.

I rappresentanti della società civile digitale (Opendata.ch, CH++, CH Open, Digitale Gesellschaft, digitalswitzerland) e il **Partito Pirata** ritengono inoltre necessario che nell'articolo 10 venga affrontato il tema degli appalti. Secondo loro, da un lato sarebbe opportuno inserire in modo vincolante il principio di «open by default» tra i criteri di aggiudicazione. Dall'altro, l'esperienza pratica dimostra che la questione dell'open source è un aspetto a cui si deve comunque prestare la dovuta attenzione quanto prima per poter sfruttare i diversi vantaggi offerti dagli OSS, non per ultimo il «total cost of ownership». Di conseguenza viene proposto questo nuovo capoverso:

«⁶ La messa a disposizione tramite una licenza open source deve essere programmata già in fase di progettazione, acquisto e sviluppo del software.»

Il **Partito Pirata** propone una diversa formulazione:

«⁶ (nuovo) Il software open source è uno dei criteri principali da soddisfare in fase di progettazione, bando, acquisto e sviluppo dei software.»

Digitale Ökonomie lamenta che il capoverso 1 e il rapporto esplicativo non stabiliscono che i principi OSS sono sufficientemente noti per produrre gli effetti desiderati nel contesto della LMeCA. Sarebbe quindi necessario chiarire i punti seguenti.

- La caratteristica principale dei software open source non è quella che possono essere «messi a disposizione» o possono essere «messi a disposizione (...) senza richiedere il pagamento di licenze». Così facendo il significato e lo scopo degli OSS verrebbe distorto quasi del tutto.
- Gli OSS devono essere intesi come un modello di sviluppo completo.
- Gli OSS includono o si basano anche su interfacce tecniche, organizzative e procedurali. Quindi permetterebbero di evitare i potenziali svantaggi che si è soliti riscontrare quando un software viene sviluppato internamente. L'attuale articolo 10 non permette di ottenere una serie di vantaggi offerti dagli OSS, come uno sviluppo trasparente e la possibilità di evitare doppie procedure. Scopo delle proposte riportate di seguito è quindi quello di formulare in modo più comprensibile, pratico e vincolante l'orientamento generale auspicato da Digitale Ökonomie. I capoversi 1 e 2 dovrebbero essere sostituiti con:

«Le autorità federali assoggettate alla presente legge che sviluppano o fanno sviluppare software per l'adempimento dei propri compiti si attengono ai principi dei software open source.

Nello specifico, i software sono progettati e sviluppati in modo libero e vengono messi a disposizione attraverso una licenza che permette a chiunque di utilizzare, studiare, sviluppare e distribuire il software.

Per lo sviluppo devono essere utilizzate licenze riconosciute o diffuse a livello internazionale.»

CH Open spiega che Confederazione, Cantoni e Comuni potrebbero trarre gli stessi vantaggi da determinati prodotti OSS. In determinati casi potrebbe dunque essere sensato aiutare i relativi progetti di collaborazione a superare i primi ostacoli finanziari attraverso dei finanziamenti iniziali. Questo però dovrebbe essere previsto dalla legge. In questo senso bisognerebbe tenere presente che per gli utenti degli enti pubblici progettare fin dall'inizio i software open source nel modo più generico possibile (per esempio prevedendo fin da subito diverse versioni linguistiche) rappresenta un vantaggio. I lavori che consentano una struttura così generica dovrebbero quindi poter essere messi a disposizione gratuitamente dalla Confederazione. Nella prassi, però, questo porterebbe spesso all'insorgere di problematiche tecniche e giuridiche connesse agli OSS. La Confederazione dovrebbe quindi affidare a un ente (p. es. l'UFIT) il compito di fornire un servizio di consulenza pertinente. A questo riguardo CH Open propone la seguente formulazione:

«⁷ La Confederazione promuove la collaborazione con i Cantoni e i Comuni nel campo dei software open source, per esempio attraverso il finanziamento iniziale dei progetti o attraverso il finanziamento di funzionalità dei software che permettono il loro riutilizzo da parte di altri enti pubblici. Inoltre la Confederazione si occupa della creazione di un organo consultivo.»

CH Open propone, inoltre, di creare un «single point of contact» centrale per la pubblicazione dei software open source e suggerisce che potrebbe essere adottata la seguente formulazione:

«⁶ La Confederazione crea una piattaforma centrale attraverso la quale servizi federali, Cantoni, Comuni e altre organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato sviluppano e rendono liberamente disponibili software open source.»

Infine, sempre **CH Open** propone anche di modificare il capoverso 1 nel seguente modo:

¹ Le autorità federali assoggettate alla presente legge ~~possono mettere~~ mettono a disposizione degli interessati, senza richiedere il pagamento di licenze, i software che esse sviluppano o fanno sviluppare per l'adempimento dei propri compiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. le autorità federali rendono liberamente disponibili i software secondo i seguenti principi relativi ai software open source:

1. rendono pubblico il codice sorgente;
2. autorizzano chiunque a utilizzare, studiare, sviluppare e trasmettere i software senza pagare licenze;
- ~~b. le autorità federali stesse o altri soggetti sono interessati al riutilizzo dei software;~~
- c. sono tutelati i diritti di terzi e gli interessi pubblici superiori.»

Ove opportuno, gli sviluppi effettuati internamente, di cui la Confederazione detiene i diritti, dovrebbero essere rilasciati come software open source, in modo tale che altre autorità possano utilizzare questi software e quindi si possano poi dividere i costi per gli sviluppi successivi.

Ad lettera a: il termine tedesco di «*offenlegen*» del codice sorgente è troppo ristretto in quanto non vengono indicati i «*destinatari*». Utilizzando il termine «*veröffentlichen*», si chiarisce invece che il codice sorgente viene messo a disposizione del pubblico.

Ad lettera b: in generale si presume che vi sia un interesse da parte del pubblico e dell'amministrazione; tuttavia spesso tale interesse può essere accertato soltanto dopo che il codice è stato reso pubblico. La lettera b del capoverso 1 dovrebbe quindi essere soppressa.

Ad lettera c: eventuali deroghe a questo principio potrebbero essere concesse dal dipartimento responsabile nel caso sia reso necessario dal segreto d'ufficio, ai fini della sicurezza nazionale o per altri fattori legittimi di importanza maggiore.

Il **Partito Pirata** chiede che il capoverso 1 sia formulato in modo vincolante e avanza la seguente proposta:

«¹ Le autorità assoggettate alla presente legge mettono a disposizione degli interessati, senza richiedere il pagamento di licenze, i software che esse sviluppano o fanno sviluppare per l'adempimento dei propri compiti se sono soddisfatte le seguenti condizioni: ...»

CCC-CH ritiene che, per favorire la collaborazione, al capoverso 1 lettera a numero 1 dovrebbe essere stabilito che il codice sorgente viene rilasciato all'interno di un sistema di controllo delle versioni (RCS), inserendo per esempio la seguente modifica:

«1. pubblicano il codice sorgente in un sistema che consente il controllo delle versioni e la collaborazione da parte di terzi,»

L'associazione **eGov-Schweiz** propone che nella base legale venga indicato esplicitamente che la Confederazione deve essere in possesso dei diritti sulla soluzione per mettere a disposizione una licenza open source. Tale proposta mette anche in evidenza una questione strategica che deve essere chiarita prima ancora della pubblicazione del bando di gara.

Considerata l'importanza che un open source non sia utilizzato in ambiti diversi da quelli per i quali è stato scritto, il **Cantone TI** propone di aggiungere un nuovo capoverso 6 formulato come segue:

«Non si applicano queste disposizioni ove sussistano motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale e consultazioni elettorali.»

La **CdC** e il **Cantone LU** propongono di verificare se nell'articolo 10 capoverso 2 debba essere aggiunto che il diritto applicabile è quello svizzero e il foro competente sono i tribunali della Confederazione. In questo modo non vi sarebbe il rischio che l'amministrazione pubblica (e quindi anche i Cantoni coinvolti) debba confrontarsi con eventuali giurisdizioni straniere, con un notevole dispendio di risorse.

CH Open critica il capoverso 2 in quanto i testi giuridici delle relative licenze non dovrebbero essere modificati dal concedente la licenza; una questione delicata anche dal punto di vista della certezza del diritto. Il modo in cui è formulato il capoverso 2 dell'avamprogetto potrebbe però far intendere questo e quindi secondo CH Open dovrebbe essere modificato. I software open source sono ampiamente utilizzati a livello internazionale. Le licenze nazionali, quindi, non si sono mai davvero affermate. Di conseguenza il rimando a licenze non riconosciute a livello internazionale ma «diffuse» dovrebbe essere cancellato. Ad oggi i timori legati ai rischi di responsabilità per quanto riguarda i software open source si sono puntualmente rivelati esagerati. Questo perché di solito le licenze OSS più diffuse

escludono già la responsabilità se consentito dalla legge. Tuttavia, secondo l'associazione sarebbe opportuno specificare nel testo di legge che per la licenza del software possono essere utilizzate solo licenze che escludono ogni responsabilità. Nella pratica l'esclusione di responsabilità delle licenze OSS non riguarda solo la responsabilità contrattuale ma, indipendentemente dal motivo giuridico, qualsiasi tipo di responsabilità, purché sia consentito dalla legge. Pertanto CH Open ritiene che bisognerebbe eliminare la limitazione alla responsabilità contrattuale. Il capoverso 2 dovrebbe quindi essere così formulato: *«² ~~Laddove possibile e opportuno, Al momento della pubblicazione del software si devono utilizzare testi relativi alle licenze riconosciute e diffusi a livello internazionale che, -ove consentito dal diritto civile, le licenze devono escludere~~ escludano pretese contrattuali in materia di responsabilità verso il titolare della licenza.»*

In merito al capoverso 4, l'associazione **eGov-Schweiz** fa notare che la fornitura di prestazioni da parte dell'amministrazione dovrebbe essere prevista solo in casi eccezionali. La fornitura di prestazioni da parte dell'amministrazione pubblica consentita dal capoverso 4 pertanto, per quanto possibile, dovrebbe essere limitata soltanto a quei casi in cui il settore privato non è in grado di fornire tali servizi.

Anche **economiesuisse** e il **PLR** hanno espresso un parere simile: bisognerebbe limitare maggiormente le possibilità concesse all'amministrazione di fornire servizi complementari anche a soggetti terzi. In questo ambito il rischio di distorsione della concorrenza è particolarmente elevato e sono pochi i casi in cui si può giustificare un'attività economica dello Stato. In generale i software open source statali non dovrebbero quindi avere un effetto inibitorio sull'innovazione nell'economia privata o limitare lo stimolo a effettuare investimenti. Dal punto di vista della neutralità concorrenziale, quindi, la possibilità concessa alla Confederazione dal capoverso 4 di fornire servizi è considerata critica, così come la possibilità di riscuotere emolumenti a copertura dei costi sancita al capoverso 5.

Per evitare un'inutile concorrenza all'economia privata, **Digitale Gesellschaft, digitalswitzerland, Opendata.ch** e la **Swico** propongono di strutturare in modo diverso il capoverso 4 e di richiedere non «emolumenti a copertura dei costi» ma «un'indennità in linea con i prezzi di mercato», se esiste un mercato che offre servizi comparabili.

Digitale Ökonomie propone le seguenti formulazioni per i capoversi 4 e 5:

«A tale scopo riscuotono emolumenti a copertura dei costi» può essere sostituito con *«A tale scopo riscuotono di regola emolumenti»*. In questo modo il capoverso 5 diventa superfluo e può essere stralciato.

Involontariamente la formula utilizzata nell'avamprogetto lascerebbe arrivare alla conclusione sbagliata che gli OSS non sono sviluppati principalmente dal settore privato. Tuttavia, sarebbe sufficiente che «segnatamente all'integrazione, alla manutenzione, alla sicurezza informatica e al supporto», ai sensi del capoverso 4, venissero *di regola* riscossi degli emolumenti. Così le eccezioni sarebbero in pratica rappresentate soltanto dai suddetti servizi prestati da autorità ad altre autorità.

La **Posta CH SA** critica il fatto che i modelli commerciali previsti al capoverso 4 per le autorità federali sono chiaramente in contraddizione con le motivazioni degli OSS. Nel caso degli OSS le prestazioni di servizi complementari sono spesso l'unica possibilità per ottenere un'entrata. Pertanto la fornitura dei servizi complementari agli OSS dovrebbe essere riservata all'economia privata. Le offerte statali annullano ogni possibilità di guadagno per i fornitori terzi interessati agli OSS, come la Posta, o comunque le rendono molto più difficili. La Posta propone quindi di sostituire i capoversi 4 e 5 con i seguenti:

«⁴ La Confederazione garantisce che non sia fatta concorrenza all'economia privata. La Confederazione acquista le prestazioni di servizi, segnatamente quelle per l'integrazione, la manutenzione, la sicurezza informatica e il supporto ai software open source dal settore privato ed evita di fornire queste prestazioni di servizi complementari al di fuori dell'Amministrazione federale.»

Secondo **CH Open** lo scambio con la community di utenti e sviluppatori avviene regolarmente in modo informale e gratuito. I limiti previsti dal capoverso 4 per quanto riguarda la

fornitura di servizi a pagamento da parte della Confederazione rischiano però di impedire la partecipazione al normale scambio informale di informazioni. Dovrebbero quindi essere forniti maggiori dettagli in merito. Per motivi di neutralità concorrenziale, le prestazioni della Confederazione che vanno oltre questo scambio informale e sono legate agli OSS rilasciati o utilizzati dalla Confederazione devono essere risarcite secondo i principi abituali (cfr. art. 41a cpv. 3 LFC⁵). CH Open propone quindi la seguente formulazione:

«⁴ Le autorità federali assoggettate alla presente legge prendono parte allo scambio con gli utenti e i produttori del software open source pubblicato, promuovono la sua diffusione e possono partecipare ai relativi comitati. Sono autorizzate a fornire prestazioni di servizi complementari finalizzate segnatamente all'integrazione, alla manutenzione, alla sicurezza informatica e al supporto purché vi sia un interesse pubblico e l'onere per fornire tali prestazioni sia proporzionato. A tale scopo riscuotono emolumenti a copertura dei costi.

⁵ Il dipartimento competente può concedere, per determinate prestazioni di servizi di cui al capoverso 4, eccezioni alla riscossione di emolumenti, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata o che le prestazioni complementari promuovano il riutilizzo da parte di altri utenti pubblici.»

La **Posta CH SA** critica il fatto che i modelli commerciali previsti al capoverso 4 per le autorità federali sono chiaramente in contraddizione con le motivazioni degli OSS. Nel caso degli OSS le prestazioni di servizi complementari spesso sono l'unica possibilità per ottenere un'entrata. Pertanto la fornitura dei servizi complementari agli OSS dovrebbe essere riservata all'economia privata. Le offerte statali annullano ogni possibilità di guadagno per i fornitori terzi interessati agli OSS, come la Posta, o comunque le rendono molto più difficili. La Posta propone quindi di sostituire i capoversi 4 e 5 con i seguenti:

«⁴ La Confederazione garantisce che non sia fatta concorrenza all'economia privata. La Confederazione acquista le prestazioni di servizi, segnatamente quelle per l'integrazione, la manutenzione, la sicurezza informatica e il supporto ai software open source dal settore privato ed evita di fornire queste prestazioni di servizi complementari al di fuori dell'Amministrazione federale».

❖ Reiezione dell'articolo 10

L'**USAM** e il **Centre Patronal** ritengono che la base legale per gli OSS non sia necessaria (facendo riferimento alla perizia dei prof. Poledna, Schlauri e Schweizer secondo la quale nella maggior parte dei casi la messa a disposizione gratuita del codice sorgente non rappresenterebbe una prestazione negoziabile). L'**USAM** aggiunge poi che, per qualificarla come prestazione negoziabile, la cessione del codice sorgente dovrebbe essere legata a servizi complementari quali l'integrazione, la manutenzione, l'assistenza e la sicurezza informatica, che consentano di utilizzare il relativo codice.

Secondo la **Posta CH SA** la Confederazione dovrebbe poter imporre il ricorso a software open source nei casi in cui è titolare dei diritti sui software e su eventuali brevetti. La Confederazione quindi deve poter figurare come concedente la licenza e deve garantire che attraverso l'offerta di licenze di OSS non entri in concorrenza con fornitori terzi come la Posta. Le offerte statali di OSS, in concorrenza con soluzioni proprietarie di offerenti privati, potrebbero rappresentare una minaccia per gli investimenti e i modelli di business privati. Per la concessione di licenze su software OSS di proprietà dello Stato non è necessaria una base legale esplicita, pertanto non vi è alcun motivo rilevante che giustifichi l'inserimento del tema dell'open source nella LMeCA. La Posta CH SA propone dunque di cancellare questa sezione.

Tuttavia, nel caso in cui l'articolo sugli OSS venisse mantenuto all'interno della LMeCA, dovrebbero essere inserite almeno le seguenti modifiche all'articolo 10 capoverso 1:

«¹ Le autorità federali assoggettate alla presente legge possono mettere a disposizione degli interessati, senza richiedere il pagamento di licenze, i software che esse sviluppano o fanno sviluppare per l'adempimento dei propri compiti e di cui sono proprietarie se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (...)».

⁵ Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0)

3.3.3.13 Articolo 11 Open government data

¹ Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale mettono a disposizione per il libero riutilizzo i dati che esse raccolgono o producono nel quadro dell'adempimento dei propri compiti legali e che sono salvati in forma elettronica e strutturati in collezioni. Sono escluse le indicazioni sulle fonti prescritte da leggi speciali.

² I dati sono messi a disposizione su reti accessibili al pubblico gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile da una macchina e in formato aperto.

³ Non sono resi accessibili al pubblico:

- a. i dati che in virtù di altri atti normativi non sono pubblicati o sono pubblicati soltanto a condizioni più restrittive, in particolare sulla base di disposizioni relative alla protezione dei dati, ai diritti d'autore, al segreto statistico, al segreto fiscale, alla protezione delle informazioni, agli emolumenti e ai registri ufficiali;
- b. i dati la cui preparazione ai fini della messa a disposizione richiede mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale, tecnico o del personale, che sono sproporzionati in particolare rispetto all'utilità dei dati per la società, l'ambiente e l'economia (valore aggiunto).

⁴ I dati sono disponibili su una piattaforma centrale mediante rimando e sono muniti di metadati predefiniti. L'Ufficio federale di statistica disciplina, in collaborazione con la Cancelleria federale, il contenuto e la forma dei metadati.

⁵ Le unità amministrative non sono tenute a verificare l'esattezza, la completezza e la plausibilità dei dati destinati alla pubblicazione o a verificarne altri elementi.

L'inserimento dei principi degli OGD all'interno della LMeCA è stato accolto con favore dalla maggioranza dei soggetti coinvolti. 33 dei partecipanti alla consultazione si sono espressi a favore dell'orientamento di questo articolo. Tuttavia, 5 partecipanti (**CORSTAT** e la **CdC**, che però approvano l'approccio generale; **GE**, **VD** e **VS**) respingono l'articolo nella sua attuale forma. **CORSTAT** perché ritiene che nella proposta di legge si tenga troppo poco in considerazione l'importanza dei dati delle autorità e che questo possa ostacolare notevolmente l'adozione su larga scala del principio di open-by-default. La **CdC**, **GE**, **VS** e **VD**, invece, respingono l'attuale formulazione perché non ritengono accettabile che la decisione sulla pubblicazione dei dati OGD, che dai Cantoni sono trasferiti alla Confederazione, venga presa senza il coordinamento e l'esplicito consenso dei Cantoni stessi. Altre proposte di modifica riguardano la portata e i tempi di attuazione, il campo di applicazione, il carattere vincolante e/o la portata delle deroghe previste. Di tutti i partecipanti alla consultazione 18 (**PES**, **Opendata.ch**, **Digitale Schweiz**, **digitalswitzerland**, **CH Open**, **economiesuisse**, **pvl**, **FER**, **Digitale Ökonomie**, **Partito Pirata**, **PSS**, **CH++**, **Swiss Data Alliance**, **FORS**, **FNS**, **CORSTAT**, **Swico**, **Cantone ZH**) ritengono che le misure proposte dalla legge siano insufficienti e in particolare chiedono un carattere più vincolante, un campo di applicazione più ampio (a livello materiale o di personale), minori deroghe e/o tempi di attuazione più rapidi. 3 partecipanti alla consultazione (**USAM**, **Médecin Fribourg**, **Cantone LU**), al contrario, chiedono che siano previste maggiori deroghe, segnatamente che siano esclusi dall'ambito OGD i dati sanitari e i dati protetti dal segreto d'ufficio, o che sia garantita con maggiore sicurezza la non reidentificazione della persona. La **CdC** e i **Cantoni GE**, **VD** e **VS** chiedono inoltre che i Cantoni siano coinvolti nel processo di definizione degli standard per i metadati.

Durante la procedura di consultazione non sono pervenuti pareri che esprimono un rifiuto del principio degli OGD.

❖ **Approvazione dell'articolo 11**

2 Cantoni (ZG, JU), l'associazione degli istituti cantonali di assicurazione **AICA**, l'**AL** Alternative Bern, la **SCNAT**, la **CSI** e il **PLR** approvano esplicitamente l'articolo e non hanno inoltrato alcuna proposta di modifica.

❖ **Approvazione parziale dell'articolo 11**

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 11 capoverso 1**

Il **pvl**, il **PSS**, **economiesuisse**, **Swiss Data Alliance** e **Digitale Ökonomie** chiedono che venga *ampliato il campo di applicazione*. Mentre il **pvl** richiede un'estensione del campo di applicazione alle imprese parastatali e ai privati, il **PSS** promuove un'estensione alle amministrazioni cantonali, **economiesuisse** alle imprese statali e ai dati dei mercati monopolistici regolamentati, **Swiss Data Alliance** alle persone di diritto pubblico e privato che adempiono compiti federali d'esecuzione a loro affidati e **Digitale Ökonomie** alle unità amministrative decentralizzate.

9 partecipanti alla consultazione (**opendata.ch**, **PES**, **CH Open**, **Digitale Gesellschaft**, **digitalswitzerland**, **CH++**, **Partito Pirata**, **economiesuisse**, **CORSTAT**) chiedono che attraverso l'inserimento di un obbligo esplicito nell'articolo 11 la legge abbia un carattere più vincolante. 8 partecipanti (**PES**, **opendata.ch**, **CH Open**, **Digitale Gesellschaft**, **digitalswitzerland**, **Swiss Data Alliance**, **CH++**, **Partito Pirata**) chiedono inoltre che nella legge venga sancito il diritto di accesso agli OGD.

La **Posta CH SA** ritiene invece che sarebbe più opportuna una semplice disposizione potestativa, in modo tale che prima della pubblicazione degli OGD si possa tenere debitamente conto in base alle circostanze della protezione dei dati, dei diritti d'autore, di eventuali prescrizioni sulla tutela del segreto, ecc.

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 11 capoverso 2**

3 partecipanti (**Fiduciari Suisse**, **USAM**, **Centre Patronal**) chiedono che il capoverso 2 sia formulato in modo meno vincolante, affinché gli OGD non impongano alle unità amministrative di svolgere attività che richiedono molto tempo.

Il **pvl** chiede, invece, che gli OGD vengano definiti come un compito dell'amministrazione e che i mezzi necessari siano messi a disposizione attingendo al budget.

Digitale Ökonomie propone di cancellare «tempestivamente» e di sostituirlo con «direttamente» o eventualmente con «attivamente». A suo avviso «tempestivamente», così come altre parole che vanno di moda, non appartiene al linguaggio giuridico e non trasmette la stessa idea di immediatezza veicolata, per esempio, da «in modo aggiornato». Questo quindi ostacolerebbe il raggiungimento dell'obiettivo fissato, ovvero mettere a disposizione gli OGD nel modo più automatizzato e diretto possibile.

Meteotest sottolinea inoltre che è molto importante garantire un accesso rapido ai dati e chiede che la velocità con cui vengono messi a disposizione corrisponda almeno a quella con cui sono offerti i dati che l'azienda utilizza attualmente.

In merito al capoverso 2, il **PSS** chiede che venga adottato un sistema di autorizzazioni a bassa soglia, come richiesto nel postulato della consigliera nazionale socialista Jacqueline Badran (19.3342), che stabilisca attraverso criteri uniformi quali dati delle autorità per quali scopi e per quali utenti sono di norma messi a disposizione gratuitamente e liberamente, gratuitamente su richiesta o sono offerti a pagamento.

Il **Cantone TG**, a integrazione del capoverso 2, propone che i dati debbano essere costantemente aggiornati e provvisti di un indicatore di data e ora in modo tale da evitare che gli utenti accedano a dati obsoleti.

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 11 capoverso 3**

In generale

13 partecipanti alla consultazione (**Partito Pirata, Swico, opendata.ch, CH Open, Digitale Gesellschaft, digitalswitzerland, CORSTAT, Cantone ZH, economiesuisse, FER, FNS, FORS/linkhub, Swiss Data Alliance**) ritengono che l'elenco di cui al capoverso 3 preveda troppe eccezioni e che quindi si rischi di ridurre la forza del principio degli OGD.

economiesuisse suggerisce di valutare la possibilità di inserire in alternativa una formulazione generale e di concretizzarla poi a livello di ordinanza.

Il **Partito Pirata** ritiene che le limitazioni inserite non siano necessarie perché sono già regolamentate in modo eccessivo in altre leggi e ordinanze.

FORS, Swiss Data Alliance e FNS ritengono che dal punto di vista della ricerca le limitazioni previste siano estremamente restrittive perché vengono esclusi in particolare i dati personali non anonimizzati, che quindi non possono più essere associati per scopi di ricerca. Le disposizioni di legge non dovrebbero quindi limitare il più possibile l'accesso, ma rendere disponibili in generale anche questi dati (esclusi) e stabilire le condizioni da rispettare per accedere anche ai dati personali confidenziali per scopi di ricerca.

CORSTAT e opendata.ch chiedono quindi che possano essere pubblicati come OGD anche quei dati problematici dal punto di vista della protezione dei dati, segnatamente dopo che sono stati resi anonimi.

Ad lettera a)

Il **Cantone ZH** propone di eliminare il concetto di «emolumenti» nella lettera a) perché in generale questo termine è in contrasto con l'idea degli OGD.

Dall'altro lato sono pervenuti, però, anche pareri che vorrebbero fossero inserite maggiori eccezioni. Per esempio è stato chiesto di inserire esplicitamente nell'elenco il segreto d'ufficio (**CdC, LU**) e gli obblighi di segretezza delle autorità penali (**ZH**).

Il **CdC e 3 Cantoni** (GE, VS, VD) chiedono che i Cantoni siano coinvolti nella discussione che porterà a decidere se i dati che la Confederazione raccoglie tramite i Cantoni possono essere resi accessibili come OGD. A loro avviso, infatti, questi dati rimangono assoggettati al diritto cantonale o sono legati a strategie OGD cantonali, che a seconda del Cantone potrebbero essere in contrasto con la strategia OGD federale.

Médecins Fribourg chiede quindi di indicare esplicitamente nella legge che i dati sanitari, anche se anonimizzati, non possono essere resi accessibili come OGD.

Ad lettera b)

7 partecipanti (**PES, opendata.ch, CH Open, Digitale Gesellschaft, digitalswitzerland, CH++, CORSTAT**) criticano il fatto che uno dei criteri previsti per l'esclusione è la non proporzionalità dei mezzi richiesti. A loro avviso, infatti, questo non sarebbe un criterio facilmente misurabile e quindi potrebbe lasciare un margine di manovra molto ampio che potrebbe minare il principio di «open data by default».

CORSTAT propone di considerare comunque questi dati come OGD, ma di metterli a disposizione non in modo proattivo, bensì solo su richiesta.

Il **PES, opendata.ch, CH Open, Digitale Gesellschaft, digitalswitzerland e CH++** ritengono necessario imporre che la non proporzionalità venga dimostrata con prove (contestabili). **Opendata.ch, CH Open, Digitale Gesellschaft, digitalswitzerland e CH++** chiedono inoltre che, in determinati casi, sia imposto di effettuare verifiche per stabilire se sia possibile ridurre l'onere richiesto impiegando mezzi nuovi o diversi basati sulle tecnologie più recenti.

Al contrario, il **Centre Patronal** sostiene che un'applicazione corretta del principio di proporzionalità sancito al capoverso 3 lettera b potrebbe essere utile per mantenere entro limiti ragionevoli l'onere richiesto all'amministrazione in relazione agli OGD.

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 11 capoverso 4**
Meteomatics fa presente che a suo avviso il capoverso 4 lascia intendere che gli OGD per essere tali devono essere messi a disposizione attraverso una piattaforma centrale. Tuttavia i dati devono già essere di per sé degli OGD per rientrare nel campo di applicazione della presente legge, indipendentemente dallo strumento con cui vengono messi a disposizione.
- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 11 capoverso 5**
economiesuisse, Opendata.ch, CH Open, Digitale Gesellschaft, Swiss Data Alliance, digitalswitzerland, CH++ e Digitale Ökonomie considerano discutibili i contenuti del capoverso 5. Quando si parla di OGD è molto difficile garantire verifiche preliminari complete e la correttezza dei dati. È tuttavia importante gestire in modo affidabile canali chiaramente definiti per la raccolta delle segnalazioni sui dati, in modo tale che la qualità dei dati possa essere costantemente migliorata.

FMH, FER, CCC-CH, CdC, CORSTAT, FNS e USAM criticano questo capoverso. A loro avviso gli OGD devono essere corretti, completi e plausibili e l'Amministrazione federale non può sottrarsi alle sue responsabilità in tal senso. Questo capoverso, quindi, secondo loro dovrebbe essere cancellato oppure integrato in modo tale che la qualità dei dati contenuti nei metadati sia documentata.

3.3.3.14 Articolo 12 Servizi elettronici delle autorità

¹ Il Consiglio federale può obbligare le autorità assoggettate alla presente legge a utilizzare i servizi elettronici delle autorità se questi ultimi servono all'adempimento di compiti da parte delle suddette autorità.

² Può prevedere che unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale mettano a disposizione dei Cantoni, dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato incaricate dell'esecuzione del diritto federale o cantonale i servizi elettronici delle autorità per l'adempimento dei loro compiti se:

- a. tali servizi sono gestiti contemporaneamente per adempiere compiti propri dell'Amministrazione federale;
- b. non è compromesso l'adempimento dei compiti principali dell'unità amministrativa interessata; e
- c. non sono necessari mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale e del personale.

³ Se è necessario per l'esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, il Consiglio federale può obbligare a utilizzare i servizi elettronici delle autorità gestiti dalla Confederazione le seguenti autorità, organizzazioni e persone:

- a. le autorità dei Cantoni;
- b. le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale.

⁴ I Cantoni contribuiscono ai costi in misura proporzionale all'utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei servizi. Il Consiglio federale determina il calcolo del contributo.

⁵ Se richiede ulteriori basi legali, perché ad esempio riguarda lo status giuridico di privati in relazione alla protezione dei dati o al diritto procedurale, la gestione di servizi elettronici delle autorità è ammessa sempre che esistano le basi legali richieste.

L'articolo 12 (insieme all'articolo 13) è la disposizione più dibattuta di tutto l'avamprogetto. Così come atteso sono pervenuti molti riscontri in merito a questo articolo. 37 partecipanti alla consultazione si sono espressi in merito a questa disposizione di legge con almeno un parere (ma nella maggior parte con più pareri diversi). Nessun partecipante alla consultazione si è dichiarato favorevole a questo articolo in toto e senza avanzare riserve. La maggior parte dei partecipanti si è espressa a favore di una revisione dell'articolo 12 (44 riscontri con proposte di modifica). 13 partecipanti alla consultazione hanno chiesto che questa disposizione o parti di essa venissero stralciate.

Osservazioni generali relative all'articolo 12

2 Cantoni (ZG, BE) fanno notare che, prima che il Consiglio federale dichiari obbligatorio l'utilizzo dei servizi delle autorità, è necessario che la CSI / E-Government Svizzera o la futura organizzazione ADS stabiliscano di comune accordo le condizioni quadro. Lo stesso vale anche per la definizione degli emolumenti da versare per l'utilizzo dei servizi delle autorità dichiarati obbligatori. Questo obbligo dovrebbe essere inserito nel testo della legge.

Il **Cantone NW** solleva dei dubbi sulla conformità del capoverso 3 proposto con l'articolo 164 capoverso 1 lettera f Cost. Gli obblighi dei Cantoni nell'attuazione ed esecuzione del diritto federale devono essere regolamentati attraverso leggi federali. Di conseguenza, secondo il Cantone NW, la dichiarazione di obligatorietà da parte del Consiglio federale viola probabilmente il principio della legalità stabilito dalla Costituzione.

Il **Cantone NW** teme inoltre che questo obbligo (del cpv. 3) possa spingere ogni ufficio federale a imporre ai Cantoni l'utilizzo della «sua» soluzione TIC. Se così fosse, però, alla fine gli organi esecutivi (e insieme a loro anche i Cantoni, i Comuni e le loro unità di diritto pubblico) così come i cittadini rischierebbero seriamente di dover fare i conti con un'infinità di «tunnel» digitali. Una situazione insensata e che non offre alcun valore aggiunto.

Il **Cantone SO** sottolinea come negli scorsi anni vari Cantoni, in modo molto pragmatico, hanno creato servizi di base e servizi elettronici che nel frattempo, dato che spesso erano anche molto funzionali, si sono diffusi anche in altri Cantoni (p. es. eTrasloco, iGovPortal). Soluzioni comuni di questo tipo potrebbero essere utili ed efficienti anche per lo svolgimento dei compiti federali da parte dei Cantoni. Si potrebbero quindi promuovere delle soluzioni flessibili e in rete di questo tipo e anche in caso di accettazione del presente avamprogetto è necessario che continui a essere garantita questa possibilità.

Il **Cantone BL** chiede che sia specificato come si dovrà procedere nel caso dei servizi elettronici e dei servizi di base già impiegati nei Cantoni e, in particolare, per quelli che sono già stati sviluppati congiuntamente da più Cantoni. Secondo il Cantone, la LMeCA dovrebbe sancire chiaramente che le soluzioni innovative dei Cantoni non possono essere rimpiazzate automaticamente con le soluzioni federali. Tale principio rientra chiaramente nell'idea generale alla base del progetto ADS, che prevede la partecipazione dei Cantoni, e pertanto è necessario che se ne tenga conto nella LMeCA.

Secondo **economiesuisse** le interfacce, che facilitano lo scambio dei dati in verticale e in orizzontale all'interno dell'amministrazione e verso l'esterno, dovrebbero essere inserite esplicitamente nell'avamprogetto come standard applicabili dalla Confederazione. In tal modo verrebbero soddisfatti, in particolare, diversi interventi parlamentari approvati e pendenti (cfr. mozioni 18.4276, 18.4238 e 20.4260). Per contro, molte piattaforme offerte da singole autorità come sportelli digitali e che non offrono un valore aggiunto agli utenti dovrebbero essere eliminate. La piattaforma Easy-Gov è già una piattaforma della Confederazione.

La **Posta CH SA** spiega che l'avamprogetto consente alla Confederazione di emanare direttive vincolanti per tutti i livelli federali e per le imprese parastatali come la Posta, per esempio in merito agli standard. Ma non precisa in che misura i soggetti interessati e, oltre a questi, il settore della tecnologia verranno coinvolti nella definizione e nelle decisioni riguardanti questi standard. Il coinvolgimento attivo delle parti interessate offrirebbe un valore aggiunto e sarebbe auspicabile.

Secondo l'**UCS** dovrebbe essere garantita l'interoperabilità tra i servizi di base comunali e i servizi elettronici esistenti da un lato e i servizi base della Confederazione dall'altro; i servizi già in uso non dovrebbero per forza essere sostituiti dalle nuove soluzioni della Confederazione.

Il **Centre Patronal** ed **eAVS/AI** ritengono che la possibilità di imporre l'utilizzo di determinati sistemi anche ad altri soggetti esterni all'Amministrazione federale (in particolare gli istituti di diritto privato) potrebbe mettere inutilmente a rischio la proficua collaborazione attualmente in essere e rappresentare un'ingerenza eccessiva nel collaudato sistema dell'esecuzione decentralizzata del 1° pilastro. Tale proposta, inoltre, spingerebbe a imporre contemporaneamente anche altri obblighi per i soggetti cantonali e privati in altri settori della sicurezza sociale (LPP, LAMal, LAINF, assegni familiari, prestazioni complementari). Queste misure sarebbero sproporzionate.

❖ **Approvazione dell'articolo 12**

Secondo **Fiduciari Suisse** bisognerebbe prestare attenzione affinché l'interoperabilità in Svizzera non sia bloccata in termini di innovatività a causa dello spiccato federalismo. I servizi di base dovrebbero quindi essere messi a disposizione a livello centrale in modo coordinato e di comune accordo. Per Fiduciari Suisse la gestione dei servizi di base da parte della Confederazione così come i servizi elettronici e l'obbligatorietà degli standard stabiliti dalla Confederazione rappresentano uno strumento importante per favorire la digitalizzazione dell'amministrazione, se non addirittura essenziale per la creazione di un Governo elettronico funzionante e diffuso su tutto il territorio elvetico.

❖ Approvazione parziale dell'articolo 12

eAVS/AI e l'associazione eGov-Schweiz accolgono con favore la base legale di cui al capoverso 2 per l'utilizzo volontario delle infrastrutture di base anche da parte di soggetti che non fanno parte dell'Amministrazione federale.

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 12**

Se si intende integrare in questa disposizione anche i servizi delle autorità che vengono utilizzati direttamente dagli utenti (e non dalle amministrazioni cantonali), secondo il **Cantone GE** è necessario garantire che tali servizi siano semplici da utilizzare. Sebbene non siano contenuti nella LMeCA, questi elementi dovrebbero essere ripresi, così da mettere in evidenza la volontà del Governo federale di offrire ai propri utenti, in particolare ai cittadini e alle imprese, un servizio semplice e uniforme.

La **Swico** sottolinea poi che dovrebbe essere previsto un obbligo anche nel caso in cui questo, dal punto di vista della popolazione (ovvero delle persone e delle imprese), garantirebbe un vantaggio o un servizio senza discontinuità dei sistemi di trasmissione. Il punto di vista delle autorità e dei Cantoni infatti sarebbe troppo unilaterale. La digitalizzazione dovrebbe seguire la logica del vantaggio per i clienti e non quella della minore resistenza da parte dei fornitori di servizi.

Il **Cantone ZH** obietta che il capoverso 1 si riferisce alle autorità decentralizzate della Confederazione, alle quali il Consiglio federale non ha la facoltà di impartire direttamente delle istruzioni. Così come disposto all'articolo 2 capoverso 2 la legge si applica in parte anche ai Cantoni e ai Comuni. Affinché sia possibile una distinzione chiara, quindi, nel capoverso 1 non si dovrebbe utilizzare il termine «autorità» ma «*autorità federali*». L'articolo 12 capoverso 1 dovrebbe essere quindi così formulato:

«Il Consiglio federale può obbligare le ~~autorità~~ autorità federali assoggettate alla presente legge a utilizzare i servizi elettronici delle autorità se questi ultimi servono all'adempimento di compiti da parte delle suddette autorità.»

Il **Cantone BE** propone la seguente formulazione per il capoverso 1 motivandola come riportato di seguito:

«¹ Il Consiglio federale può obbligare le autorità assoggettate alla presente legge a utilizzare i servizi elettronici delle autorità se questi ultimi servono ~~all'adempimento di compiti~~ all'esecuzione del diritto federale da parte delle suddette autorità.»

In considerazione dell'autonomia organizzativa dei Cantoni, però, questo obbligo potrebbe essere applicato solo nella misura in cui i Cantoni si occupino dell'esecuzione del diritto federale. La relativa riserva, quindi, in questo caso si applicherebbe in modo uniforme ai Cantoni e alle organizzazioni e persone da questi incaricate di adempiere compiti pubblici.

La **Swico** chiede di stralciare il criterio dei «mezzi considerevoli sotto il profilo materiale e del personale» di cui al capoverso 1 lettera c, in quanto sarebbe espressione di una visione a breve termine. Sul lungo periodo, infatti, la digitalizzazione permetterebbe di risparmiare queste risorse a tutti i livelli.

La **SGB-FSS** propone la seguente formulazione per il capoverso 1:

«¹ Il Consiglio federale può obbligare le autorità assoggettate alla presente legge a utilizzare i servizi elettronici delle autorità se questi ultimi servono all'adempimento di compiti da parte delle suddette autorità o sono necessari a garantire l'accessibilità.»

Il **Cantone BE** e, in modo praticamente uguale, anche l'**UCS** avanzano la seguente proposta per la formulazione del capoverso 2, giustificandola come riportato di seguito:

«² I servizi elettronici delle autorità della Confederazione sono messi a disposizione anche dei Cantoni, dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato incaricate dell'esecuzione del diritto federale o cantonale per l'adempimento dei loro compiti.»

In alternativa dovrebbe essere eliminato almeno «se:» e le successive lettere dalla a alla c.

Per garantire uno svolgimento lineare delle procedure amministrative e la fornitura da parte dell'amministrazione, percepita all'esterno come un'entità unica, di prestazioni orientate ai cittadini, negli ambiti in cui l'Amministrazione federale e quella cantonale si trovano a interfacciarsi, contrariamente a quanto stabilito all'articolo 12 capoverso 2 LMeCA, ai Cantoni dovrebbe sempre essere concesso il diritto di accedere ai servizi e agli standard uniformi in materia di dati. Solo in questo modo è possibile garantire un'integrazione fluida di tutte le autorità amministrative nei procedimenti giudiziari che dovranno tra l'altro essere regolamentati nella LPCEG. Nel caso in cui non dovesse essere accettata la nuova formulazione proposta per questa disposizione, sarebbe opportuno eliminare almeno le limitazioni previste alle lettere a–c per i seguenti motivi: le lettere a–c limiterebbero notevolmente i servizi elettronici delle autorità della Confederazione a cui possono accedere i Cantoni. In questo modo, quindi, si permetterebbe soltanto l'utilizzo in condivisione degli attuali servizi della Confederazione, purché questo non richieda un maggior onere per la Confederazione. Una soluzione insufficiente. Per una digitalizzazione sistematica a tutti i livelli statali dei processi dell'amministrazione pubblica in Svizzera saranno necessarie anche infrastrutture digitali dedicate e spesso nuove, che siano progettate fin dall'inizio per essere utilizzate su tutto il territorio nazionale e non solo all'interno dell'Amministrazione federale.

Secondo il **Cantone LU** le condizioni stabilite al capoverso 2 si applicano altresì alle prestazioni nel settore delle firme elettroniche e dei sigilli elettronici regolamentati dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). Bisognerebbe quindi verificare se anche la creazione di firme elettroniche qualificate e di sigilli elettronici regolamentati da parte dell'UFIT possa essere considerata un servizio delle autorità (servizio di base) e messa a disposizione dei Cantoni in cambio di una corrispondente partecipazione ai costi. A questo riguardo dovrebbe essere menzionata la procedura di consultazione sulla legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG). L'articolo 21 capoverso 2 AP-LPCEG prevede infatti che gli enti pubblici (compresi i Cantoni) appongono sui propri documenti un sigillo elettronico regolamentato.

La **Posta CH SA** obietta che, quando la Confederazione mette a disposizione dei servizi elettronici delle autorità ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2, deve tenere conto delle offerte di mercato esistenti e fare in modo che le sue offerte non siano in concorrenza con quelle dell'economia privata né con quelle della Posta nel settore del Governo elettronico e dei servizi sanitari elettronici. Pertanto la Posta propone di inserire il seguente punto nel capoverso 2:

«d. non sono in concorrenza con le offerte dell'economia privata.»

In merito al capoverso 3 il **Cantone ZH** fa presente che non è sicuro che la Confederazione abbia la competenza costituzionale per imporre un obbligo di questo tipo. Prima di arrivare a imporre l'utilizzo di servizi delle autorità della Confederazione o di definire degli standard vincolanti si dovrebbero prima coinvolgere i Cantoni e dovrebbero essere previsti dei periodi di transizione realistici. Solo dopo la Confederazione dovrebbe poter imporre l'utilizzo di servizi delle autorità e il rispetto di determinati standard per la realizzazione di processi continui. Il diritto di essere consultati dei Cantoni, dei Comuni e di altre organizzazioni tuttavia non sarebbe regolamentato in modo esplicito nell'avamprogetto. Il Cantone ZH chiede quindi che nella legge sia esplicitamente sancito il coinvolgimento attivo e tempestivo e che siano definiti criteri chiari a questo proposito. I Cantoni non dovrebbero trovarsi a dover sostenere costi decisamente maggiori a causa di un cambio di sistema o di un ammortamento anticipato di sistemi già in uso. Si dovrebbe altresì garantire che i servizi delle autorità della Confederazione dichiarati obbligatori possano essere integrati in modo ragionevole negli ambienti IT esistenti e che i processi di lavoro da adottare non comportino un onere maggiore e una perdita di efficienza. Inoltre, il potere del Consiglio federale di imporre l'obbligo di utilizzo sarebbe molto ampio, perché da un lato l'espressione *servizi elettronici delle autorità* è molto generica e dall'altro numerose autorità dei Cantoni si occupano (anche) dell'esecuzione del diritto federale. L'obbligo di utilizzare i

servizi elettronici delle autorità della Confederazione potrebbe comportare un onere aggiuntivo notevole a livello amministrativo e finanziario per i Cantoni. Per questo motivo l'esercizio di tali poteri dovrebbe essere subordinato all'approvazione da parte dei Cantoni o almeno della maggioranza di quest'ultimi. Il capoverso 3 dovrebbe quindi essere integrato dalla seguente disposizione:

«Per poter imporre un obbligo è necessario il consenso della maggioranza degli interessati.»

Il **Cantone TG** chiede una rielaborazione completa del capoverso 3. L'esecuzione del diritto federale da parte dei Cantoni non è semplicemente un compito amministrativo, ma un elemento importante dell'organizzazione politica, motivo per cui se i Cantoni svolgono questo compito è necessario che abbiano a disposizione il più ampio spazio di manovra possibile e sufficienti risorse finanziarie. L'articolo 46 capoverso 3 Cost. stabilisce infatti che la Confederazione lasci ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile tenendo conto delle loro particolarità. Secondo l'articolo 47 capoverso 2 Cost. la Confederazione deve inoltre rispettare l'autonomia organizzativa dei Cantoni. L'articolo 12 capoverso 3 LMeCA è in contraddizione con l'articolo 46 capoverso 3 e con l'articolo 47 capoverso 2 Cost. e pertanto viene respinto dal Cantone TG nella forma proposta. I **Cantoni GL e AG** hanno espresso un parere simile.

3 Cantoni (ZG, NW, BE) criticano in merito al capoverso 3 il fatto che l'idea di fondo, secondo cui il Governo elettronico funziona al meglio se le autorità amministrative di tutti i livelli collaborano, non emerga dagli articoli 12 e 13. Prima che il Consiglio federale dichiari obbligatorio l'utilizzo dei servizi delle autorità, è necessario che la CSI / e-government Svizzera o la futura organizzazione ADS stabiliscano di comune accordo le condizioni quadro. Questo obbligo dovrebbe essere inserito nel testo della legge.

4 Cantoni (GL, NW, BE, SO) lamentano il fatto che nelle disposizioni non sia previsto un coinvolgimento dei Cantoni prima della decisione da parte del Consiglio federale di rendere obbligatori anche per loro i servizi elettronici delle autorità. Se le disposizioni della LMeCA dovessero rimanere formulate in modo così generico, dovrebbe essere garantita almeno la partecipazione dei Cantoni. Gli stessi **4 Cantoni** e la **FER** criticano anche il mancato coinvolgimento dei Cantoni nell'applicazione del capoverso 4, in base al quale è il Consiglio federale a determinare il loro contributo finanziario. Prima di stabilire l'ammontare degli emolumenti, il Consiglio federale dovrebbe necessariamente consultarsi anche con le autorità e le organizzazioni interessate. Questo obbligo dovrebbe essere inserito nel testo della legge.

In merito al capoverso 3 il **Cantone GR** chiede che i Cantoni possano continuare a scegliere autonomamente con quali sistemi soddisfare i requisiti funzionali dei servizi delle autorità. Le dichiarazioni di obbligatorietà non sono un problema nel caso in cui le soluzioni della Confederazione offrono un evidente valore aggiunto ai Cantoni e i Comuni, ma lo è se si scontrano con sistemi cantonali già funzionanti o se le soluzioni federali hanno delle difficoltà iniziali.

Il **Cantone ZG** propone di estendere la possibilità di rendere obbligatori i servizi elettronici delle autorità anche alle autorità comunali.

Secondo la **Swico** la disposizione deve essere estesa in generale ai Cantoni e alle organizzazioni a cui è affidata l'esecuzione del diritto federale. Prevedere un numero elevato di eccezioni, infatti, potrebbe costituire un ostacolo a una digitalizzazione generale e senza discontinuità dei sistemi di trasmissione.

Secondo l'**UCS** l'obbligo di utilizzo o l'ingerenza della Confederazione sono potenzialmente molto ampi e, soprattutto in combinazione con l'obbligo di finanziamento da parte dei Cantoni, rappresentano un problema, perché si potrebbero creare dei monopoli con conseguente distorsione del mercato. A livello comunale la partecipazione ai costi sarebbe opportuna solo nel caso in cui l'utilizzo fosse su base volontaria. Il potere di imporre un obbligo dovrebbe implicare anche il finanziamento da parte dell'organo che lo impone.

Laddove interviene imponendo l'utilizzo dei servizi delle autorità, la Confederazione dovrebbe in ogni caso contribuire anche ai costi. Il capoverso 3 dovrebbe quindi essere così integrato:

«In questi casi la Confederazione contribuisce anche ai costi».

Alcan Holdings propone di fissare dei periodi di transizione per i destinatari dell'obbligo.

Il **Cantone ZH** in merito al capoverso 4 fa presente che per l'utilizzo obbligatorio dei servizi delle autorità della Confederazione non dovrebbe essere corrisposto alcun emolumento alla Confederazione. Soltanto nel caso in cui l'utilizzo dei servizi delle autorità dovesse avvenire su base volontaria, in quanto risulta effettivamente la soluzione più economica per l'adempimento dei propri compiti, sarebbe opportuno che per l'utilizzo venisse corrisposto un contributo adeguato e proporzionale ai costi di esercizio sostenuti dalla Confederazione. Ai sensi del principio dell'equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.) i Cantoni devono contribuire ai costi soltanto nella misura in cui utilizzano i servizi delle autorità della Confederazione volontariamente. Dal momento che lo svolgimento elettronico dei processi aziendali serve innanzitutto ad adempiere ai compiti della Confederazione che sono affidati ai Cantoni, il Cantone ZH ritiene che la richiesta di un contributo a questi costi da parte dei Cantoni sia immotivata. Il regolamento, inoltre, non sarebbe chiaro, perché non spiega cosa si intenda per contributo ai costi in misura proporzionale all'utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei servizi. Alla luce delle spiegazioni fornite nel rapporto esplicativo, sarebbe quindi opportuno restringere nella legge il significato di quest'espressione facendo direttamente riferimento ai costi d'esercizio. L'articolo 12 capoverso 4 dovrebbe quindi essere così formulato:

I Cantoni contribuiscono ai ~~costi~~ costi d'esercizio in misura proporzionale all'utilizzo su base volontaria che essi e i loro Comuni fanno dei servizi. Il Consiglio federale determina il calcolo del contributo.»

Sempre in merito al capoverso 4 il **Cantone AG** sottolinea che questo principio non è assurdo, ma che richiede un onere di lavoro considerevole per determinare nel singolo caso il contributo in proporzione all'utilizzo e il relativo importo. Sarebbe opportuno quindi verificare se la Confederazione sia in grado di finanziare integralmente questa infrastruttura digitale di base come prestazione anticipata della digitalizzazione. Anche in questo modo però gli altri enti coinvolti dovrebbero sostenere costi rilevanti.

Secondo il **Cantone SG** uno degli aspetti insoddisfacenti del capoverso 4 è che sancisce la facoltà del Consiglio federale di decidere unilateralmente, senza consultare i Cantoni, in che misura quest'ultimi dovranno contribuire ai costi. In questo modo quindi non è possibile stimare l'effetto che questo avrà sulle finanze cantonali. In più non è molto chiaro neanche cosa si intenda quando si dice che «i Cantoni contribuiscono ai costi in misura proporzionale all'utilizzo che essi e i loro Comuni fanno dei servizi». Sarebbe quindi opportuno che il DFF fornisca ulteriori spiegazioni riguardo a quest'espressione. Inoltre, nel caso venisse mantenuta la presente regolamentazione, sarebbe anche auspicabile che il Consiglio federale prima di stabilire l'ammontare dei contributi si consulti con i Cantoni.

L'**UCS** in merito al capoverso 4 fa notare che questa disposizione stabilisce che i Cantoni debbano versare un contributo, ma non è detto che l'imposizione generalizzata di una tassa sia il modo giusto per favorire l'utilizzo dei servizi. Al massimo sarebbe più efficace prevedere un contributo ai costi in caso di un utilizzo (volontario). Inoltre non sarebbe chiaro se questi costi possano/debbero essere scaricati su Comuni/città. A questo riguardo sarebbe opportuno fornire una spiegazione almeno nel messaggio concernente la legge. La ripartizione con gli enti comunali dei costi per l'utilizzo dei servizi di base e dei servizi elettronici nel presente avamprogetto non è sufficientemente concretizzata, pertanto dovrà essere regolamentata separatamente con il Cantone. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi, però, la legge dovrebbe almeno stabilire i principi generali (p. es. principio di causalità, proporzionalità, uniformità della procedura). A questo riguardo l'UCS ritiene che il contributo ai costi sarebbe opportuno solo nel caso in cui l'utilizzo fosse su base volontaria. Il potere di imporre un obbligo dovrebbe implicare anche il finanziamento da parte dell'organo che lo impone.

Secondo **eAVS/AI** l'applicazione del principio di contribuzione ai costi previsto dal capoverso 4 dovrebbe essere ulteriormente concretizzato, soprattutto per quanto riguarda i soggetti di diritto privato. In questo senso la legge dovrebbe essere integrata in modo tale che non si crei una disparità di trattamento tra gli organi d'esecuzione di diritto pubblico e quelli di diritto privato in caso di utilizzo congiunto delle infrastrutture di base. Il contributo ai costi sarebbe opportuno solo se l'utilizzo fosse su base volontaria. Il potere di imporre un obbligo dovrebbe implicare anche il finanziamento da parte dell'organo che lo impone.

In riferimento al capoverso 5 il **Cantone NW** fa presente che la Confederazione mira alla creazione di ulteriori basi legali soltanto nei casi in cui sono coinvolti dei privati. Il progetto di legge non terrebbe conto del fatto che anche ai Cantoni vengono imposti degli obblighi, che dovrebbero essere regolamentati, almeno a grandi linee, attraverso una legge. Inoltre nella sua forma attuale il capoverso 5 non sarebbe molto chiaro. Sarebbe quindi indispensabile un adeguamento redazionale (la pensano allo stesso modo anche i **Cantoni ZH e TI**).

L'**UCS** propone di aggiungere un capoverso 6 all'articolo 12 che stabilisca che gli enti pubblici (Cantoni, Comuni, città) e le organizzazioni interessate da un obbligo o da una dichiarazione di obbligatorietà vengano consultati in merito all'entità e alle risorse necessarie (personale, finanziamento ecc.). La formulazione proposta dall'UCS per il nuovo capoverso 6 è la seguente:

«Le autorità assoggettate alla presente legge di cui al capoverso 1 devono essere consultate dalla Confederazione prima dell'emanazione di un obbligo o di una dichiarazione di obbligatorietà.»

Questo tipo di consultazione sarebbe utile anche per chiarire se gli enti pubblici e le organizzazioni dispongono delle basi legali necessarie per l'applicazione o se queste ultime devono essere create (cfr. art. 12 cpv. 5 AP-LMeCA).

❖ Reiezione dell'articolo 12

La **CdC** è contraria all'articolo 12 in quanto la Costituzione federale non contiene alcuna disposizione che permetta alla Confederazione di imporre in modo generico ai Cantoni l'utilizzo di determinati servizi elettronici delle autorità o standard. Secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera e Cost. un obbligo di questo tipo sarebbe possibile solo se fosse direttamente funzionale ad attuare il diritto federale. Ma un obbligo così parziale avrebbe senso soltanto in casi molto rari, di conseguenza i Governi cantonali respingono l'articolo. A loro avviso si dovrebbe invece scegliere una procedura partecipativa. Anche la Confederazione sembra esserne consapevole in linea generale, perché al numero 2.1 del rapporto esplicativo è riportato esplicitamente che il Governo elettronico funziona al meglio se tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, da quello comunale a quello federale, collaborano strettamente. Prima che il Consiglio federale dichiari vincolanti determinati standard sarebbe necessario che le organizzazioni che hanno collaborato fino ad adesso e che collaboreranno in futuro trovino un accordo sulle condizioni quadro. Lo stesso vale per la definizione degli emolumenti da versare per l'utilizzo dei servizi delle autorità dichiarati obbligatori. Questo obbligo dovrebbe essere inserito nel testo della legge. Anche perché l'introduzione unilaterale di standard vincolanti da parte della Confederazione potrebbe comportare per i Cantoni ingenti investimenti e richiedere un adeguamento completo dei processi. Inoltre, dal punto di vista dei Governi cantonali, un altro problema è dato dal fatto che nella LMeCA non è specificato come si dovrà procedere per i servizi elettronici e i servizi di base già esistenti nei Cantoni e, in particolare, per quelli che sono stati sviluppati congiuntamente da più Cantoni. La LMeCA, quindi, dovrebbe stabilire che le soluzioni innovative dei Cantoni non possono essere soppiantate automaticamente dalle soluzioni federali. Tale principio rientra chiaramente nell'idea generale alla base del progetto ADS, che prevede la partecipazione dei Cantoni, e pertanto deve trovare applicazione anche nella LMeCA.

La **CSI e 10 Cantoni** (ZG, GR, GL, AG, BL, AR, SZ, VD, VS, JU) criticano il fatto che gli articoli 12 e 13 conferiscono al Consiglio federale delle competenze in ambiti in cui finora le decisioni venivano prese di concerto con le autorità di tutti i livelli dell'amministrazione all'interno della CSI (ovvero eOperations Svizzera SA) e di e-government Svizzera (in futuro «Amministrazione digitale

Svizzera»). Affinché gli articoli 12 e 13 non annullino le forme di collaborazione esistenti, queste dovrebbero essere prese efficacemente in considerazione nel progetto di legge. Ad esempio gli obblighi imposti dalla Confederazione ai Cantoni attraverso gli articoli 12 e 13 della LMeCA sarebbero in contraddizione con l'approccio alla collaborazione tra Confederazione e Cantoni perseguito dall'ADS per una regolamentazione uniforme dei servizi elettronici delle autorità e degli standard. Questi due articoli, nella forma proposta, annullerebbero le forme di collaborazione esistenti senza conferire alla futura organizzazione ADS le necessarie competenze. Nella successiva rielaborazione del testo di legge, quindi, è necessario fare chiarezza sul rapporto tra la legge e il progetto ADS e trovare un accordo su come si dovrà procedere in futuro. La legge dovrebbe essere concepita in modo tale da sostenere il progetto ADS e non da entrare in concorrenza con quest'ultimo.

A questo riguardo il **Cantone FR** sostiene che la creazione di una piattaforma politica ADS per lo sviluppo degli standard rappresenti il prerequisito degli articoli 12 e 13 e che quindi sia prematuro emanare ora delle disposizioni in materia.

Il **Cantone NW** critica questa disposizione in quanto la competenza attribuita alla Confederazione di dichiarare vincolanti i servizi delle autorità per vari livelli statali e organi esecutivi rappresenta un'ingerenza rilevante nella sovranità dei Cantoni, sancita nella Costituzione federale. Il Cantone NW rifiuta quindi categoricamente una disposizione che conferisce alla Confederazione la competenza unilaterale di stabilire l'obbligo di utilizzo di servizi elettronici delle autorità e di determinare i costi. Il Consiglio di Stato, in alternativa all'articolo 2 nonché agli articoli 12–14, propone che il coordinamento, lo sviluppo nonché l'utilizzo delle TIC nel loro insieme sia deciso all'interno dei comitati esistenti (p. es. conferenze specialistiche). Se poi si volesse rendere obbligatorio l'utilizzo, si potrebbe ricorrere a uno strumento già esistente, ovvero l'accordo amministrativo.

I **Cantoni VD e TI** deplorano il fatto che l'avamprogetto non salvaguardi i principi fondamentali del federalismo, in particolare quelli dell'autonomia cantonale e della sussidiarietà. L'articolo 46 capoverso 3 Cost. sancisce che «la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità». L'avamprogetto, quindi, viola l'autonomia dei Cantoni (art. 3 e 47 Cost.). Inoltre, gli articoli 12 e 13 LMeCA sono in contraddizione con l'articolo 4 capoverso 2 LMeCA, che ha per oggetto la garanzia dell'autonomia dei Cantoni.

Il **Cantone GL** sottolinea che il requisito connesso all'articolo 12 dell'esecuzione uniforme del diritto federale è in conflitto con il senso e lo scopo del «federalismo esecutivo», basato non sull'uniformità ma sulla diversità. Se l'applicazione del diritto federale non ammette alcuna diversità, la sua esecuzione non dovrebbe essere affidata ai Cantoni. Questo aspetto dovrebbe essere analizzato attentamente per ciascun ambito legislativo. Non è accettabile che, per adottare le soluzioni imposte dalla Confederazione, i Cantoni siano obbligati da quest'ultima attraverso gli articoli 12 e 13 AP-LMeCA ad abbandonare le soluzioni sviluppate internamente in modo quasi «artigianale» per la fornitura dei servizi elettronici delle autorità. Nel caso in cui in uno o più ambiti legislativi vi fosse la necessità di uniformare e standardizzare la fornitura dei servizi elettronici delle autorità, spetterebbe innanzitutto ai Cantoni intervenire, per esempio concludendo convenzioni intercantionali ai quali la Confederazione potrebbe partecipare. Se non tutti i Cantoni accettassero di aderire (volontariamente) a una convenzione, il problema potrebbe essere risolto attraverso la possibilità di una dichiarazione di obbligatorietà generale da parte della Confederazione. Questo però richiederebbe una modifica dell'articolo 48a Cost., ovvero una revisione parziale della Costituzione federale.

Imporre ai Cantoni come devono essere svolti determinati compiti federali in modalità digitale, dal punto di vista del **Cantone GE** significa indirettamente che i Cantoni saranno gradualmente obbligati ad abbandonare le proprie soluzioni digitali, e quindi i relativi contenuti e le procedure, per adottare quelle imposte dalla Confederazione, anche per svolgere compiti che sono esclusivamente cantonali. Questo perché i Cantoni non potrebbero sostenere il finanziamento di due soluzioni parallele.

Il **Cantone VD** spiega che i Cantoni (in particolare Vaud) hanno già investito somme importanti nello sviluppo del loro Governo elettronico. Le dichiarazioni di obbligatorietà della Confederazione imporranno una rielaborazione degli standard esistenti e la sostituzione dei servizi online offerti dai Cantoni, il che comporterà anche modifiche delle normative cantonali. Questo penalizzerebbe in

particolare il percorso di trasformazione digitale che il Cantone Vaud porta avanti ormai da anni. Vari aspetti dell'avamprogetto della LMeCA, infatti, sono in contraddizione con la strategia vodese.

Secondo il **Cantone NW** l'articolo 12 dovrebbe essere completamente riformulato per far sì che la Confederazione si impegni a sviluppare insieme ai partner interessati i servizi delle autorità e gli standard IT che dovranno essere dichiarati vincolanti e a definire gli emolumenti di concerto. La presente legge quadro non è precisa e, a seconda delle prescrizioni adottate dal Consiglio federale, potrebbe comportare notevoli costi aggiuntivi per i Cantoni.

L'**Associazione dei Comuni Svizzeri** respinge fermamente le prescrizioni vincolanti previste per i Cantoni (e indirettamente anche per i Comuni) dagli articoli 12 e 13 LMeCA, non per ultimo anche perché i Cantoni, insieme ai Comuni, devono disporre della massima libertà di azione (autonomia) per quanto concerne l'attuazione della digitalizzazione. Inoltre i progetti e i successi cantonali non dovrebbero essere ostacolati o annullati semplicemente perché è stato scelto di adottare per principio un approccio nazionale.

Digitale Ökonomie ritiene che sarebbe giusto stralciare o quantomeno rielaborare in modo significativo e snellire l'articolo 12 e motiva così la sua posizione:

il testo della legge e il rapporto esplicativo non permettono di capire perché l'articolo 12 contenga principalmente delle ridondanze, introduca una ripartizione delle responsabilità e dei compiti che potrebbe essere problematica o non la impedisca o promuova innanzitutto la «burocrazia» invece di ridurla.

In generale le responsabilità decentralizzate (Cantoni, Comuni) sono una peculiarità della Svizzera. Questa decentralizzazione presenta gli stessi vantaggi (e svantaggi) nella Svizzera digitale. Non si capisce quindi l'orientamento e le riflessioni alla base dell'articolo.

Un servizio delle autorità non è efficace, efficiente e giustificabile per il solo fatto di essere fornito in modalità elettronica o digitale. Tale idea è contraria a qualsiasi principio generale e di economia digitale. Se un determinato servizio non è disponibile in modalità «analogica» perché (semplicemente) non è possibile offrirlo o non si ritiene sia necessario, «digitalizzandolo» non si sottolinea l'idea di un ente pubblico al servizio e vicino al cittadino.

In definitiva, il fatto che ci sono dei servizi delle autorità di cui nessuno ha sentito la mancanza dovrebbero quindi sollevare degli interrogativi. Detti servizi non dovrebbero essere per così dire legittimati dalla LMeCA frettolosamente. Dovrebbero piuttosto essere sottoposti e superare verifiche rigorose per quanto riguarda l'efficacia, i vantaggi per la popolazione e l'economia, l'impiego efficace ed efficiente dei fondi pubblici ecc.

L'**USAM** ritiene che la disposizione di cui al capoverso 3 sia esagerata. Inoltre considera problematico anche il capoverso 4, perché ancora una volta la Confederazione si assegna la piena competenza per il calcolo dei contributi che i Cantoni devono versare a copertura dei costi. Ai fini del rispetto del federalismo e delle istituzioni di diritto privato, i capoversi 3 e 4 dovrebbero quindi essere completamente rielaborati o addirittura stralciati.

CCC-CH è favorevole alla cancellazione dell'articolo 12. A suo avviso si dovrebbe evitare di imporre l'utilizzo dei servizi del Governo elettronico fin quando non sia dimostrato che l'amministrazione si sta digitalizzando in modo sostenibile: esistono infatti progetti, come la cartella informatizzata del paziente o la piattaforma eJustice, per i quali sarebbe inaccettabile imporre l'utilizzo. Soprattutto nel caso della piattaforma eJustice il Consiglio federale ne ha previsto l'utilizzo obbligatorio nonostante non abbia adottato le misure necessarie per quanto riguarda la privacy e la sicurezza.

Dal punto di vista di **eGov Schweiz** e **digitalswitzerland** l'ingerenza della Confederazione prevista dal capoverso 3 sarebbe eccessiva, soprattutto quando l'obbligo di utilizzo riguarda anche i privati che svolgono compiti definiti nel diritto federale. L'obbligo previsto di utilizzo di singoli sistemi associato all'obbligo di finanziamento da parte dei Cantoni crea un monopolio che potrebbe portare a una distorsione del mercato, ragion per cui viene categoricamente rifiutato.

Il **Cantone GE** chiede che il capoverso 4 venga stralciato. Ma, in realtà, propone due possibilità: o i Cantoni vengono coinvolti nelle decisioni che dovranno essere prese e quindi poi contribuiscono alla copertura dei costi o la Confederazione si assume la responsabilità delle decisioni ma anche i

relativi costi. Il governo di Ginevra sarà particolarmente attento a impedire che vi sia un trasferimento degli oneri senza che gli sia stata conferita una competenza decisionale vera in questo ambito. In alternativa sarebbe opportuno modificare il capoverso in modo tale che ai Cantoni e ai Comuni siano addebitati unicamente i costi per i servizi delle autorità che utilizzano per loro libera scelta.

Il **Cantone NW** critica il capoverso 4 a causa della sua formulazione troppo generica. Inoltre non sarebbe chiaro il rapporto con l'articolo 8 LMeCA. Da un lato la Confederazione può fornire aiuti finanziari ai Cantoni. Dall'altro secondo l'articolo 12 LMeCA i Cantoni sono tenuti a cofinanziare i servizi delle autorità utilizzati. Il Consiglio di Stato respinge quindi fermamente questo articolo.

Dal momento che a beneficiare dei vantaggi derivanti dall'obbligo è principalmente l'ente pubblico, la **Posta CH SA** ritiene che sia logico non imporre il pagamento di alcun costo ai soggetti obbligati (contrariamente a quanto disposto dal cpv. 4).

3.3.3.15 Articolo 13 Standard

¹ Il Consiglio federale può obbligare le autorità della Confederazione assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono la collaborazione tra sistemi diversi in un processo continuo. Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale.

² Se è necessario per l'esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, il Consiglio federale può inoltre dichiarare obbligatoria l'applicazione di questi standard per:

- a. le autorità dei Cantoni;
- b. le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell'esecuzione del diritto federale.

³ L'articolo 12 capoverso 5 si applica per analogia.

Anche in merito a questo articolo, così come previsto, sono pervenuti molti pareri. 29 partecipanti alla consultazione hanno espresso almeno un parere (alcuni di loro più pareri diversi) su questa disposizione di legge. Questo articolo, così come l'articolo 12, non ha raccolto un consenso unanime e incondizionato da parte dei partecipanti alla consultazione. La maggior parte dei partecipanti si è espressa a favore di una rielaborazione dell'articolo 13 (23 pareri con proposte di modifica). 14 partecipanti alla consultazione hanno chiesto lo stralcio di questa disposizione o parti di essa.

Osservazioni generali relative all'articolo 13

Tenuto conto del principio della sussidiarietà (art. 5a Cost.) e dell'autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 47 cpv. 2 Cost.), il **Cantone GL** (e per analogia anche il **Cantone AG**) ritiene che non sia inopportuno né problematico dal punto di vista costituzionale conferire alla Confederazione sulla base dell'articolo 13 AP-LMeCA il diritto di definire unilateralmente standard tecnici, organizzativi e procedurali.

3 Cantoni (GL, NW, BE) fanno notare che nelle disposizioni non è previsto un coinvolgimento dei Cantoni prima della decisione da parte del Consiglio federale di rendere obbligatori anche per loro gli standard.

Il **Cantone FR** e il **Cantone GE** chiedono che gli standard vengano definiti di concerto con i Cantoni e sottolineano la grande importanza di un approccio collaborativo.

Il **Cantone GE** fa presente che imporre standard tecnici, organizzativi e procedurali ai fini dell'applicazione del diritto federale potrebbe costringere il Cantone a rivedere determinati servizi attualmente disponibili online e penalizzerebbe un'amministrazione che si impegna per attuare la sua politica digitale adottata nel 2018.

L'**UCS** sottolinea che vi sono alcune obiezioni di principio alla dichiarazione di obbligatorietà degli standard organizzativi. Diverse città che fanno parte dell'Unione (così come **eAVS/AI** e **Centre Patronal**) chiederebbero che la dichiarazione di obbligatorietà degli standard fosse limitata alla definizione di interfacce e formati di dati nello scambio tra soggetti terzi e i sistemi della Confederazione. Inoltre viene evidenziata la necessità di prevedere un meccanismo basato su scadenze per l'attuazione degli standard tecnici nel caso in cui questi vengano dichiarati obbligatori dal Consiglio federale.

Il **pvl** obietta che non è chiaro cosa si intenda concretamente per «standard». Il Partito verde liberale si aspetta che la Confederazione promuova, avvii e, se necessario, si occupi direttamente della creazione di formati standardizzati per lo scambio di dati. I formati di dati standardizzati sono un elemento essenziale per il successo della digitalizzazione. Essi consentono un rapido scambio delle informazioni e dei servizi tra gli utenti più svariati senza che questi debbano consultarsi reciprocamente sulle questioni di dettaglio, in quanto il formato di dati costituisce la base comune. In questo modo si favorisce lo scambio efficiente tra le autorità a tutti i livelli, ma anche tra le autorità e i privati. La Confederazione dovrebbe promuovere l'applicazione di tali standard anche negli ambiti dell'economia privata se il settore non lo faccia già (p. es. scambio dei dati dei clienti tra casse malati in caso di passaggio da una cassa all'altra).

❖ **Approvazione dell'articolo 13**

Il **Cantone ZH**, la **FER** e la **Swico** accolgono con favore il fatto che la Confederazione possa definire degli standard a livello orizzontale e verticale.

❖ **Approvazione parziale dell'articolo 13**

- **Proposte di modifica e suggerimenti relativi all'articolo 13**

Il **Cantone BE** propone di aggiungere un nuovo articolo 13a che disciplini quanto segue: *«La Confederazione elabora servizi delle autorità e nuovi standard, che saranno vincolanti anche per i Cantoni, di concerto con i Cantoni, per esempio nell'ambito dell'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera. Prima di emanare le relative disposizioni consulta i Cantoni.»*

Motivazione: né è previsto un coinvolgimento dei Cantoni (e di altri enti pubblici) prima che il Consiglio federale dichiari vincolanti i servizi delle autorità né la Confederazione si impegna a consultare i Cantoni prima di definire gli emolumenti per l'utilizzo di questi servizi delle autorità. La Confederazione dovrebbe quindi impegnarsi a cooperare con i partner interessati per sviluppare servizi delle autorità e standard IT, che saranno poi dichiarati vincolanti, oppure adottare standard diffusi.

Il **Cantone ZG** chiede che la possibilità di rendere obbligatori gli standard venga estesa anche alle autorità comunali.

CORSTAT auspica un chiaro coinvolgimento dei Comuni e dei Cantoni nell'introduzione e nell'adeguamento di qualsiasi standard.

Il **Cantone BE** e l'**UCS** propongono di modificare la parte finale del capoverso 1 come segue:

«... [Il Consiglio federale] Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello nazionale o internazionale.»

Se possibile il Consiglio federale dovrebbe basarsi su standard nazionali, segnatamente gli standard eCH. La convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione

nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera dal 2020 regolamenta già questo aspetto (cfr. n. 1.4 della convenzione).

Il **Cantone ZH** sottolinea che gli standard devono essere aperti perché in questo modo possono essere riutilizzati, verificati e sviluppati meglio. Inoltre sarebbe auspicabile introdurre l'obbligo di promuovere l'utilizzo di soluzioni leggibili da una macchina. Si pensi per esempio a soluzioni aperte come REST, Semantic Web o Linked (Open) Data che, in modo semplice e indipendentemente dall'uso di applicazioni specifiche, offrirebbero la possibilità di trattare i dati e pubblicarli come OGD. Viene quindi chiesto di formulare come riportato di seguito l'articolo 13 capoverso 1:

«Il Consiglio federale può obbligare le autorità della Confederazione assoggettate alla presente legge ad applicare determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali che sostengono la collaborazione tra sistemi diversi in un processo continuo. Si basa su standard aperti e leggibili da una macchina riconosciuti o diffusi a livello internazionale.»

Il Cantone ZH aggiunge inoltre che gli standard dovrebbero però essere definiti in collaborazione con i Cantoni. Tale collaborazione dovrebbe essere chiaramente disciplinata nella legge.

Opendata.ch, CH++, **Digitale Gesellschaft**, **Swiss Data Alliance** e **digitalswitzerland** ritengono che la formulazione del capoverso 1 *«Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale.»* sia troppo blanda e in contrasto con il senso e lo scopo degli standard. Inoltre la diffusione di uno standard non è un criterio sufficiente a stabilirne l'adeguatezza per la Svizzera e le sue autorità. Viene pertanto suggerito di aggiungere una frase come la seguente:

«Si basa su standard riconosciuti e diffusi a livello internazionale. Se possibile e opportuno vengono scelti standard disponibili liberamente e gratuitamente e che dispongono di un'implementazione di riferimento aperta come software open source.»

digitalswitzerland a questo proposito propone la seguente formulazione:

[...] Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale. Se possibile e opportuno vengono scelti standard disponibili sul mercato e che dispongono di un'implementazione di riferimento aperta.»

Digitale Ökonomie, per analogia, propone di sostituire il capoverso 1 con il seguente: *«Per sostenere la collaborazione tra sistemi diversi in un processo continuo, il Consiglio federale si basa su standard e interfacce tecniche, organizzative e procedurali riconosciute o diffuse a livello internazionale e disponibili senza limitazioni. Li dichiara obbligatori per le autorità della Confederazione assoggettate alla presente legge.»*

CORSTAT vorrebbe un chiaro riferimento agli standard *aperti* e propone la seguente modifica dell'ultimo periodo del capoverso 1:

«Si basa su standard aperti riconosciuti o diffusi a livello internazionale.»

Secondo **economiesuisse** si dovrebbe fare riferimento in modo esplicito a interfacce standardizzate e leggibili da una macchina utilizzate all'interno dell'amministrazione e con l'esterno.

Il **PES** fa presente che gli standard hanno un valore se sono rispettati e quindi garantiscono una comunicazione fluida tra organi diversi. La semplice formulazione *«Si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale.»* quindi non è sufficiente. Gli standard, inoltre, dovrebbero essere il più possibile accessibili liberamente e aperti, perché soltanto in questo modo possono essere coerenti con i principi di OSS e OGD definiti negli articoli precedenti.

Alternative Linke Bern ritiene che le formulazioni inserite nel rapporto esplicativo, ovvero *«soluzioni standardizzate e interfacce aperte»* e *«digitalizzazione sostenibile e a costi contenuti»*, non siano espresse correttamente nel testo del progetto di legge. Se nella legge si dice *«[Il Consiglio federale] si basa su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale»* non è molto chiaro che gli standard IT dovrebbero essere innanzitutto *aperti* per poter essere sostenibili. Pertanto viene proposta la seguente formulazione:

«... Si basa su standard riconosciuti e diffusi a livello internazionale e aperti.»

Il **Cantone NW** ritiene che il Consiglio federale possa definire degli standard soltanto negli ambiti che sono di sua competenza secondo la Costituzione. Quindi non nell'ambito della sicurezza interna. Pertanto il Cantone NW si attende che per l'articolo 13 capoverso 1 sia scelta una formulazione restrittiva a questo riguardo.

Dal punto di vista di **eGov-Schweiz** l'ingerenza della Confederazione prevista dal capoverso 2 sarebbe eccessiva, soprattutto quando l'obbligo di utilizzo riguarda anche i privati che svolgono compiti nel diritto federale. Pertanto viene proposto di introdurre una differenziazione: sarebbe opportuno definire degli standard per lo scambio di informazioni attraverso le interfacce tra le autorità e altri standard per lo scambio tramite interfacce con l'Amministrazione federale. L'obbligo previsto di utilizzo di singoli sistemi associato all'obbligo di finanziamento da parte dei Cantoni crea un monopolio che potrebbe portare a una distorsione del mercato, ragion per cui viene categoricamente rifiutato.

Digitale Ökonomie propone di sostituire il capoverso 2 con la seguente disposizione potestativa:

«Se è necessario per l'esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, il Consiglio federale dichiara obbligatoria l'applicazione di questi standard per: [...]»

Motivazione: in questo modo si rafforza il carattere vincolante della disposizione. Inoltre, ciò escluderebbe l'applicazione di standard predefiniti, con restrizioni e che potrebbero comportare problemi giuridici. Questi, in realtà, per definizione non potrebbero comunque essere considerati degli standard. Le interfacce standardizzate sono molto importanti anche per quanto riguarda gli OGD e gli OSS. Il controverso termine «standard aperti» potrebbe essere utilizzato, ma potrebbe anche essere considerato pleonastico.

Secondo la **Posta CH SA** non sarebbe specificato in che misura il settore tecnologico sarebbe coinvolto nella definizione e nelle decisioni in merito a questi standard. A suo avviso sarebbe opportuno stabilire chiaramente da chi saranno definiti questi standard e in base a quali criteri saranno prese le decisioni. Il coinvolgimento di soggetti esperti come l'associazione eCH è stato accolto con favore. Tuttavia nei lavori di standardizzazione dovrebbe essere coinvolto attivamente anche il settore IT, segnatamente i detentori del know-how e dei diritti della proprietà intellettuale, così come gli enti, le organizzazioni e le persone interessate specificate all'articolo 13 capoverso 2. Si propone quindi di integrare l'articolo 13 come riportato di seguito:

«^(nuovo) 4 I soggetti interessati dagli standard devono essere adeguatamente consultati e coinvolti nei lavori di definizione degli standard dichiarati vincolanti.»

Secondo la **Swico** l'obbligatorietà dovrebbe poter essere estesa anche alle organizzazioni di cui agli articoli 5, 6 e 9. Dal momento che ne sostiene i costi, la Confederazione dovrebbe poter imporre in modo efficace il rispetto degli standard da parte di altre organizzazioni. Inoltre basarsi semplicemente su standard riconosciuti o diffusi a livello internazionale è troppo poco vincolante e la sola diffusione non è sufficiente come criterio. Se possibile e opportuno dovrebbero essere scelti standard disponibili sul mercato e che dispongono di un'implementazione di riferimento aperta.

L'**UCS** osserva che in base al parere espresso in merito all'articolo 12 AP-LMeCA il capoverso 3 dovrebbe essere così integrato:

«L'articolo 12 capoversi 5 e 6 si applica applicano per analogia.»

❖ Reiezione dell'articolo 13

La **CdC** e **6 Cantoni** (ZG, BL, VS, GR, TI, FR) sono contrari (almeno per analogia) all'articolo 13 in quanto la Costituzione federale non contiene alcuna disposizione che permetta alla Confederazione di imporre in modo generico ai Cantoni l'utilizzo di determinati servizi elettronici delle autorità o standard. Secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera e Cost. una disposizione di questo tipo sarebbe possibile solo se fosse direttamente funzionale ad attuare il diritto federale. Ma un obbligo

così parziale avrebbe senso soltanto in casi molto rari, di conseguenza i Governi cantonali respingono l'articolo. A loro avviso si dovrebbe invece scegliere una procedura partecipativa. Anche la Confederazione sembra esserne consapevole in linea generale, perché al numero 2.1 del rapporto esplicativo è riportato esplicitamente che il Governo elettronico funziona al meglio se tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, da quello comunale a quello federale, collaborano strettamente. Prima che il Consiglio federale dichiari vincolanti determinati standard sarebbe necessario che le organizzazioni che hanno collaborato fino ad adesso e che collaboreranno in futuro trovino un accordo sulle condizioni quadro. Lo stesso vale per la definizione degli emolumenti da versare per l'utilizzo dei servizi delle autorità dichiarati obbligatori. Questo obbligo dovrebbe essere inserito nel testo della legge. Anche perché l'introduzione unilaterale di standard vincolanti da parte della Confederazione potrebbe comportare per i Cantoni ingenti investimenti e richiedere un adeguamento completo dei processi. La LMeCA, quindi, dovrebbe stabilire che le soluzioni innovative dei Cantoni non possono essere soppiantate automaticamente con le soluzioni federali. Tale principio rientra chiaramente nell'idea generale alla base del progetto ADS, che prevede la partecipazione dei Cantoni, e pertanto deve trovare applicazione anche nella LMeCA.

Il **Cantone GL** critica il fatto che il requisito connesso all'articolo 13 di eseguire in modo uniforme il diritto federale è in conflitto con il senso e lo scopo del «federalismo esecutivo», basato non sull'uniformità ma sulla diversità. Se l'applicazione del diritto federale non ammette alcuna diversità, la sua esecuzione non dovrebbe essere affidata ai Cantoni. Questo aspetto dovrebbe essere analizzato attentamente per ciascun ambito legislativo. Non è accettabile che, per adottare le soluzioni imposte dalla Confederazione, i Cantoni siano obbligati da quest'ultima attraverso gli articoli 12 e 13 AP-LMeCA ad abbandonare le soluzioni sviluppate internamente in modo quasi «artigianale» per la fornitura dei servizi elettronici delle autorità.

Il **Cantone NW** e, per analogia, anche il **Cantone SG** ritengono che l'articolo 13 dovrebbe essere completamente riformulato per far sì che la Confederazione si impegni a sviluppare insieme ai partner interessati gli standard IT che dovranno essere dichiarati vincolanti. La presente legge quadro manca di qualunque certezza e, a seconda delle prescrizioni adottate dal Consiglio federale, potrebbe comportare notevoli costi aggiuntivi per i Cantoni.

I **Cantoni TG** e **GE** obiettano che questa disposizione viola l'autonomia dei Cantoni. Non esiste una base costituzionale che consenta alla Confederazione di imporre certe prescrizioni ai Cantoni. Secondo il Cantone GE l'imposizione di standard «organizzativi o procedurali» si spinge troppo in là e sembra essere in contraddizione con l'articolo 43 Cost.

L'**USAM** ritiene eccessiva la disposizione contenuta nel capoverso 2, ovvero l'obbligo imposto agli organi di diritto pubblico incaricati dalla Confederazione e dai Cantoni di adottare determinati standard. È auspicabile raggiungere un certo grado di standardizzazione ma questa non deve diventare vincolante per gli utenti. Il capoverso 2 dovrebbe quindi essere modificato o stralciato del tutto.

e**AVS/AI** ritiene che la definizione di standard per soggetti terzi che adempiono compiti fissati nel diritto federale faccia parte delle basi legali di pertinenti leggi speciali o delle ordinanze e istruzioni emanate successivamente. Il capoverso 2 dovrebbe quindi essere eliminato. Come conseguenza logica di queste affermazioni dovrebbe quindi essere stralciato anche l'articolo 2 capoverso 2.

3.3.3.16 Articolo 14 Eccezioni agli obblighi di utilizzare i servizi elettronici delle autorità e di applicare gli standard

Il Consiglio federale può concedere eccezioni agli obblighi di cui agli articoli 12 e 13.

La disposizione sulle eccezioni è stata tematizzata da soli quattro partecipanti alla consultazione.

❖ Approvazione dell'articolo 14

La possibilità di stabilire delle eccezioni è stata espressamente accolta con favore dall'**UCS** e dalla **Posta CH SA**.

- **Proposta di modifica dell'articolo 14**

La **Posta CH SA** ha avanzato la seguente proposta di modifica della formulazione dell'articolo: *«Il Consiglio federale regola gli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 e le relative eccezioni a livello di ordinanza. Le autorità responsabili del servizio elettronico delle autorità possono concedere, su richiesta degli interessati, delle deroghe anche caso per caso.»*

- **Osservazione relativa all'articolo 14**

Secondo la **FMH** le eccezioni agli obblighi di cui agli articoli 12 e 13 devono essere concesse se si impiegano offerte elettroniche e standard tecnici, organizzativi e procedurali equivalenti. In questo modo è possibile evitare interfacce che potrebbero essere sensibili dal punto di vista della protezione dei dati nonché ulteriori investimenti per il passaggio ai nuovi standard. Inoltre a suo avviso possono essere dichiarati vincolanti soltanto gli standard che sono stati approvati attraverso un'adeguata procedura di consultazione e che garantiscono il diritto di opposizione delle organizzazioni interessate.

❖ **Reiezione dell'articolo 14**

CCC-CH propone di eliminare questo articolo perché, dal momento che ha chiesto di stralciare l'articolo 12 e ha appoggiato l'articolo 13, lo ritiene inutile.

3.3.3.17 Articolo 15 Modifica di altri atti normativi⁶

⁶ La numerazione delle note a piè di pagina riportata qui non corrisponde a quella del testo dell'avamprogetto.

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 21 marzo 1997⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 46a cpv. 1^{bis}

^{1bis} Non vengono riscossi emolumenti per l'utilizzo di dati che, secondo l'articolo 11 della legge federale del ...⁸ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, sono messi a disposizione per il libero riutilizzo conformemente ai principi dell'open government data.

2. Legge federale del 18 giugno 1999⁹ sulla meteorologia e la climatologia

Art. 3 cpv. 3 e 4

³ Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per le prestazioni dell'offerta di base in virtù dell'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

⁴ Nell'ambito dell'offerta di base il Consiglio federale provvede in modo gratuito:

- a. all'approntamento di dati secondo l'articolo 11 della legge federale del¹¹ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità;
- b. alla diffusione di informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse generale nel quadro dei compiti di cui all'articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e le basi sullo sviluppo climatico.

3. Legge federale del 27 giugno 1973¹² sulle tasse di bollo

Art. 6 cpv. 1 lett. a^{ter}

¹ Non soggiacciono alla tassa:

a^{ter}. la costituzione o l'aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società che sono esclusivamente di proprietà pubblica e perseguono uno scopo di pubblica utilità secondo l'articolo 1 della legge federale del ...¹³ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità, nonché operazioni equiparate per la costituzione di diritti di partecipazione a tali società;

Nessuno dei partecipanti alla consultazione ha chiesto la modifica di altri atti normativi.

3.3.3.18 Articolo 16 Disposizioni transitorie relative agli open government data

¹ Le unità amministrative possono rendere accessibili al pubblico i propri dati a tappe in funzione delle proprie risorse, ma al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'articolo 11.

² Non sono tenute a rendere accessibili i dati che sono stati raccolti o prodotti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Dieci partecipanti alla consultazione chiedono dei periodi di transizione più brevi.

CCC-CH chiede di ridurre il periodo di transizione a un anno e che l'obbligo di pubblicazione abbia effetto retroattivo.

⁷ RS 172.010

⁸ RS ...

⁹ RS 429.1

¹⁰ RS 172.010

¹¹ RS ...

¹² RS 641.10

¹³ RS ...

Opendata.ch, Digitale Gesellschaft, CH++, Swiss Data Alliance, Partito Pirata e Swico chiedono una riduzione del periodo di transizione a due anni. La prima strategia di carattere vincolante sul libero accesso ai dati esiste dal 2014. Se non vuole rimanere indietro, la Svizzera deve ora accelerare su questo tema.

Il **pvl** chiede una riduzione a tre anni.

Il **Cantone ZH** chiede che nell'articolo non si faccia riferimento soltanto alle risorse, ma anche alla domanda. Di conseguenza si dovrebbe procedere all'attuazione al più presto, ma in ogni caso al più tardi entro cinque anni. Inoltre, per quanto riguarda gli OGD dovrebbe essere introdotto un obbligo con effetto retroattivo.

Digitale Ökonomie chiede che nell'articolo sia indicato esplicitamente che i dati devono essere resi accessibili il prima possibile e, solo in casi eccezionali, entro cinque anni.

3.3.3.19 Articolo 17 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Soltanto 2 partecipanti alla consultazione hanno fatto pervenire un parere riguardo all'ultimo articolo della legge chiedendo lo stralcio del capoverso 2.

❖ **Approvazione parziale dell'articolo 17**

- **Proposta di modifica dell'articolo 17 capoverso 2**
Sia **Opendata.ch** che **CH++** chiedono che la legge entri in vigore al momento della sua adozione giustificando questa posizione con l'urgenza di compiere chiari passi avanti nel settore dell'open government data. Il capoverso 2 quindi dovrebbe essere stralciato.

3.4 Ulteriori proposte e suggerimenti

3.4.1 Riguardo al tema delle interfacce

6 rappresentanti della società civile digitale (Opendata.ch, CH++, CH Open, Digitale Gesellschaft, digitalswitzerland e Swiss Data Alliance) lamentano la grave mancanza di un articolo dedicato alle interfacce, la cui importanza è in costante aumento. Essi ritengono sia urgente emanare le norme necessarie attraverso un articolo della LMeCA separato. Quest'ultimo dovrebbero contemplare quanto segue:

- un principio «API by default», analogo a quello «open by default» dell'articolo 11 relativo agli OGD. I nuovi software sviluppati dovrebbero essere dotati di interfacce documentate e, se possibile, utilizzabili potenzialmente da tutti. Per i «software legacy» dovrebbe essere previsto un periodo di transizione;
- le interfacce disponibili e i rispettivi metadati dovrebbero essere pubblicati su una piattaforma centrale, così come previsto per gli OGD, o, idealmente, sulla stessa piattaforma. Questa piattaforma dovrebbe mettere a disposizione un sistema di gestione delle API (Application Programming Interface) attraverso il quale per ogni funzione e per ogni tipologia di funzioni possano essere assegnati diritti di accesso e impostate limitazioni alle interrogazioni;
- la classificazione delle funzioni («endpoint API»), per esempio in «pubbliche», «pubbliche con autenticazione», «condivise» (p. es. attraverso il livello federale) e «private» (solo all'interno dell'Amministrazione federale), viene effettuata dal dipartimento responsabile, così come la relativa assegnazione delle autorizzazioni;

- il dipartimento responsabile gestisce un «single point of orientation» centrale al quale possono essere inoltrate proposte per nuove interfacce, proposte di miglioramento ecc.;
- le interfacce dovrebbero essere progettate secondo standard internazionali aperti, in conformità all'articolo 13.

Le interfacce sono un tema trasversale agli OGD, agli OSS e agli standard, pertanto è necessaria una regolamentazione chiara e vincolante. Il potenziale vantaggio per l'economia e la società è enorme (cfr. mozioni 20.4260, 18.4276 e 18.4238).

economiesuisse suggerisce inoltre che lo Stato dovrebbe permettere di adottare anche modelli aziendali innovativi nello scambio tra le autorità e le imprese. Grazie ad apposite interfacce con l'esterno, leggibili anche da una macchina, si potrebbero creare nuovi prodotti e servizi che fungano da «cerniera» tra le autorità e le imprese, per esempio software ERP intelligenti o sistemi di assistenza basati sull'intelligenza artificiale. Questo permetterebbe di dar vita a nuovi ecosistemi tecnologici che sgraverebbero notevolmente le imprese dai loro oneri amministrativi. Una concorrenza finalizzata a un'interazione ottimale con le autorità porterebbe a un miglioramento costante dei relativi processi e, di conseguenza, l'economia avrebbe a disposizione maggiori risorse per concentrarsi sulla sua attività principale. Con lo scambio tramite interfacce gli enti pubblici potrebbero trarre in particolare un vantaggio diretto dato dalla maggiore qualità dei dati, ma anche un vantaggio indiretto dato dalla maggiore produttività dell'economia.

Anche la **FER** ritiene che si debbano promuovere l'uso di interfacce standardizzate e lo scambio di informazioni con imprese e persone private. Le piattaforme digitali e gli «sportelli elettronici» richiederebbero notevoli risorse finanziarie e spesso offrirebbero uno scarso valore aggiunto. Inoltre lo Stato dovrebbe tenere maggiormente conto dei modelli aziendali innovativi nello scambio tra le autorità e le imprese. Grazie ad adeguate interfacce esterne, si potrebbero creare nuovi prodotti e servizi per lo scambio tra l'amministrazione e l'economia, come per esempio software ERP (enterprise resource planning) intelligenti o sistemi di assistenza basati sull'IT. Questo permetterebbe di dar vita a nuovi ecosistemi tecnologici in grado di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi delle imprese. In questo progetto di legge, quindi, non è stato riconosciuto a sufficienza il vero potenziale della digitalizzazione. Non bisogna dimenticare che le imprese sono particolarmente sensibili ai costi delle normative. Più lo scambio con le autorità sarà fluido, affidabile ed efficiente, minori saranno gli oneri amministrativi per le imprese. La digitalizzazione dei processi richiede quindi una maggiore interoperabilità tra i sistemi, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo.

Il **PES** sottolinea che è di fondamentale importanza creare delle interfacce finalizzate allo scambio di dati e l'accesso alle funzioni in un'infrastruttura collegata in rete in modo intelligente. Purtroppo, però, questo non trova riscontro nella LMeCA. Le interfacce dovrebbero essere assolutamente menzionate nel testo di legge. In un'apposita sezione si dovrebbe stabilire che i nuovi software sviluppati debbano essere dotati sempre di interfacce documentate e utilizzabili da tutti, progettate secondo standard internazionali aperti.

Anche il **pvl**, il **PLR** e il **Partito Pirata**, così come la **Swico** hanno espresso un parere simile e hanno chiesto con fermezza di inserire nella legge i principi fondamentali relativi alle interfacce (application programming interface, API).

3.4.2 Riguardo ad altri temi

Il **Cantone BE** ha proposto la seguente nuova disposizione sulla protezione dei dati nell'ambito della collaborazione in materia di Governo elettronico.

«Nell'ambito della collaborazione della Confederazione e dei Cantoni in materia di Governo elettronico, segnatamente nell'ambito della conclusione delle pertinenti convenzioni o della partecipazione congiunta a organizzazioni, i Cantoni coinvolti e la Confederazione stabiliscono insieme se alla collaborazione e al relativo trattamento dei dati personali e delle informazioni debba essere applicata la legislazione federale sulla protezione dei dati e sulla sicurezza delle informazioni o quella di uno dei Cantoni coinvolti.»

Motivazione: sia la Confederazione che i Cantoni dispongono di prescrizioni legali sulla sicurezza delle informazioni e sulla protezione dei dati (SIPD). Un'organizzazione comune per l'attuazione

del Governo elettronico come eOperations teoricamente dovrebbe tenere conto contemporaneamente delle diverse prescrizioni dei Cantoni e della Confederazione e sarebbe sottoposta alla vigilanza di 27 differenti autorità di controllo parlamentare e di sorveglianza dell'osservanza delle prescrizioni relative alla protezione dei dati. Sarebbe quindi necessario permettere agli enti pubblici coinvolti di accordarsi sull'applicazione di un'unica legislazione. L'articolo 9 capoverso 1 lettera a LMeCA consente già al Consiglio federale di disciplinare «il diritto applicabile», e quindi anche il diritto SIPD applicabile, nell'ambito della delega di compiti federali in materia di Governo elettronico a terzi. Tale disposizione evidentemente si riferisce però soltanto ai compiti federali delegati e non ai compiti cantonali adempiuti anche attraverso la relativa prestazione di Governo elettronico. Lo stesso vale per le convenzioni che la Confederazione può concludere secondo l'articolo 5 LMeCA. Sarebbe quindi opportuno prevedere una regolamentazione che comprenda anche i Cantoni e in particolare le cooperazioni in materia di Governo elettronico tra i Cantoni senza la partecipazione della Confederazione.

Médecins Fribourg chiede che nella legge sia inserito

- che tutti i dati raccolti dall'amministrazione elettronica siano archiviati senza eccezioni sul territorio svizzero;
- che vengano redatti studi economici affidabili sui costi che dovranno essere sostenuti sia per l'implementazione che per la futura gestione del Governo elettronico e che i risultati siano resi pubblici;
- che venga garantito un controllo della qualità dell'amministrazione elettronica e che i risultati vengano resi pubblici.

Secondo la **Ligue vaudoise** le leggi federali dovrebbero sempre stabilire chiaramente gli ambiti di responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'attuazione. Il progetto di legge rischia di confondere le catene di responsabilità e di eliminare queste ultime così come i diritti di pubblicità: nell'avamprogetto non vi è alcun riferimento alla pubblicità delle convenzioni concluse, alla loro pubblicazione e alla loro comunicazione.

3.5 Proposte e suggerimenti relativi a temi da trattare al di fuori dell'avamprogetto

Secondo il **pvl** bisogna fare in modo che i diversi strumenti siano utilizzati in modo mirato e in conformità con i principi del governo d'impresa della Confederazione. eOperations Svizzera SA non rappresenta un buon esempio. Non è chiaro infatti il motivo per cui si sia scelto di fondare una società anonima di diritto privato. In quanto non era necessario procedere a una raccolta di capitali né richiedere la partecipazione di privati. La scelta della SA come forma giuridica è in contraddizione anche con la nuova legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG), la cui procedura di consultazione si è svolta di recente. All'interno della nuova legge il Consiglio federale propone, in una situazione simile, la costituzione di una corporazione di diritto pubblico come ente responsabile della piattaforma (disposizione criticata dal pvl nel suo parere alla consultazione del 25 febbraio 2021 perché ritenuta inutilmente complessa e costosa e in merito alla quale ha richiesto una soluzione federale). Il pvl lamenta la mancanza della necessaria coerenza nella scelta degli strumenti e si aspetta che in futuro questo aspetto sia gestito in modo uniforme e comprensibile.

A questo riguardo il **pvl** e la **Swico** commentano lo sviluppo incrementale e agile dei software affermando che attualmente è necessario scegliere un approccio più flessibile rispetto al passato quando si sviluppano software e sistemi di dati. A tal fine, sarebbe opportuno creare le relative basi legali e, se necessario, adeguare anche il diritto in materia di appalti pubblici in questo ambito. L'obiettivo di queste modifiche dovrebbe essere, in particolare, quello di attuare in tempi rapidi la strategia TIC della Confederazione 2020–2023. L'acquisto e lo sviluppo di questi sistemi dovrebbe essere molto agile e flessibile e prevedere prima lo sviluppo e l'implementazione di un sistema centrale e poi la sua integrazione dinamica con altre funzioni. Questo modo di procedere è in contrasto con l'attuale approccio secondo cui tutti i requisiti, per quanto possibile, sono inseriti in un capitolato d'onere che costituisce un pacchetto completo per la pubblicazione del bando. L'espe-

rienza mostra che questo approccio nel mondo digitale non funziona. L'approccio incrementale richiesto, invece, permetterebbe di definire molto meglio i requisiti in funzione delle necessità degli utenti. L'utilizzo di standard di dati e interfacce rivestirebbe quindi una funzione centrale.

L'**ASSA** ritiene che il diritto di notifica e di conseguenza la tenuta dei registri comunali degli abitanti debbano essere regolamentati a livello cantonale secondo la legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa). L'ASSA afferma che l'assenza di una siffatta regolamentazione costituisce molto spesso un ostacolo importante per i progetti digitali nazionali. Secondo l'associazione, quindi, è indispensabile introdurre un diritto di notifica federale.

4 Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

4.1 Kantone / Cantons / Cantoni

ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich staatskanzlei@sk.zh.ch
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8 info@sta.be.ch
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern staatskanzlei@lu.ch
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz stk@sz.ch
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen staatskanzlei@ow.ch
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans staatskanzlei@nw.ch
GL	Staatskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus staatskanzlei@gl.ch
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug info@zg.ch
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg chancellerie@fr.ch
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn kanzlei@sk.so.ch
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal landeskanzlei@bl.ch
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen staatskanzlei@ktsh.ch
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau Kantonskanzlei@ar.ch

SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen info.sk@sg.ch
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur info@gr.ch
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau staatskanzlei@ag.ch
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld staatskanzlei@tg.ch
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Piazza Governo 6 6501 Bellinzona can-scads@ti.ch
VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne info.chancellerie@vd.ch
VS	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion Chancellerie@admin.vs.ch
NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel Secretariat.chancellerie@ne.ch
GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3 service-adm.ce@etat.ge.ch
JU	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont chancellerie@jura.ch
KdK	Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)	Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern mail@kdk.ch

4.2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Die Mitte	Die Mitte Le Centre Alleanza del Centro	Generalsekretariat Hirschengraben 9 Postfach 3001 Bern info@die-mitte.ch
FDP	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	Generalsekretariat Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern

		info@fdp.ch
GPS	Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES	Waisenhausplatz 21 3011 Bern gruene@gruene.ch
glp	Grünliberale Partei Schweiz glp Parti vert'libéral Suisse pvl Partito verde liberale svizzero pvl	Monbijoustrasse 30 3011 Bern schweiz@grunliberale.ch
SVP	Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern gs@svp.ch
SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	Zentralsekretariat Theaterplatz 4 Postfach 3001 Bern verena.lo-embe@spschweiz.ch

4.3 Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Gemein- dever- band	Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)	Laupenstrasse 35 3008 Bern verband@chgemeinden.ch
SSV	Schweizerischer Städteverband (SSV) Union des villes suisses Unione delle città svizzere (UCS)	Monbijoustrasse 8 Postfach 3001 Bern info@staedteverband.ch

4.4 Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

econo- miesu- isse	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich 8032 Zürich info@economiesuisse.ch bern@economiesuisse.ch sandra.spieser@economiesuisse.ch
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)	Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern info@sgv-usam.ch

SAV	Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAV) Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori (USI)	Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich verband@arbeitgeber.ch
-----	--	---

4.5 Eidgenössische Gerichte / Tribunaux de la Confédération / tribunali federali

Schweizerisches Bundesgericht Tribunal fédéral suisse Tribunale federale svizzero	Av. du Tribunal fédéral 29 1000 Lausanne 14 direktion@bger.ch
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale	Kreuzackerstrasse 12 Postfach 9023 St. Gallen info@bvger.admin.ch
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale	Viale Stefano Franscini 7 6500 Bellinzona info@bstger.ch

4.6 Weitere interessierte Kreise – Stellungnahmen auf Einladung / autres milieux concernés – avis sur invitation / altri ambienti interessati – pareri espressi su invito

eOperations Schweiz AG	eOperations Schweiz AG eOperations Svizzera SA	Speichergasse 39 3011 Bern info@eoperations.ch
SIK	Schweizerische Informatikkonferenz (SIK) Conférence suisse sur l'informatique (CSI) Conferenza svizzera sull'informatica (CSI)	Haus der Kantone Speichergasse 6 3011 Bern sekretariat@sik.swiss
eGov-Schweiz	Verein eGov-Schweiz Association eGov-Schweiz Associazione eGov-Schweiz	c/o mundi consulting ag Marktgassee 55 Postfach 3001 Bern info@eGov-Schweiz.ch
WEKO	WEKO, Wettbewerbskommission COMCO, Commission de la concurrence COMCO, Commissione della concorrenza	Monbijoustrasse 43 3003 Bern registratur@weko.admin.ch
privatim	privatim, Konferenz der schweizerischen Datenschutzbeauftragten privatim, Conférence des Préposé(e) suisses à la protection des données	c/o Dr. Beat Rudin, Advokat, Postfach 205 4010 Basel kommunikation@privatim.ch

Swiss Data Alliance	Swiss Data Alliance	Seegartenstrasse 2 8008 Zürich info@swissdataalliance.ch
CH Open	CH Open	Schützenmattstrasse 14 3012 Bern nathalie.sinz@ch-open.ch
Digitale Gesellschaft	Digitale Gesellschaft	4000 Basel office@digitale-gesellschaft.ch
Meteotest AG	Meteotest AG	Fabrikstrasse 14 3012 Bern office@meteotest.ch
Meteomatics	Meteomatics	Lerchenfeldstrasse 3 9014 St. Gallen mfengler@meteomatics.com
Skyguide	Skyguide	Route de Pré-Bois 15-17 P.O. Box 796 1215 Genève info@skyguide.ch

4.7 Weitere interessierte Kreise – Spontane Stellungnahmen / autres milieux concernés – commentaires spontanés / altri ambienti interessati – pareri spontanei

Alève Mine	Alève Mine, Ing. ETH, Finanzdipl. SGMI	info@alevemine.com
VKG	Vereinigung Kantonalen Gebäudeversicherungen (VKG)	Bundesgasse 20 3001 Bern otto.hubacher@vkg.ch
Médecins Fribourg	MFÄF Médecins Fribourg – Ärztinnen und Ärzte Freiburg	Case postale 592 1700 Fribourg contact@smcf.ch
eAHV/IV	eAHV/IV – eAVS/AI	p.a. mundi consulting ag Marktgasse 55 Postfach 3001 Bern jerome.brugger@mundiconsulting.com
Treuhand Suisse	Treuhand Suisse	Monbijoustrasse 20 3001 Bern o.notz@treuhandsuisse.ch

Centre Patronal	Centre Patronal	Route du Lac 2 1094 Paudex info@centrepatronal.ch
SGB	Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB-FSS) Fédération Suisse des Sourds Federazione Svizzera dei Sordi (SGB-FSS)	Räffelstrasse 24 8045 Zürich info-d@sdb-fss.ch
Alternative Linke Bern	Alternative Linke Bern	info@al-be.ch
Open-data.ch	Opendata.ch	4000 Basel andreas.kellerhals@open-data.ch
Verein CH++	Verein CH++	marcel.sathe@chplusplus.org
FMH	Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses Federazione dei Medici Svizzeri	Nussbaumstrasse 29 Postfach 300 3000 Bern 16 info@fmh.ch
KOR-STAT	Konferenz der regionalen statistischen Ämter der Schweiz (KORSTAT) Conférence suisse des offices régionaux de statistique (CORSTAT) Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT)	Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt Binneringerstrasse 6 4001 Basel madeleine.imhof@bs.ch
Ligue vaudoise	Ligue vaudoise	Place du Grand-Saint-Jean 1 Case postale 6724 1002 Lausanne courrier@ligue-vaudoise.ch
linkhub.ch / FORS	linkhub.ch / FORS	c/o Université de Lausanne Géopolis, room 5630 CH-1015 Lausanne directeur@fors.unil.ch
BA	Bundesanwaltschaft (BA) Ministero pubblico della Confederazione (MPC)	Guisanplatz 1 3003 Bern info@ba.admin.ch
Alcan Holdings	Alcan Holdings Switzerland AG	Kongoweg 9 5034 Suhr b.lehmann-aarau@bluewin.ch
SCNAT	Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)	Haus der Akademien Laupenstrasse 7 3001 Bern info@scnat.ch
Post CH AG	Post CH AG Posta CH SA	Wankdorfallee 4 Postfach 3030 Bern

		regulatoryaffairs@post.ch
digitalswitzerland	digitalswitzerland (gemeinsam mit den beiden Mitgliederverbänden asut und swissICT)	Waisenhausplatz 14 3011 Bern office@digitalswitzerland-bern.ch
FER	Fédération des Entreprises Romandes (FER)	98 rue de Saint-Jean 1211 Genève 11 yannic.forney@fer-ge.ch
Digitale Ökonomie	Forschungsstelle Digitale Ökonomie	Postfach 3000 Bern 22 proj.vernehmml@dig-oe.ch
Piratenpartei	Piratenpartei Schweiz Partito Pirata Svizzero	3000 Bern jorgo.ananiadis@piratenpartei.ch
Swico	Swico	Lagerstrasse 33 8004 Zürich info@swico.ch
VSED	Verband Schweizerischer Einwohnerdienste (VSED) Association suisse des services des habitants (ASSH) Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)	c/o Einwohnerdienste Wettingen 5430 Wettingen walter.allemann@wettingen.ch
CCC-CH	Chaos Computer Club Schweiz (CCC-CH)	Birsfelderstrasse 6 4132 Muttenz vorstand@ccc-ch.ch
SNF	Schweizerischer Nationalfonds (SNF) Fonds national suisse (FNS) Fondo nazionale svizzero (FNS)	Wildhainweg 3 Postfach 3001 Bern desk@snf.ch